



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXXV - n. 27

**Pubblicato sul sito www.agcm.it
14 luglio 2025**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I805T - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)	
<i>Provvedimento n. 31592</i>	5
I857C - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE	
<i>Provvedimento n. 31593</i>	9
I877 - FEDERCONSORZIO DOLOMITI SUPERSKI-VENDITA ONLINE SKIPASS AREA DOLOMITI	
<i>Provvedimento n. 31598</i>	11
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	22
C12688 - ITALGAS/2I RETE GAS	
<i>Provvedimento n. 31587</i>	22
C12711 - HERA/AIMAG	
<i>Provvedimento n. 31588</i>	24
C12728 - INTERPARKING/SABA INFRAESTRUTTURAS	
<i>Provvedimento n. 31589</i>	39
C12729 - LA DORIA/FEGÉ-FEGÉ LOGISTICA	
<i>Provvedimento n. 31590</i>	49
C12731 - UNICOOP FIRENZE/RAMI DI AZIENDA DI UNICOOP TIRRENO	
<i>Provvedimento n. 31591</i>	54
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	61
PS10987B - PUBLIACQUA-PROBLEMI DI FATTURAZIONE	
<i>Provvedimento n. 31594</i>	61
PS12847 - CREDIT AGRICOLE-MUTUO GREENBACK	
<i>Provvedimento n. 31615</i>	70
PS12962 – RECENSIONI SU TRUSTPILOT	
<i>Avviso di avvio di procedimento istruttorio</i>	85

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I805T - PREZZI DEL CARTONE ONDULATO/RIDETERMINAZIONE SANZIONE GRUPPO PRO-GEST (PRO-GEST, CARTONSTRONG ITALIA, ONDULATI MARANELLO, ONDULATO TREVIGIANO, PLURIONDA, TRAVILKART)

Provvedimento n. 31592

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 22 ottobre 2014 con cui sono state adottate le *Linee guida sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie* irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990, così come modificate con delibera del 25 febbraio 2025, n. 31467 (di seguito, in breve, *Linee guida sanzioni*);

VISTO il proprio provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849 (di seguito anche il "Provvedimento"), con il quale l'Autorità ha accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Ondulati Santerno S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Smurfit Kappa Italia S.p.A., Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l., Adda Ondulati Società per Azioni, Imballaggi Piemontesi S.r.l., Ondulati Nordest S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., ICOM S.p.A., Ondulati del Savio S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di fogli in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Ondulati Santerno S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., mentre quella di Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A;

VISTO che con il richiamato Provvedimento, l'Autorità ha altresì accertato che le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A., tutte appartenenti al Gruppo Pro-Gest, e le società Smurfit Kappa Italia S.p.A., DS Smith Packaging Italia S.p.A., Toscana Ondulati S.p.A., International Paper Italia S.r.l., Sandra S.p.A., Saica Pack Italia S.p.A., Mauro Benedetti S.p.A., Ondulati ed Imballaggi del Friuli S.p.A., Scatolificio Idealkart S.r.l., Laveggia S.r.l., Scatolificio Laveggia S.p.A., Allibox Italia S.p.A., Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l., Toppazzini

S.p.A., Antonio Sada & Figli S.p.A., ICO Industria Cartone Ondulato S.r.l., ICOM S.p.A., Grimaldi S.p.A., Ondulato Piceno S.r.l., MS Packaging S.r.l., nonché l'associazione di categoria Gruppo Italiano Fabbrikanti Cartone Ondulato, hanno posto in essere un'intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all'articolo 101 TFUE, consistente in un'unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato, e che l'infrazione di Scatolificio Laveggia S.p.A. e Alliabox Italia S.p.A. viene imputata in solido a Laveggia S.r.l., quella di DS Smith Packaging Italia S.p.A. e Toscana Ondulati S.p.A. viene imputata in solido a DS Smith Holding Italia S.p.A., quella di Trevikart S.r.l. e Ondulati Maranello S.p.A. viene imputata in solido a Pro-Gest S.p.A., quella di Antonio Sada & Figli S.p.A. viene imputata in solido a Sada Partecipazioni S.r.l., mentre quella di Innova Group -Stabilimento di Caino S.r.l. viene imputata in solido a Innova Group S.p.A.;

VISTO che, per la partecipazione alle sopra richiamate intese, le società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 24.502.629 euro (per l'intesa nel mercato dei fogli in cartone ondulato) e le società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. sono state sanzionate, in solido, per 23.061.298 euro (per l'intesa nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 22 marzo 2023, n. 2906 (di seguito anche la "sentenza"), con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A., Trevikart S.p.A. per la riforma della sentenza del TAR del Lazio, Sez. I, n. 6080/2021, è stato annullato il Provvedimento nella sola parte relativa alla determinazione delle sanzioni disposte a carico delle società ricorrenti;

VISTA, in particolare, la parte motiva della sentenza nella quale il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"lo scarto esistente fra il minimo valore percentuale del 15% del coefficiente in questione e il massimo valore percentuale del tetto imposto dalla norma nel 10%, determina nel concreto un appiattimento della sanzione su quest'ultimo valore frustrando la ratio della disciplina di settore, sia di rango legislativo che regolamentare, astrattamente improntata ad una differenziazione della sanzione in funzione delle specificità delle condotte e dei ruoli imputabili a ciascun singolo operatore"*, aggiungendo inoltre che *"la ratio sottesa alla norma di legge, individuabile nella necessità di contenere l'entità della sanzione entro limiti di sostenibilità finanziaria, di fatto limita, quando non esclude, la possibilità di graduare la stessa adeguandola alle effettive responsabilità degli autori delle condotte illegittime"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha demandato all'Autorità di eliminare *"tale discrasia [...] in sede di ridefinizione degli importi delle sanzioni considerando il valore primario della disposizione di cui all'articolo 15 della L n. 287/90"*, ridefinendo *"gli importi delle stesse alla luce delle considerazioni esposte e dando rilievo al coinvolgimento pieno, medio e lieve di ogni singola impresa coinvolta"*;

VISTO il proprio provvedimento del 20 febbraio 2024, n. 31085 (di seguito anche il "Provvedimento di rideterminazione") con il quale, in ottemperanza alla sopracitata sentenza, l'Autorità ha

rideterminato la sanzione irrogata, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. per la partecipazione all'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato in misura pari a 20.178.636 di euro, nonché la sanzione irrogata, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per la partecipazione all'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato in misura pari a 11.530.649 euro;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (di seguito, "la Sentenza"), Sezione VI, n. 4677/2025, con cui il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso proposto dalle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Ondulato Trevigiano S.r.l., Plurionda S.p.A. e Trevikart S.r.l. avverso il provvedimento dell'Autorità del 20 febbraio 2024, n. 31085 con specifico riferimento alla percentuale di riduzione da applicare alle stesse in relazione al programma di *compliance antitrust* predisposto e attuato;

VISTA, in particolare, la motivazione della Sentenza, con cui il Consiglio di Stato ha disposto che *"appare fondato il ricorso in esame nella sola parte...in cui la società contesta l'atto impugnato laddove non ha inteso applicare un adeguato sconto, avendo la società odierna ricorrente predisposto e attuato un programma di compliance antitrust. Tale sconto appare correttamente applicabile, in termini di esercizio della giurisdizione di merito ex art. 134 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., nella misura del 10 % in luogo del 5 % applicato dall'Autorità"*;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato ha pertanto disposto *"[la] riduzione della sanzione applicata nella misura di un ulteriore 5 %"*;

VISTA la memoria del gruppo Pro-Gest, pervenuta il 16 giugno 2025, con la quale si suggerisce una modalità di ricalcolo delle sanzioni irrogate, la quale tuttavia non è in linea con le chiare e precise indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nella Sentenza sopra richiamata;

CONSIDERATO che tale criterio di rideterminazione risulta puntuale, oggettivo e di applicazione automatica, non lasciando alcun margine discrezionale nell'attuazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza da eseguire;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, in ottemperanza alla Sentenza e in conformità alle indicazioni e ai criteri ivi enucleati, a rideterminare le sanzioni irrogate al gruppo Pro-Gest;

CONSIDERATO che, in conformità ai parametri indicati nella Sentenza, l'ulteriore riduzione delle sanzioni da irrogare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A. per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato ammonta a 1.008.932 euro;

CONSIDERATO altresì che, in conformità a medesimi parametri, l'ulteriore riduzione delle sanzioni da irrogare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato ammonta a 576.532 euro;

RITENUTO, di conseguenza, che la sanzione irrogabile, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A. e Plurionda S.p.A.

per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione dei fogli in cartone ondulato risulta pari a 19.169.704 euro;

RITENUTO altresì che la sanzione irrogabile, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per l'illecito nel mercato della produzione e commercializzazione degli imballaggi in cartone ondulato risulta pari 10.954.117 euro.

DELIBERA

che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare, in solido, alle società Pro-Gest S.p.A., Cartonstrong Italia S.r.l., Ondulato Trevigiano S.r.l., Ondulati Maranello S.p.A., Plurionda S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita di fogli in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 19.169.704 euro (diciannovemilionicentosessantanovemilasettecentoquattro euro), e che la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare in solido alle società Pro-Gest S.p.A., Trevikart S.p.A. e Ondulati Maranello S.p.A. per i comportamenti nel mercato della produzione e vendita degli imballaggi in cartone ondulato alla stessa ascritti nel provvedimento dell'Autorità n. 27849 del 17 luglio 2019, viene rideterminata nella misura di 10.954.117 euro (diecimilioninovecentocinquantaquattromilacentodiciassette euro).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

I857C - ACCORDO TIM-DAZN SERIE A 2021/2024 - RIDETERMINAZIONE DURATA DELL'INFRAZIONE*Provvedimento n. 31593*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 30699, adottato dall'Autorità nell'adunanza del 28 giugno 2023, a conclusione del procedimento istruttorio I857 - Accordo Tim-Dazn Serie A 2021/2024, con cui è stata accertata l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 101, comma 1, TFUE, posta in essere da Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche "TIM") e Dazn Limited/Dazn Media Services S.r.l. (di seguito, anche congiuntamente, "Dazn");

VISTA la sentenza del Tar Lazio, sez. I, dell'11 maggio 2024, n. 9315, con la quale sono stati rigettati integralmente i ricorsi delle società Telecom Italia S.p.A. e delle due società del gruppo DAZN, Dazn Limited e Dazn Media Services S.r.l., aventi a oggetto il provvedimento n. 30699 del 28 giugno 2023;

VISTA la medesima sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024, con la quale sono stati parzialmente accolti i ricorsi riuniti di Fastweb S.p.A. e Sky Italia S.r.l., limitatamente alla individuazione della durata dell'infrazione, *"con obbligo dell'Autorità di riavviare il procedimento istruttorio concludendolo nel rispetto della presente sentenza"*;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3669 del 4 ottobre 2024, secondo la quale *"la riadozione del provvedimento postula la riedizione del procedimento, con le conseguenti garanzie partecipative previste"*;

VISTA la propria delibera del 12 novembre 2024 n. 31372, con la quale l'Autorità ha avviato il procedimento volto alla nuova determinazione della durata dell'infrazione (I857C) nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., delle società Dazn Limited, Dazn Media Services S.r.l. nonché delle altre parti del procedimento I857, ossia le società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Wind Tre S.p.A., Sky Italia S.r.l., Open Fiber S.p.A., Colt Technology Services S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. (già Irideos S.p.A.), Iliad Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., dell'Associazione italiana internet provider, di Federconsumatori - APS, di Codacons - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 5357 del 19 giugno 2025 che ha integralmente respinto il ricorso di Telecom Italia S.p.A. avverso la sentenza del Tar Lazio n. 9315/2024;

VISTA la medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025, nella parte in cui ha accolto il ricorso della società Dazn Media Services S.r.l., in parziale riforma della sentenza appellata e con conseguente annullamento *in parte qua* del provvedimento gravato;

VISTA la medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 5357/2025, nella parte in cui ha parzialmente accolto l'appello della società Dazn Limited, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

VISTA, in particolare, la motivazione della citata sentenza, secondo la quale *“sussiste un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento nella parte in cui l'Autorità ha operato una integrale ricomprensione di tali vendite, senza verificare quale fosse la percentuale di tali vendite dirette che potesse, comunque, ricondursi al 'Deal Memo' nella sola parte contestata e rilevante in parte qua, relativa all'incidenza della provvista finanziaria di Telecom per la partecipazione alla gara e l'aggiudicazione dei diritti. La decisione va, quindi, in parte qua annullata, con l'obbligo dell'AGCM - in sede di riesercizio del potere - di verificare quale sia (e, prima ancora, se vi sia) un'effettiva incidenza del 'Deal Memo' nelle parti contestate dall'AGCM sulle vendite dirette di DAZN, scomputando integralmente tali vendite, ove non sia, invece, possibile effettuare una chiara stima degli incrementi delle vendite dirette derivanti dal 'Deal Memo' in ragione - come spiegato - dell'apporto finanziario alla gara”*.

VISTA la documentazione agli atti dei fascicoli I857 e I857C;

CONSIDERATA l'esigenza di tenere conto, in sede di riesercizio del potere, delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5357/2025;

RITENUTA la necessità di prorogare, a tale scopo, il termine di chiusura del procedimento, attualmente fissato al 30 giugno 2025;

DELIBERA

di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento, al fine di tener conto delle statuizioni di cui alla sentenza del Consiglio di Stato del 19 giugno 2025, n. 5357.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

**1877 - FEDERCONSORZIO DOLOMITI SUPERSKI-VENDITA ONLINE SKIPASS
AREA DOLOMITI***Provvedimento n. 31598*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (di seguito, "TFUE");

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki, in forma abbreviata FederConsorzi Dolomiti SuperSki (c.f. 01151560214, di seguito "Federconsorzio, Superconsorzio" o "FDSK"), è una federazione di Consorzi attivi nell'ambito del super-comprensorio di stazioni sciistiche dolomitiche denominato Dolomiti SuperSki (di seguito, "DSK"), che compone l'omonima *ski-area*.

In particolare, FDSK è una federazione di consorzi sciistici, i cosiddetti Consorzi di zona (o di area o di valle), i quali a loro volta raggruppano - secondo criteri geografici di appartenenza e prossimità - società di gestione di impianti di risalita (società funiviarie), ossia soggetti che, ciascuno in esclusiva per l'infrastruttura di competenza, svolgono l'attività economica di trasporto di persone a mezzo impianti a fune (seggiovie, funivie, cabinovie, *skilift*, ecc.), gestendone in esclusiva l'accesso e quindi la vendita del relativo titolo di viaggio, occupandosi altresì della preparazione e manutenzione delle piste da sci¹.

Nello specifico, FDSK consorzia dodici Consorzi di area (ognuno relativo a un comprensorio sciistico), di seguito descritti, raggruppando, per il loro tramite, circa centocinquanta società funiviarie che gestiscono impianti di risalita; tali impianti sono situati nella regione Trentino Alto-Adige, tranne quelli afferenti ai comprensori di Cortina d'Ampezzo, Monte Civetta e Arabba, che sono invece siti nella regione Veneto.

Tra le altre cose, e ai fini che qui più rilevano, a FDSK è attribuita in esclusiva la vendita *online*² dei titoli di accesso a più impianti, ossia degli *skipass*³, e ciò con riferimento non solo al *super-skipass*

¹ La gestione (in esclusiva) degli impianti di risalita a fune avviene in ragione di un titolo concessorio rilasciato dall'Ente locale di riferimento (nel caso di specie del DSK, le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché la Regione Veneto).

² Quella *offline* è invece demandata ai punti vendita fisici (sportelli di biglietteria) presenti nelle località sciistiche interessate nei vari comprensori di zona.

³ Lo *skipass* è titolo di accesso (o di ingresso o di viaggio) per usufruire dei servizi di risalita e può essere acquistato sia per un singolo impianto sia, soprattutto, per più impianti, gestiti da diverse società funiviarie, le quali si accordano per la formulazione di un unico prezzo complessivo (quello appunto dello *skipass*, che consente l'accesso a tutte le strutture di

DSK (quello, cioè, che consente di usufruire di tutti gli impianti presenti nella *ski-area* DSK), ma anche ai singoli *skipass* di area o di zona (quelli, cioè, afferenti ai dodici comprensori/consorzi riuniti nel FDSK singolarmente presi)⁴, in entrambi i casi per tutte le possibili validità temporali (giornaliera, pluri-giornaliera e stagionale).

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il FDSK ha realizzato ricavi totali pari a 16,1 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

2. I dodici Consorzi di zona consorziati nel FDSK sono di seguito descritti.

3. Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina, con denominazione abbreviata C.E.I.F. (c.f. 00637620253, di seguito "Consorzio Cortina"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore e Auronzo/Misurina.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Cortina ha realizzato ricavi totali pari a 1,5 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

4. Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz, in forma abbreviata Skirama Plan de Corones - Kronplatz (c.f. 01151130216, di seguito "Consorzio Corones"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Plan de Corones - Kronplatz.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Corones ha realizzato ricavi totali pari a 8,4 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

5. Consorzio impianti a fune Alta Badia (c.f. 01150530218, di seguito "Consorzio Badia"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche dell'Alta Val Badia.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Badia ha realizzato ricavi totali pari a 5,0 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

6. Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi (c.f. 00684590219, di seguito "Consorzio Gardena"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche della Val Gardena e dell'Alpe di Siusi.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Gardena ha realizzato ricavi totali pari a 8,1 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

7. Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza (c.f. 01050660222, di seguito "Consorzio Fassa"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche della Val di Fassa e di Carezza.

risalita presenti in un determinato comprensorio sciistico, delimitato secondo criteri di appartenenza e di prossimità geografica), che verrà poi retrocesso e redistribuito ai singoli gestori di impianti del comprensorio interessato, secondo gli accordi tra di essi intercorsi. Lo *skipass* è generalmente diversificato in termini di prezzo per categoria di utenza (tipicamente *junior*, adulti e *senior*) e può avere una validità giornaliera, pluri-giornaliera (tipicamente settimanale per il caso classico della cosiddetta settimana bianca, ma anche di due giorni, tre giorni, quattro giorni, ecc.) o stagionale (valevole, cioè, per l'intera stagione sciistica).

⁴ In questo caso, infatti, provando ad acquistare lo *skipass* sul sito *web* di un Consorzio di zona, si viene reindirizzati al sito del FDSK.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Fassa ha realizzato ricavi totali pari a 4,2 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

8. Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino, in forma abbreviata Consorzio impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino (c.f. 01053370225, di seguito "Consorzio Pellegrino"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche dell'Alpe Lusia e di San Pellegrino.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Pellegrino ha realizzato ricavi totali pari a 1,7 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

9. Consorzio impianti a fune Civetta (c.f. 00807460258, di seguito "Consorzio Civetta"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche del Monte Civetta.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Civetta ha realizzato ricavi totali pari a 1,4 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

10. Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada (c.f. 01074400258, di seguito "Consorzio Arabba"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Arabba e del massiccio della Marmolada.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Arabba ha realizzato ricavi totali pari a 2,9 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

11. Consorzio 3 Zinnen Dolomites (c.f. 01150180212, di seguito "Consorzio 3Cime"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche del massiccio delle Tre Cime di Lavaredo.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio 3Cime ha realizzato ricavi totali pari a 2,2 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

12. Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen (c.f. 01058800226, di seguito "Consorzio Fiemme"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche della Val di Fiemme e di Obereggen.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Fiemme ha realizzato ricavi totali pari a 3,8 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

13. Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle (c.f. 01064200221, di seguito "Consorzio Castrozza"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di San Martino di Castrozza e del Passo Rolle.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Castrozza ha realizzato ricavi totali pari a 1,0 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

14. Consorzio Rio Pusteria - Bressanone (c.f. 01150960217, di seguito "Consorzio Pusteria"), è il Consorzio di valle afferente alle località sciistiche di Rio Pusteria e Bressanone.

In accordo ai dati di bilancio da fonte camerale, nell'esercizio chiuso al 31 maggio 2024 il Consorzio Pusteria ha realizzato ricavi totali pari a 1,6 milioni di euro, per i servizi resi ai propri consorziati.

II. LA SEGNALAZIONE

15. In data 25 novembre 2024, con successive integrazioni in data 25 febbraio e 16 aprile 2025, è pervenuta, da parte della società SportIt S.r.l. (di seguito, “SPIT”), una segnalazione inerente a una possibile restrizione concorrenziale, in particolare sotto forma di intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE, che deriverebbe dai comportamenti posti in essere dal Federconsorzio.

16. SPIT, che opera con licenza da agenzia viaggi e *tour operator*, è una *tech-travel agency* nata nel 2016, attiva nell’ambito del turismo sportivo e - con specifico riferimento alla piattaforma denominata SnowIt (di seguito, “SNIT”), interessata dalle condotte oggetto di segnalazione e sviluppata da SPIT sia come *app* che come sito *web* - del turismo invernale, in particolare sciistico.

17. La piattaforma SNIT è un *marketplace* che consente all’utente-sciatore di acquistare *online* servizi legati al mondo dello sci, quali principalmente: i titoli di viaggio per il trasporto sugli impianti di risalita (in particolare gli *skipass*); il noleggio dell’attrezzatura per la pratica di sci e *snowboard*; le lezioni di sci e *snowboard* presso scuole sci; la partecipazione ad altre esperienze legate alla montagna (quali, ad esempio, ciaspolate, escursioni in slitta, parapendio o altre escursioni, pattinaggio su ghiaccio); il soggiorno (alloggio e ristorazione) nelle località montane italiane interessate.

Si tratta, dunque, di una piattaforma di vendita integrata *online* di *skipass* e servizi a valore aggiunto correlati allo sci (VAS - Value Added Services). Con specifico riferimento allo *skipass*, grazie all’integrazione diretta con i sistemi di biglietteria delle stazioni sciistiche *partner* (convenzionate), SNIT consente agli acquirenti-sciatori di acquistare lo *skipass* in modalità *online* direttamente dal sito *web* o dall’app, con la possibilità di utilizzare un’unica tessera (*keycard* con tecnologia Rfid, denominata SnowItCard) per l’accesso diretto agli impianti di risalita⁵.

18. La vendita *online* di *skipass* è, dunque, il *focus* dell’attività di SPIT tramite SNIT, che quindi si pone come piattaforma di intermediazione di proprietà di terzi (rispetto al Federconsorzio e ai Consorzi di zona).

Al riguardo, il segnalante ha evidenziato come il canale delle vendite *online* risulti avere un’incidenza sempre maggiore nella commercializzazione di *skipass*, arrivando a pesare, a livello nazionale, per circa il 30% del totale delle vendite. E ciò anche alla luce dei vantaggi che il canale di vendita *online* può offrire rispetto alle biglietterie fisiche in termini di costi di gestione, di accessibilità e di tempistica di attesa⁶.

19. La segnalazione di SPIT trae origine dal rifiuto, continuato nel tempo, da parte di FDSK di addivenire a un accordo commerciale ai fini dell’inserimento, nel proprio portafoglio di servizi offerti agli sciatori, anche del super-*skipass* DSK valevole per la *ski-area* DSK, mediante in

⁵ Nel dettaglio, la SnowItCard è una *card skipass* dotata di tecnologia Rfid che permette di andare direttamente sulle piste da sci senza necessità di passare dalla cassa della stazione sciistica.

Il caricamento dello *skipass* sulla SnowItCard avviene grazie all’integrazione di SNIT con i sistemi di cassa e di biglietteria delle stazioni sciistiche *partner*. In particolare, ogni SnowItCard è dotata di un *chip* numerato univoco che viene letto dal tornello dell’impianto sciistico di primo accesso (che deve essere connesso alla rete *internet*), il quale carica sulla carta il titolo *skipass* precedentemente acquistato *online* dal cliente (tramite sito *web* o *app*); da questo momento, le informazioni relative alla validità dello *skipass* sono scritte digitalmente sulla SnowItCard, e possono quindi essere lette anche dai tornelli periferici del comprensorio (anche non connessi alla rete *internet*).

⁶ In aggiunta, si consideri che, secondo quanto rinvenibile su *web*, nel caso degli *skipass* della *ski-area* DSK, il loro acquisto *online* garantisce uno sconto del 5% rispetto al prezzo *offline*.

particolare l'integrazione di tale commercializzazione *online* nella descritta piattaforma SNIT. Similmente, SPIT ha rappresentato di aver avviato contatti, tutti infruttuosi, anche con vari comprensori aderenti a FDSK per i rispettivi *skipass* di zona.

20. La segnalata fattispecie di intesa restrittiva risulterebbe in particolare nella forma di decisione di associazione di imprese (tenuto conto della natura associativa/aggregativa del Federconsorzio), con oggetto o effetto restrittivo.

Nel caso di specie, il Federconsorzio, in virtù dei poteri conferiti dai soggetti consorziati (i Consorzi di zona e a cascata le imprese funiviarie), detiene l'esclusiva nella vendita *online* di *skipass* riferiti sia all'intera area Dolomiti Superski che ai singoli comprensori aderenti. In quest'ottica, la condotta di diniego a contrarre di FDSK, unitamente all'impossibilità per SPIT di stringere accordi commerciali direttamente con i singoli consorziati per la commercializzazione degli *skipass* di area, sarebbe in grado di ostacolare l'attività di SPIT (e di eventuali altri soggetti che intendano esercitare attività analoghe) di vendere servizi di turismo sportivo invernale in *bundle*.

21. In merito alla consistenza dell'eventuale intesa, SPIT ha sottolineato come, a prescindere dalla definizione geografica del mercato, le stazioni sciistiche rientranti nel Dolomiti SuperSki siano di particolare importanza in termini di prestigio, attrattività, flussi di sciatori, servizi offerti e, quindi, di profittabilità, e costituiscano perciò quantomeno una parte significativa del mercato rilevante.

III. LO STATUTO DEL FEDERCONSORZIO

22. Lo Statuto del Federconsorzio risulta di primaria importanza per l'analisi delle possibili restrizioni concorrenziali derivanti da quanto segnalato da SPIT.

23. La prima disposizione statutaria che viene in rilievo è l'articolo 4 (rubricato *Obiettivi e scopi della Federazione dei Consorzi di zona Dolomiti Superski*), e segnatamente il suo comma 2⁷, che si

⁷ Articolo 4(2): "In relazione a quanto indicato nel Preambolo [cfr. *infra* in nota] del presente articolo, vengono demandati, ai sensi del presente statuto, alla FEDERCONSORZI DOLOMITI SUPERSKI, attraverso i propri organi consortili, i compiti operativi per l'attuazione degli scopi ed obiettivi sopra individuati nonché quelli riguardanti:

a) la promozione, il coordinamento e la definizione della politica generale dei prezzi per i servizi di trasporto di persone a mezzo impianti a fune, tramite l'emissione di titoli di trasporto aventi validità in tutto l'ambito dei territori indicati nell'art. 1;

b) la determinazione del "prezzo formula" necessario per il riconoscimento a favore delle imprese mandanti, che riconoscano sui rispettivi impianti di risalita la validità dei titoli di viaggio emessi dalla Federconsorzi Dolomiti Superski o dei singoli consorzi di zona, delle somme spettanti alle imprese mandanti, attraverso i rispettivi Consorzi di zona, in sede di ripartizione dei proventi derivanti dalle vendite dei citati titoli di viaggio;

c) il coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti, in relazione ai mandati ricevuti dalle rispettive imprese consorziate per i servizi di trasporto di persone a mezzo impianti a fune tramite l'emissione di titoli di trasporto aventi validità esclusivamente nei rispettivi ambiti territoriali, tenendo conto delle rispettive particolari situazioni ed esigenze economico-commerciali, al fine di evitare che queste politiche possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza o controproducenti per l'esercizio dei mandati ricevuti nel perseguimento dell'interesse generale dei Consorzi di zona aderenti e delle rispettive imprese ad essi consorziate [enfasi aggiunta];

d) la disciplina dell'ambito operativo dei singoli Consorzi di zona, ivi compreso quello afferente alla gestione dei mandati con o senza rappresentanza, in particolare quelli inerenti l'emissione e la vendita dei titoli di viaggio, della riscossione dei relativi proventi e della susseguente retrocessione attraverso i Consorzi di zona dei medesimi alle imprese mandanti con particolare riferimento alla circoscrizione territoriale della dislocazione degli impianti di trasporto di persone delle imprese consorziate; eventuali modifiche degli ambiti territoriali operativi di competenza dei Consorzi di zona aderenti nonché i trasferimenti di impianti di risalita, aziende o lo spostamento di aree sciistiche in zone di competenza di altro Consorzio aderente dovranno essere preventivamente approvati dall'Assemblea dei Consorzi di zona;

e) il controllo e l'accertamento del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, sia dai Consorzi di zona aderenti che dalle imprese, tramite il presente Statuto o tramite i diversi mandati ricevuti o eventuali altri atti, nonché in relazione alle varie disposizioni regolarmente impartite dagli organi della Federconsorzi Dolomiti SuperSki; alla commissione di

incentra sostanzialmente sulle politiche di prezzo degli *skipass*, sia quello generale (ossia il super-*skipass* DSK) che quelli di zona.

24. Il super-*skipass* DSK, avendo validità in tutti i Consorzi di area, è chiaramente di competenza della Federazione di tali Consorzi (ossia del FDSK), il quale ne disciplina quindi la politica dei prezzi (lettera a)) nonché la redistribuzione, tra le società funiviarie consorziate, dei proventi derivanti dalla sua vendita (lettera b)).

In base allo Statuto, tuttavia, i poteri del Federconsorzio si estendono anche alle politiche commerciali riguardanti i singoli Consorzi di zona e, specificamente, la determinazione delle tariffe degli *skipass* di zona e la loro commercializzazione.

25. Rientra tra i “*compiti operativi*” del FDSK, infatti, il “*coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti*” (enfasi aggiunta, qui come nel seguito), e ciò “*tenendo conto delle rispettive particolari situazioni ed esigenze economico-commerciali*” e con l’obiettivo di “*evitare che queste politiche possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza o controproducenti*” rispetto all’interesse generale dei Consorzi di area e delle rispettive imprese consorziate (lettera c))⁸.

Risulta, altresì, compito del FDSK “*la disciplina dell’ambito operativo dei singoli Consorzi di zona*”, con particolare riferimento alla vendita degli *skipass*, alla riscossione dei relativi proventi e alla loro successiva retrocessione alle imprese funiviarie di zona (lettera d)).

Il Superconsorzio, inoltre, ha il compito di controllare e vigilare in merito al corretto adempimento delle obbligazioni statutarie assunte dai Consorzi di zona e dalle rispettive imprese che gestiscono gli impianti di trasporto (lettera e)), prevedendosi anche “*eventuali sanzioni economiche*” in un apposito regolamento da approvare avente il fine di “*garantire uniformità di comportamento*” (lettera f)).

26. Anche l’articolo 5 dello Statuto (rubricato *Modalità e criteri di adesione alla Federazione dei Consorzi di zona Dolomiti Superski*), e segnatamente il suo comma 1⁹, contiene disposizioni di

controllo, di cui al successivo articolo 18.1 numero 2), viene demandata la vigilanza delle obbligazioni assunte dai Consorzi di zona aderenti e dalle imprese mandanti;

f) l’approvazione di un regolamento che disciplini, al fine di garantire uniformità di comportamento, eventuali particolari obblighi ed eventuali sanzioni economiche anche a carico delle imprese aderenti ai Consorzi di zona” (enfasi aggiunta).

Preambolo: “La Federconsorzi Dolomiti SuperSki, riunendo diversi Consorzi di zona ad essa aderenti e le rispettive imprese consorziate, si prefigge di valorizzare e sviluppare nel territorio individuato al precedente articolo 1, l’offerta turistica in ambito del trasporto di persone a mezzo impianti a fune, in particolare mediante l’emissione di titoli di viaggio aventi validità sugli impianti in gestione delle imprese consorziate ai diversi Consorzi di zona aderenti, nonché mediante l’applicazione di una disciplina armonizzata delle strategie di marketing, promozionali per i diversi territori facenti parte del comprensorio dolomitico, il tutto sempre nel rispetto della libera concorrenza fra le medesime imprese consorziate”.

⁸ Si osserva, al riguardo, che un analogo caveat è presente anche nel citato Preambolo dell’articolo 4: “il tutto sempre nel rispetto della libera concorrenza fra le medesime imprese consorziate” (cfr. nota 7).

⁹ Articolo 5(1): “Possono aderire alla Federconsorzi Dolomiti SuperSki consorzi di imprenditori, che esercitano ordinariamente l’attività di trasporto di persone a mezzo impianti a fune; tali consorzi devono possedere i seguenti requisiti:

- l’ambito territoriale operativo deve essere omogeneo geograficamente e deve essere ricompreso in quello previsto nell’art 1 del presente Statuto, salvo specifiche deroghe approvate dall’Assemblea dei consorzi di zona della Federconsorzi Dolomiti SuperSki;

- i relativi contratti consortili dovranno almeno rispecchiare i principi e gli scopi della Federconsorzi Dolomiti SuperSki e risultare in armonia con i provvedimenti di carattere generale da quest’ultima emanati; in relazione a quanto precede, l’ambito territoriale operativo, il funzionamento tecnico del consorzio di zona, la determinazione dei contributi e la disciplina della liquidazione dovranno essere conformi alle direttive o provvedimenti emanati dalla Federconsorzi Dolomiti SuperSki;

rilievo a fini concorrenziali. Oltre al fatto che i Consorzi di area devono risultare in linea col Federconsorzio (*“rispecchiare i principi e gli scopi [...] risultare in armonia [...] conformi alle direttive o provvedimenti”*)¹⁰, essi devono prestare *“formale impegno”* a non stipulare, se non previa autorizzazione del Federconsorzio, *“convenzioni”* inerenti alla vendita di *skipass* e *“accordi tariffari”* con soggetti (enti o organizzazioni) *“che abbiano per oggetto un’attività analoga od affine”* a quella del FDSK. *“Analogo obbligo”*, inoltre, deve essere inserito negli Statuti dei vari Consorzi di zona, al fine di vincolare al medesimo impegno anche le singole imprese funiviarie consorziate.

27. Di rilievo, infine, risulta anche l’articolo 7 dello Statuto del Superconsorzio (rubricato *Esclusione*), e segnatamente il suo comma 1¹¹, che disciplina le cause di esclusione dal FDSK di un Consorzio di area aderente. Tra queste, oltre ad alcune di tenore *standard* (liquidazione, mora nei pagamenti, impossibilità di funzionamento) e ad altre legate al rispetto della conformità al FDSK (mancata accettazione delle sue deliberazioni; comportamento incompatibile o in contrasto con i suoi indirizzi generali; inadempimento alle obbligazioni assunte), spicca la causa di esclusione di cui alla lettera g), ossia l’adesione a enti *“che abbiano per oggetto sociale obiettivi in concorrenza o contrasto con quello della Federconsorzi Dolomiti SuperSki ed in violazione alle previsioni di cui al precedente articolo 5.1”* (cfr. l’articolo appena sopra descritto).

IV. VALUTAZIONI

IV.1. Il mercato rilevante

28. In aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è successiva all’individuazione dell’intesa, in quanto sono l’ampiezza e l’oggetto dell’intesa stessa a circoscrivere il mercato e dunque l’ambito, sotto il profilo merceologico e territoriale, entro il quale viene commesso l’illecito. Tale definizione, pertanto, è funzionale all’individuazione del contesto economico e giuridico nel quale l’intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività.

- prestazione di formale impegno di non stipulare, se non previa autorizzazione della Federconsorzi Dolomiti SuperSki, convenzioni inerenti la vendita di titoli di trasporto analoghi a quelli emessi dalla Federazione Dolomiti SuperSki, ad accordi tariffari con altri enti, organizzazioni che abbiano per oggetto un’attività analoga od affine a quella della Federconsorzi Dolomiti SuperSki o che svolgano un’attività industriale o convenzionale nell’ambito del trasporto di persone in genere. Analogo obbligo dovrà essere inserito nello Statuto del Consorzio di zona, in modo che vi siano tenuti anche le singole imprese consorziate”.

¹⁰ Una previsione di tenore analogo è contenuta anche nell’articolo 6 (che fornisce *“Indirizzi per il contenuto degli Statuti dei Consorzi di zona”*), e segnatamente nel suo comma 1: *“Al fine di garantire una sostanziale omogeneità delle regole consortili, degli indirizzi gestionali per le singole imprese consorziate nonché dei requisiti di ammissione di imprese esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune ai Consorzi di zona aderenti, la Federconsorzi Dolomiti SuperSki potrà individuare norme o criteri omogenei, a cui dovranno essere adeguati gli Statuti, i regolamenti o le delibere dei Consorzi di zona”*.

¹¹ Articolo 7(1): *“Il Consorzio aderente può essere escluso dalla Federconsorzi Dolomiti SuperSki per: a) liquidazione sia di diritto che di fatto dell’organizzazione; b) mora nel versamento dei contributi o dei concorsi spese; c) mancata accettazione e/o inadempimento delle deliberazioni prese legalmente dagli organi della Federazione; d) inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto consortile; e) comportamento ritenuto incompatibile con lo spirito dell’iniziativa federativa consortile o che si ponga in contrasto con gli indirizzi generali deliberati dalla Assemblea dei Consorzi di zona; f) impossibilità del funzionamento dell’organizzazione consortile aderente; g) adesione ad enti che abbiano per oggetto sociale obiettivi in concorrenza o contrasto con quello della Federconsorzi Dolomiti SuperSki ed in violazione alle previsioni di cui al precedente articolo 5.1”*.

29. Ciò premesso, nel caso di specie l'intesa riguarda la fornitura di servizi di trasporto di persone a mezzo impianti di risalita a fune nelle aree afferenti al FDSK, dove praticare sport invernali (nello specifico sci e *snowboard*), ai quali è associato il relativo titolo di trasporto (lo *skipass*).

30. Si evidenzia al riguardo che la notorietà dell'area sciistica del Dolomiti SuperSki, il suo prestigio e la sua attrattività derivanti dall'ampia gamma di piste, località montane e servizi offerti, la connotano senza dubbio come un'area di particolare importanza nell'ambito del mondo del turismo invernale sciistico. Infatti, si tratta di una delle principali destinazioni per una vacanza sulla neve, che attira in ogni stagione sciistica un elevato numero di sciatori e costituisce un *brand* molto riconosciuto tra gli appassionati, sia in Italia che all'estero.

IV.2. La qualificazione dell'intesa

31. Sulla base della documentazione agli atti, i comportamenti descritti possono essere delineati sotto forma di intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE sotto forma di un accordo di commercializzazione congiunta, tipizzato nei pertinenti orientamenti comunitari quale uno dei possibili accordi di cooperazione orizzontale¹².

32. In particolare, avendo a mente le previsioni statutarie sopra descritte, l'accordo di commercializzazione congiunta appare comportare due apprezzabili restrizioni della concorrenza: la prima concernente la definizione da parte del Federconsorzio del prezzo degli *skipass* dei comprensori di area; la seconda riguardante i vincoli gravanti sui Consorzi di area in termini di distribuzione dei propri *skipass* attraverso soggetti terzi.

33. Al riguardo, si precisa che, in disparte ogni considerazione in merito alla eventuale illiceità dell'aggregazione nel più ampio super-comprensorio DSK delle singole aree sciistiche della *ski-area* in argomento (tramite i Consorzi di zona), con la connessa definizione di un titolo di trasporto unico (il *super-skipass* DSK), il nucleo fondamentale della possibile violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, qui oggetto di considerazione, discende dalla limitazione delle prerogative dei singoli Consorzi di zona, che deriva dalle modalità (statutarie) con le quali viene disciplinata tale sopra-aggregazione. Ciò, in particolare, in termini di autonomia di definizione delle proprie politiche strategiche e commerciali.

34. Infatti, i singoli Consorzi di zona devono essere liberi di poter determinare autonomamente la propria strategia imprenditoriale e commerciale rispetto al Federconsorzio, cosa che invece non accade.

Rileva sul punto che lo Statuto del Federconsorzio non appare limitarsi a quanto strettamente connesso alla disciplina del solo *super-skipass* DSK, ma sembra travalicare questi confini per accentrare su di sé e controllare le strategie di prezzo di tutti i Consorzi di zona, in particolare attraverso la definizione anche dei prezzi degli *skipass* di ciascun Consorzio.

Al riguardo, viene in rilievo quanto disposto dall'articolo 4(2) dello Statuto, dove si precisa che rientra tra i compiti operativi del Superconsorzio il "*coordinamento della politica tariffaria praticata dai Consorzi di zona aderenti*", tenendo conto delle rispettive situazioni ed esigenze economico-commerciali, attribuendosi altresì il diritto di valutare cosa possa risultare controproducente rispetto all'interesse generale dei Consorzi di area e delle rispettive imprese consorziate.

¹² Cfr. Comunicazione della Commissione europea n. 4752/2023 "*Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale*".

35. Inoltre, ai sensi dell'articolo 5(1) dello Statuto, i Consorzi di zona devono prestare formale impegno a non stipulare, se non previa autorizzazione del Federconsorzio, “*convenzioni*” inerenti alla vendita di *skipass* e “*accordi tariffari*” con soggetti “*che abbiano per oggetto un’attività analoga od affine*” a quella del FDSK, e quindi in concorrenza con quest’ultimo¹³.

Si tratta, di fatto, di una pattuizione di non concorrenza, che sostanzialmente attribuisce al FDSK il potere di bloccare qualsiasi autonoma iniziativa commerciale dei dodici Consorzi di zona avente quale controparte soggetti terzi ritenuti concorrenti del Federconsorzio stesso, compresa quindi la possibilità di vendere i singoli *skipass* sul canale *on line* attraverso la piattaforma di SPIT, nella misura in cui SPIT può ritenersi concorrente di FDSK quando quest’ultimo sia attivo anche in vendite abbinate agli *skipass* (ad esempio, mediante il proprio sito *web*).

36. I poteri attribuiti per via statutaria al Federconsorzio sono anche assistiti da misure di controllo e coercitive nei confronti dei dodici Consorzi aderenti (sempre articolo 4 nonché articolo 7(1)). FDSK, infatti, ha il compito di controllare e vigilare sul corretto adempimento delle obbligazioni statutarie assunte dai Consorzi di zona e dalle rispettive imprese consorziate, prevedendosi anche la possibilità di sanzioni economiche in un regolamento da approvare avente il fine di “*garantire uniformità di comportamento*” (art. 4(2), lett. f).

Si ricorda anche che l’articolo 6(1) stabilisce come “*la Federconsorzi Dolomiti SuperSki potrà individuare norme o criteri omogenei, a cui dovranno essere adeguati gli Statuti, i regolamenti o le delibere dei Consorzi di zona*”.

In aggiunta, tra le cause di esclusione dal Superconsorzio di un Consorzio di area aderente, spicca l’eventualità in cui il secondo aderisca a soggetti concorrenti del primo, nonché violi le previsioni di cui all’articolo 5(1) e alla clausola di non concorrenza ivi delineata.

37. Né, in merito a tutto quel che precede, può attribuirsi rilievo esimente alla previsione per cui il Federconsorzio, con il suo operato, garantirebbe il rispetto della normativa a tutela della concorrenza (avendo l’obiettivo di “*evitare che queste politiche [quelle tariffarie dei Consorzi di area] possano risultare in contrasto con i principi di libera concorrenza [...] il tutto sempre nel rispetto della libera concorrenza fra le medesime imprese consorziate*”, come da articolo 4 e suo Preambolo). Si tratta infatti, all’evidenza, di una previsione generica, non circostanziata né assistita dalla definizione di particolari misure al riguardo, che può essere ritenuta, quantomeno allo stato degli atti, una mera affermazione formale.

38. Il quadro sin qui evidenziato delinea una cooperazione tra concorrenti (con ciò intendendosi i singoli Consorzi di area, a loro volta espressione di diverse imprese funiviarie, per il tramite del FDSK) tanto nella determinazione del prezzo quanto nella distribuzione e promozione dei rispettivi *skipass*, ossia un accordo di commercializzazione congiunta (detta anche in comune) da valutarsi in relazione alle funzioni oggetto della cooperazione.

Infatti, nel caso in cui alcuni concorrenti stipulino un accordo di commercializzazione in comune dei loro prodotti (*skipass* nel caso di specie), sussiste il rischio che tale accordo possa avere un oggetto restrittivo della concorrenza, in particolare laddove, come nel caso in esame, le funzioni di commercializzazione coinvolte siano particolarmente estese, potendo prevedere la scelta comune di

¹³ Si ricorda che un “*analogo obbligo*” deve anche essere inserito negli Statuti dei vari Consorzi di zona, al fine di vincolare al medesimo impegno anche le singole imprese funiviarie a essi consorziate (sempre articolo 5(1)).

tutti gli aspetti commerciali relativi alla vendita dei prodotti, ivi compreso il prezzo (in accordo al sopra descritto articolo 4(2) dello Statuto federconsortile).

39. In questi casi, ossia laddove l'accordo di commercializzazione congiunta tra concorrenti preveda anche la fissazione in comune dei prezzi, esso risulta suscettibile di restringere la concorrenza per oggetto. Ciascuna parte dell'accordo dovrebbe infatti, in linea di principio, restare libera di decidere in maniera indipendente se aumentare o ridurre il prezzo del proprio *skipass* sulla base di autonome considerazioni in merito alla domanda di mercato.

40. D'altro canto, qualora venisse meno il vincolo che grava sulle autonome scelte economiche e strategiche dei singoli Consorzi di zona, è ragionevole ritenere che potrebbe scaturirne una situazione di concorrenzialità ben più dinamica, sia nei riguardi delle stazioni sciistiche extra-DSK che tra gli stessi Consorzi di zona.

41. Al contrario, i singoli Consorzi di zona, pur potenzialmente volendo, non risultano di fatto liberi di trattare in autonomia - con i soggetti eventualmente interessati, quali nel caso di specie SPIT - la commercializzazione dei propri *skipass* di zona.

42. Inoltre, l'accordo di commercializzazione in questione appare costituire un presumibile freno all'innovazione e allo sviluppo tecnologico che piattaforme tecnologiche e innovative - quali, ad esempio, SNIT - potrebbero stimolare (si pensi, ad esempio, alla modalità *pay-per-use*, alla possibile applicazione di algoritmi e sistemi di prezzo dinamici che consentano di far variare il prezzo dello *skipass* in base alla data del suo acquisto, nonché alla possibilità per gli sciatori di comparare i prezzi di *skipass* e di servizi correlati nelle stazioni sciistiche italiane, con opportunità di analisi e selezione su un'unica piattaforma).

IV.3. Conclusioni

43. In conclusione, l'accordo di commercializzazione congiunta cui partecipano il Federconsorzio e i dodici Consorzi di area aderenti, avuto particolare riguardo ad alcune previsioni dello Statuto consortile inerenti la definizione dei prezzi e la politica di distribuzione degli *skipass* di valle, appare configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'art. 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le sopra delineate condotte delle Parti sono suscettibili di configurare un'intesa in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE, come sopra descritta;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di: Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki; Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d'Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle;

Consorzio Rio Pusteria - Bressanone; per accertare l'esistenza di un'intesa in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell'articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'esercizio da parte dei rappresentanti legali delle Parti, o di persone da esse delegate, del diritto di essere sentite, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Credito Assicurazioni Poste Servizi Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Oliva;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Credito Assicurazioni Poste Servizi Turismo e Sport del Dipartimento Concorrenza - 2 di questa Autorità dai legali rappresentanti delle Parti, nonché da persone da essi delegate;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2027.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

C12688 - ITALGAS/2I RETE GAS

Provvedimento n. 31587

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il provvedimento n. 31476 del 6 marzo 2025 (di seguito, "Provvedimento"), con cui l'Autorità ha deliberato l'autorizzazione con condizioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte di Italgas S.p.A. del controllo esclusivo di 2i Rete Gas S.p.A.;

VISTA la comunicazione del 13 giugno 2025 da parte del *Monitoring Trustee* incaricato del monitoraggio delle procedure di cessione di cui al deliberato del Provvedimento, , contenente un'istanza di proroga di quindici giorni del termine per la presentazione delle offerte vincolanti da parte dei terzi interessati (dal 21 agosto 2025 al 5 settembre 2025), per tenere in considerazione il rallentamento delle attività aziendali nel periodo estivo e garantire così la massima efficace partecipazione alle procedure suddette da parte dei soggetti terzi interessati;

CONSIDERATO che l'istanza appare ragionevole e coerente con la finalità di consentire e agevolare la più ampia partecipazione possibile alle procedure di cessione, senza al tempo stesso prolungare di un tempo eccessivo la realizzazione delle dismissioni previste;

CONSIDERATO che tale finalità volta ad assicurare la più ampia partecipazione alle procedure appare meglio raggiunta suddividendo il termine di 15 (quindici) giorni aggiuntivi richiesto tra prima e seconda fase (una settimana aggiuntiva nella prima fase e otto giorni aggiuntivi nella seconda), per consentire anche l'estensione del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori, senza pregiudicare la conclusione entro un termine ragionevole delle cessioni;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica del provvedimento n. 31476 del 6 marzo 2025, nella parte in cui dettaglia le tempistiche inerenti alla procedura di cessione degli *asset* a cui l'autorizzazione dell'operazione è stata condizionata;

RITENUTO, in particolare, di procedere alla modifica del provvedimento n. 31476 del 6 marzo 2025 sostituendo, al punto I. A. ("Misure Dismissive"), paragrafo n. 8) ii) del dispositivo del Provvedimento le parole "30 giorni" con le parole "37 giorni" (con conseguente spostamento del termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori dal 7 luglio 2025 al 14 luglio 2025) e al paragrafo n. 8) iii) del dispositivo del Provvedimento le parole "45 giorni" con le parole "53 giorni" (con conseguente spostamento del termine ultimo per la consegna delle offerte vincolanti da parte degli operatori dal 21 agosto 2025 al 5 settembre 2025);

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

di modificare il provvedimento del 6 marzo 2025, n. 31476, pubblicato nel Bollettino n. 10 del 17 marzo 2025 sostituendo, al punto I. A. (“Misure Dismissive”), paragrafo n. 8) ii) del dispositivo del Provvedimento le parole “30 giorni” con le parole “37 giorni” (con conseguente spostamento del termine per la presentazione della manifestazione di interesse da parte degli operatori dal 7 luglio 2025 al 14 luglio 2025) e al paragrafo n. 8) iii) del dispositivo del Provvedimento le parole “45 giorni” con le parole “53 giorni” (con conseguente spostamento del termine ultimo per la consegna delle offerte vincolanti da parte degli operatori dal 21 agosto 2025 al 5 settembre 2025).

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12711 - HERA/AIMAG*Provvedimento n. 31588*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento del Consiglio (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Hera S.p.A., pervenuta il 10 marzo 2025;

VISTA la propria delibera del 31 marzo 2025, n. 31514, con la quale è stato avviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, il procedimento nei confronti delle società Hera S.p.A. e AIMAG S.p.A.;

VISTA la comunicazione del 12 maggio 2025, successivamente integrata in data 3 giugno 2025, con la quale Hera S.p.A. ha presentato una proposta di rimedi per rispondere ad alcune delle preoccupazioni concorrenziali evidenziate dall'Autorità;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Le Parti

1. Hera S.p.A. (di seguito anche "Hera"; codice fiscale 04245520376) è la società *holding* al vertice dell'omonimo gruppo societario *multiutility* attivo nel settore energetico (produzione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas naturale), nella gestione integrata delle risorse idriche (acquedotto, fognature e depurazione), nel settore ambientale (raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti) e nel settore dell'illuminazione pubblica. Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo Hera in Italia è stato pari a circa [10-20]* miliardi di euro.

2. AIMAG S.p.A. (di seguito, "AIMAG" o "Target"; codice fiscale 00664670361) è la società *holding* al vertice dell'omonimo gruppo societario attivo nei settori dei servizi idrici, ambientali, energetici e di pubblica illuminazione. La maggioranza del capitale sociale di AIMAG rappresentato da azioni ordinarie appartiene a ventuno Comuni siti nelle Province di Modena e Mantova. Hera è già presente nella compagine sociale di AIMAG, dopo aver acquisito, nel 2009, azioni ordinarie in misura pari al 25% del capitale sociale di AIMAG ad esito di una procedura competitiva ad evidenza pubblica. Nel 2023, il fatturato consolidato realizzato dal Gruppo AIMAG in Italia è stato pari a circa 400 milioni di euro.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

II. Descrizione dell'operazione

3. L'operazione in esame (di seguito, "Operazione") si articola: (i) in un aumento di capitale in natura da liberarsi mediante il conferimento da parte di Hera in favore di AIMAG di una partecipazione di circa il 45% del capitale sociale di una società controllata da Hera (di seguito, "Newco") a cui verranno trasferite le attività afferenti al servizio idrico integrato della provincia di Modena¹; (ii) nell'aumento della partecipazione di Hera in AIMAG dal 25% a circa il 41%, con i soci pubblici (i.e. i ventuno Comuni siti nelle province di Modena e Mantova) che manterranno la maggioranza del capitale sociale di AIMAG con il 51%; e (iii) nella contestuale adozione di un nuovo modello di *governance* di AIMAG, a valle della quale il suo governo industriale competerà esclusivamente a Hera. Nello specifico, [omissis]. Pertanto, a esito dell'Operazione Hera deterrà il controllo esclusivo su AIMAG.

4. L'Operazione è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione *antitrust* da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dell'autorizzazione prevista nell'ambito della c.d. procedura *Golden Power*.

III. Qualificazione dell'Operazione

5. L'Operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

IV. L'attività istruttoria

6. Nell'adunanza del 31 marzo 2025, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990 nei confronti delle società Hera S.p.A. e AIMAG S.p.A., per procedere a ulteriori approfondimenti al fine di valutare se l'Operazione sia suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza nel mercato interessato. Il provvedimento di avvio è stato notificato alle Parti il 1° aprile 2025². Il 7 aprile 2025 la delibera di avvio del procedimento istruttorio è stata pubblicata sul Bollettino dell'Autorità. Non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione al procedimento.

7. Nel corso dell'istruttoria, è stata effettuata l'audizione dei rappresentanti di Hera e di AIMAG, che ha avuto luogo il 10 aprile 2025³. Nell'ambito di tale incontro, è stata altresì formulata una richiesta di informazioni ai rappresentanti di tali società.

¹ Attualmente in capo a Hera e riguardanti la gestione di 7.300 km di reti al servizio di circa 470.000 mila cittadini.

² Cfr. docc. nn. 4 e 5.

³ Cfr. doc. n. 8.

8. La richiesta degli Uffici, relativa alla condizione finanziaria di AIMAG e a eventuali contatti con altri potenziali acquirenti o *partner* industriali o finanziari, è stata riscontrata il 9 maggio 2025⁴ e successivamente integrata il 12 maggio 2025⁵ e, da ultimo, il 26 maggio 2025⁶.

9. La citata comunicazione del 12 maggio 2025 comprendeva, oltre alle integrazioni relative ai quesiti formulati dall'Autorità, una più generale memoria difensiva e una prima proposta di misure di natura comportamentale, finalizzata a venire incontro alle preoccupazioni concorrenziali ipotizzate nel provvedimento di avvio.

10. Hera ha successivamente inviato un'ulteriore versione delle misure proposte il 3 giugno 2025⁷.

11. Il 10 giugno 2025 è stato comunicato alle Parti il termine infraprocedimentale di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.P.R. n. 217/1998⁸.

V. Le risultanze Istruttorie

V.1. Caratteristiche dell'Operazione

12. L'Operazione consiste nell'acquisizione, da parte di Hera S.p.A., del controllo esclusivo del Gruppo AIMAG. Come menzionato, Hera è già presente in AIMAG con il 25% del capitale sociale. A esito della concentrazione, la partecipazione potrà salire a circa il 41% e verrà contestualmente adottato un nuovo modello di *governance* che comporterà il governo industriale di Hera su AIMAG.

13. In ragione dell'operatività delle Parti, i settori economici interessati dall'Operazione sono quelli: (i) dell'energia elettrica; (ii) del gas naturale, (iii) del teleriscaldamento; (iv) della gestione del calore; (v) dell'efficientamento energetico, (vi) della gestione dei servizi di illuminazione pubblica, (vii) della gestione delle risorse idriche e (viii) della gestione dei rifiuti.

14. Nel provvedimento di avvio, l'Autorità ha rivolto la propria attenzione unicamente al settore della distribuzione del gas naturale e, in particolare, ha ipotizzato possibili criticità concorrenziali dell'Operazione nel mercato della gara futura dell'ambito locale (di seguito "ATEM") di Modena 1, mentre negli ulteriori settori economici interessati la concentrazione non appariva sollevare criticità meritevoli di approfondimento istruttorio.

15. Come ben noto, il servizio di distribuzione di gas naturale⁹, svolto per legge in regime di monopolio legale sulla base di una concessione, tradizionalmente rilasciata a livello comunale, ha dimensione corrispondente con il territorio ricompreso nella concessione stessa. Più specificamente, il servizio di distribuzione di gas naturale consiste nel trasporto di gas naturale nelle reti a media e

⁴ Cfr. doc. n. 11.

⁵ Cfr. doc. n. 12.

⁶ Cfr. doc. n. 13.

⁷ Cfr. doc. n. 14.

⁸ Cfr. doc. n. 16.

⁹ L'attività in esame è definita dall'articolo 2, comma 1, lettera n), Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ("Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144", in G.U.R.I. del 20 giugno 2000, n. 142.) come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti", è riconosciuta quale servizio pubblico, affidato in concessione per un periodo non superiore a dodici anni. Ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto a tutte le altre attività del settore del gas, tra cui anche l'attività di vendita; essa, inoltre, è soggetta a regolazione delle condizioni e tariffe di accesso da parte dell'ARERA.

bassa pressione e nello svolgimento di varie attività connesse alla gestione delle reti medesime, quali: la manutenzione e il potenziamento degli impianti; la gestione del pronto intervento; il bilanciamento fisico e commerciale, la lettura, gestione e aggiornamento dei contatori installati, nonché la realizzazione delle prestazioni tecniche e degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti dei clienti finali.

16. Sebbene l'Operazione comporti la mera sostituzione di un operatore con un altro quale concessionario in ciascuno dei territori interessati in cui operano le Parti (cfr. *infra*), essa può avere, in linea con numerosi precedenti dell'Autorità¹⁰, effetti rilevanti in relazione alla c.d. concorrenza per il mercato.

17. Dal momento che il servizio di distribuzione di gas naturale è svolto in regime di monopolio legale sulla base di una concessione, infatti, l'unica forma di concorrenza possibile è quella relativa alla partecipazione alle gare per l'affidamento delle concessioni venute a scadenza (che consentono, appunto, la concorrenza per il mercato), suddivise in base ad ambiti territoriali minimi (gli ATEM) appositamente individuati¹¹. In base al quadro normativo vigente, e come già affermato nei precedenti dell'Autorità, il relativo mercato rilevante dovrà ritenersi coincidente con ciascuna gara d'ATEM.

V.2. Le problematiche rilevate nel provvedimento di avvio

18. In linea con i precedenti dell'Autorità, gli effetti concorrenziali dell'Operazione nel settore della distribuzione del gas naturale sono valutati in relazione ai mercati (futuri) delle gare d'ambito, avendo riguardo all'incidenza della stessa sul grado di concorrenza atteso in ciascuna gara interessata. In estrema sintesi, in tale valutazione viene in rilievo, in primo luogo, l'attuale configurazione delle gestioni esistenti, posto il notevole vantaggio associato, in sede di gara, alla qualifica di gestore uscente prevalente o comunque rilevante, a cui è connessa anche la maggiore probabilità di partecipazione da parte di quest'ultimo alla gara¹². In secondo luogo, si deve tener presente il grado di probabilità che altri operatori, anche attualmente non presenti nell'ATEM o presenti in misura poco significativa, si presentino alla gara. I principali *driver* che condizionano tale interesse sono: il grado di contendibilità percepita per l'ATEM (in prima approssimazione dipendente dalla quota sul totale dei c.d. punti di riconsegna del gas - "PDR" - dell'ATEM detenuta

¹⁰ Cfr., a titolo di esempio: C12688 - *Italgas/2i Rete Gas*, provvedimento n. 31476 del 6 marzo 2025, in Bollettino n. 10/2025; C12294 - *A2a/Ambiente Energia Brianza*, provvedimento n. 28406 del 20 ottobre 2020, in Bollettino n. 45/2020; C12258 - *Ascopiave/Rami di azienda di Acegasapsamga*, provvedimento n. 27989 del 19 novembre 2019, in Bollettino n. 47/2019; C12125 - *2i Rete Gas/Nedgia*, provvedimento n. 26957 del 25 gennaio 2018, in Bollettino n. 4/2018.

¹¹ L'assegnazione tramite gara della concessione per il servizio di distribuzione di gas naturale è stata prevista dal Legislatore già a partire dal D.lgs. n. 164/2000. Successivamente, il D.L. n. 159/2007, ha affidato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, "MISE") il compito di definire degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e di individuare dei criteri di gara e di valutazione delle offerte. Conseguentemente, nel corso del 2011, il MISE ha individuato 177 ATEM, di cui ha definito i relativi confini territoriali, provvedendo altresì a delineare il quadro di regole di riferimento per lo svolgimento delle gare, individuando in particolare i criteri di indicazione della procedura di gara e di determinazione dell'offerta, nonché le date limite entro le quali gli ATEM erano tenuti ad effettuare gli adempimenti necessari per bandire la gara (DM 226/2011).

¹² Dalle istruttorie condotte di recente dall'Autorità su tali mercati è emerso con chiarezza che la grande maggioranza degli operatori considera l'essere presenti in un ATEM un vantaggio capace di condizionare le strategie delle imprese nella partecipazione alle gare sia in positivo (inducendole a concentrarsi sulle gare d'ATEM nei quali esse sono già presenti) sia in negativo (inducendole a ritenere scarsamente contendibili gli ATEM nei quali è presente un forte gestore uscente e, quindi, a non prevedere la partecipazione alle relative gare).

dal principale gestore uscente¹³), la profittabilità attesa dello stesso, nonché alcune caratteristiche dell'ipotetico concorrente, quali l'interesse strategico verso lo stesso, la vocazione territoriale, la sua eventuale presenza nell'area geografica circostante nonché la sua dimensione, capacità tecnica e finanziaria.

19. Le gare già effettuate, del resto, confermano, da un lato, la circostanza per cui il numero degli effettivi partecipanti è piuttosto ridotto¹⁴ (e non di rado limitato, alla fine, a uno o due partecipanti) e ampiamente inferiore al novero dei soggetti astrattamente titolati a partecipare alla gara e, dall'altro, il ruolo decisivo delle posizioni di *incumbency* riguardo all'esito della gara¹⁵.

20. Le Parti hanno fornito una stima della percentuale di PDR gestiti da Hera e AIMAG all'interno degli ATEM in cui sono singolarmente presenti: sulla base della prassi dell'Autorità, tali percentuali, che risultano quasi identiche a quelle desumibili dal più aggiornato *database* ARERA, esprimono pertanto il grado di *incumbency* dei distributori in un dato ATEM il quale, a sua volta, risulta in via generale proporzionale alla probabilità di partecipazione alla relativa gara per l'assegnazione del servizio. Ciò premesso, vi sono unicamente due ATEM in cui sia Hera che AIMAG risultano attive in qualità di gestori uscenti: Bologna 1-2 e Modena 1.

21. Come già illustrato nel provvedimento di avvio, per quel che riguarda l'ATEM di Bologna 1-2, la quota incrementale di AIMAG è del tutto residuale, pertanto l'Operazione non determina alcun effetto concorrenziale rilevante sul mercato della relativa gara d'ambito. Per quel che riguarda invece l'ATEM di Modena 1, il Gruppo Hera gestisce, tramite la società INRETE Distribuzione energia, circa il [50-55]% dei PDR; fatta eccezione per un residuale numero di PDR gestiti dal gruppo Italgas, il rimanente [45-50]% dei PDR è invece attualmente gestito dal Gruppo AIMAG. Tali percentuali sono riassunte nella tabella che segue (cfr. Tabella 1).

Tabella 1: ATEM Modena 1

Distributore	Gruppo	Quota
INRETE Distribuzione energia	Hera	[50-55]%
AS RETIGAS	AIMAG	[45-50]%
2i Rete Gas	Italgas	[<1]%

22. In tale ATEM, pertanto, la posizione delle Parti nelle gestioni attuali dell'ATEM, tale per cui ciascuna di esse gestisce all'incirca la metà dei PDR dello stesso, lasciava presumere sulla base delle informazioni preistruttorie, in via generale, che tali società potessero rappresentare i due principali concorrenti probabili alla futura gara d'ambito (nonché, con ogni probabilità, gli unici due concorrenti realisticamente attendibili nella stessa). In tale ATEM, pertanto, l'Operazione appariva, in sede di avvio, suscettibile di comportare il ricongiungimento a un unico centro decisionale dei

¹³ L'analisi viene qui fatta basandosi principalmente sulle posizioni delle Parti e dei concorrenti negli ATEM in termini di numero di PDR allacciati.

¹⁴ In sei casi su dieci sono pervenute non più di due offerte e in due di tali casi ha partecipato alla gara il solo *incumbent* prevalente.

¹⁵ In nove casi su dieci il principale *incumbent* dell'ATEM ha partecipato alla gara e in otto casi su dieci è risultato esserne il vincitore. Si trattava, comunque, di casi in cui esso risultava gestore in misura particolarmente significativa (oltre l'80% dei PDR).

due principali concorrenti attesi in sede di gara e causare in tal modo una restrizione concorrenziale diretta in sede di gara, come individuata nella consolidata prassi dell'Autorità nel settore.

23. In aggiunta, dal momento che l'Operazione determina un notevole rafforzamento della posizione di Hera come gestore uscente dell'ATEM, con un passaggio dal [50-55]% a quasi il 100% dei PDR, l'Operazione appariva inoltre senz'altro passibile di determinare, secondo i consolidati criteri valutativi dell'Autorità, una c.d. restrizione concorrenziale indiretta, in quanto la crescita così drastica della posizione di Hera potrebbe generare un disincentivo alla partecipazione alla gara per eventuali terzi interessati.

V.3. Le evidenze provenienti dalla documentazione interna delle Parti

24. Le Parti, fin dalla notifica dell'Operazione, hanno affermato che la restrizione c.d. diretta dovuta alla perdita di un concorrente atteso per la futura gara d'ambito non sarebbe in realtà sussistente nel caso di specie in quanto uno dei due operatori, ossia AIMAG, non avrebbe comunque partecipato alla gara d'ATEM di Modena 1. Nello specifico, AIMAG riportava che la possibilità di partecipare alla gara sarebbe riservata, di fatto, solo a soggetti comunque in grado di sostenere un rilevante investimento finanziario e per AIMAG tale requisito risulterebbe assente alla luce di una situazione finanziaria [omissis] che rende particolarmente critica, in quanto non sostenibile finanziariamente, la capacità di investire della stessa. Uno degli elementi chiave dell'Operazione è proprio il supporto finanziario di Hera ad AIMAG al fine di migliorarne il profilo finanziario. La documentazione prodotta dalle Parti a sostegno di tale tesi, pur dando evidenza, in generale, di uno scarso interesse del gruppo verso il ramo della distribuzione di gas e della difficoltà di una partecipazione di AIMAG da sola alle gare (inclusa quella di Modena 1), appariva in avvio parziale e non completamente sufficiente a dimostrare che, in assenza dell'Operazione, AIMAG non avrebbe partecipato alla gara per cercare di riconfermarsi quale distributore nell'ATEM di Modena 1 (eventualmente anche in *partnership* o RTI con altre società terze o a seguito dell'inserimento in altro gruppo). Tale aspetto è stato ulteriormente approfondito nel corso dell'istruttoria, tramite l'acquisizione di ulteriori informazioni di dettaglio in relazione alla situazione finanziaria di AIMAG e ai contatti che negli anni più recenti sono intervenuti tra la società e altri soggetti.

25. Più in particolare, in un documento prodotto da un consulente per conto di AIMAG [omissis]. Nel medesimo documento, viene affermato che [omissis] e che, in caso di sviluppo *stand-alone* si prevede una graduale uscita dal ramo della distribuzione di gas, per concentrare gli investimenti in filiere con maggior potenziale di sviluppo nel medio periodo. [omissis]¹⁶.

26. Un verbale di una successiva Assemblea di AIMAG, [omissis]¹⁷.

27. Nell'ambito di approvazione del Piano Industriale 2024-2028, intervenuta nel Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 2024, si sottolinea la limitata disponibilità finanziaria che esclude scenari "*stand alone*" con riferimento alle concessioni e dà al Presidente e al Direttore Generale ampio mandato di esplorare una *partnership* industriale con Hera. All'interno del piano, si riporta che la "*limitata disponibilità finanziaria uscita dal Piano [i.e. post 2028] non permette di affrontare*

¹⁶ Cfr. doc. nn. 1.7 e 1.8.

¹⁷ Cfr. doc. n. 1.10.

le sfide legate alle concessioni in logica “stand alone” e crea la necessità di trovare soluzioni di carattere straordinario”¹⁸.

28. L'accordo quadro relativo alla presente Operazione prevede, del resto, un'apposita sezione relativa al supporto finanziario di Hera in favore di AIMAG allo scopo di permettere a tale società di raggiungere gli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale, conseguire una consistente patrimonializzazione della società e ottenere un deciso miglioramento del suo profilo finanziario¹⁹.

29. AIMAG ha reso noto, in risposta a specifiche richieste dell'Autorità, che vi era stata un'iniziativa dei 21 Comuni soci di AIMAG che nell'ottobre del 2015 avevano delegato il Comune di Mirandola ad avviare un'indagine di mercato per sollecitare manifestazioni di interesse per eventuali operazioni di *partnership* con AIMAG. Alcuni operatori hanno presentato manifestazioni di interesse riferite ad operazioni straordinarie (acquisto partecipazioni di maggioranza o minoranza)²⁰.

30. Le Parti hanno successivamente fornito all'Autorità²¹ l'identità dei soggetti che avevano in tale occasioni manifestato una qualche forma di interesse a *partnership* con AIMAG. Tale ricerca, il cui esito è stato riportato anche dalla stampa locale²², ha visto l'interessamento oltre che di Hera di altre sei compagini societarie. Due di tali manifestazioni di interesse includono soggetti attivi, *inter alia*, anche nel settore della distribuzione di gas naturale, ossia quella della società TEA S.p.A.²³ e quella comprendente la società Estra S.p.A.²⁴, entrambe soggetti *multiutility* al pari di Hera. Le restanti compagini erano costituite da soggetti attivi in settori diversi, alcuni dei quali risulta che siano stati nel frattempo interessati da procedure fallimentari o di liquidazione. Tali interlocuzioni non hanno poi avuto seguito.

V.4. Le argomentazioni delle Parti

31. Le Parti hanno, in primo luogo, affermato che il contesto normativo relativo alle gare d'ambito è già piuttosto pervasivo e risulta quindi già sufficiente ad assicurare un'adeguata competitività di tali gare, il cui orizzonte temporale risulta peraltro caratterizzato da notevole incertezza per gli operatori.

32. Oltre alla fase di accesso a tale mercato, tutta la relativa attività è anche soggetta alla intensa regolamentazione dell'ARERA che definisce il quadro regolamentare utile per garantire un mercato

¹⁸ Cfr. docc. nn. 1.11 e 1.12.

¹⁹ Cfr. doc. n. 1.4.

²⁰ Cfr. doc. n. 11.

²¹ Cfr. doc. n. 13.

²² Cfr. l'articolo <https://www.modenatoday.it/economia/offerte-interesse-pubblico-aimag-imprese.html>.

²³ Il gruppo TEA S.p.A. risulta controllato da Comuni della provincia di Mantova (incluso il Comune del capoluogo). Il piano industriale del gruppo per il periodo 2024-2028 menziona i servizi idrici integrati quale principale linea di *business* in cui si concentrano gli investimenti della società, cfr. l'articolo al *link* https://teaspa.it/irj/portal/ts/display_post?site=teaspa&mode=news&id=16708. In base a notizie di stampa, negli anni recenti la società avrebbe preso in considerazione la cessione delle proprie reti di distribuzione di gas naturale (quasi totalmente concentrate negli ATEM di Mantova 1 e Mantova 2).

²⁴ Le quattro aziende proprietarie di Estra S.p.A. sono società a capitale interamente pubblico e perciò sono soci indiretti di Estra 143 Comuni delle province di Arezzo, Ancona, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il gruppo svolge attività di tipo *multiutility* in diverse aree dell'Italia centro-meridionale. Il gruppo, presente in oltre quindici ATEM (in tre dei quali - Siena, Arezzo e Prato - risulta il principale gestore uscente) ha di recente rimarcato la propria vocazione di *multiutility* nell'area toscana e marchigiana, cfr. l'articolo al *link* <https://corporate.estra.it/posts/bulletin/comunicato-lassemblea-dei-soci-di-estra-concorda-nel-perseguire-maggiore>.

aperto, competitivo ed equo. In particolare, l'ARERA definisce le modalità di svolgimento delle attività di tutta la filiera del settore del gas e, con particolare riferimento al servizio di distribuzione del gas, stabilisce la disciplina in materia di tariffe e qualità dei servizi e misura del gas. Inoltre, l'ARERA svolge l'attività di monitoraggio e controllo.

33. In secondo luogo, le Parti hanno obiettato che il mercato delle future gare d'ATEM dovrebbe essere valutato a livello nazionale e non per singolo ambito. E ciò soprattutto alla luce del fenomeno di aggregazione societaria che caratterizza il settore che ha inevitabilmente elevato a criterio prioritario - nelle strategie di partecipazione alle gare - la capacità economico-finanziaria dell'operatore. Tale criterio valutativo dovrebbe essere adottato soprattutto dopo la recente concentrazione tra Italgas e 2i Rete Gas e tale tesi è stata altresì sostanzialmente condivisa dalla maggior parte dei soggetti che hanno partecipato, o comunque sono intervenuti con osservazioni, nell'ambito di tale procedimento presso l'AGCM.

34. Andrebbe anche considerato, in relazione alle strategie di partecipazione degli operatori alle gare d'ATEM, che le società valutano la propria partecipazione volta per volta con riferimento ai singoli bandi, utilizzando come criterio la partecipazione nelle aree dove la società già detiene una presenza non solo a livello di ATEM direttamente interessato, ma anche a livello di ATEM limitrofi. Applicando tale principio al caso di specie andrebbe considerato che negli ATEM limitrofi a Modena 1 sono presenti operatori qualificati di particolare rilievo, quali Iren, Ascopiave, Gruppo Agsm AIM, Tea, Italgas/2i Rete Gas, tutti identificabili quali potenziali concorrenti di Hera in relazione alla futura gara ATEM di Modena 1.

35. Quanto all'orizzonte temporale incerto delle gare cui si faceva già riferimento, tale elemento rileva anche perché nel caso delle valutazioni di un mercato riferito a gare d'ATEM future occorre prendere in considerazione il grado di concorrenza attesa, ma tale analisi dovrebbe basarsi su orizzonti temporali relativamente limitati che, nel caso di specie, non risultano esistere visto che: a venticinque anni dall'entrata in vigore della relativa disciplina sono state aggiudicate solo dieci gare su centosettandue; più in particolare, per il caso di specie, a oggi non sono note le tempistiche di pubblicazione della gara dell'ATEM Modena 1 (peraltro, recentemente è stato anche valutato un ridisegno della disciplina applicabile con una possibile drastica riduzione del numero degli ATEM).

36. Infine, Hera ritiene che l'Operazione in ogni caso non sia suscettibile di comportare una restrizione c.d. diretta della concorrenza in quanto, alla luce della documentazione prodotta, AIMAG non avrebbe partecipato alla gara d'ATEM di Modena 1 in assenza dell'Operazione prospettata.

37. Tale posizione è stata rappresentata anche dai rappresentanti di AIMAG, che hanno partecipato all'audizione di Hera e hanno confermato che la società non sarebbe in grado di partecipare da sola alla gara di Modena 1. In particolare, il Direttore Generale di AIMAG ha affermato, fornendo i relativi dati a supporto, che la posizione finanziaria netta di AIMAG è peggiorata notevolmente a seguito della crisi energetica e che *[omissis]*²⁵. A fronte di ciò, le esigenze del territorio presidiato da AIMAG negli anni più recenti e negli anni a venire richiedono un significativo ammontare di investimenti, in particolare con riferimento al ciclo idrico. In tale contesto, hanno concluso i rappresentanti di AIMAG, è evidente la non praticabilità finanziaria della partecipazione in gara per l'ATEM di Modena 1, considerato che qualora AIMAG risultasse aggiudicataria, dovrebbe reperire

²⁵ AIMAG ha successivamente inviato ulteriori informazioni di dettaglio circa la posizione finanziaria della società e *[omissis]* (cfr. doc. n. 11).

più di [omissis] da corrispondere al gestore uscente e agli enti locali in qualità di VIR. [omissis] AIMAG aveva valutato la possibile cessione di rami di azienda in settori considerati meno strategici, individuando tra di essi i rami della distribuzione gas (vista l'impossibilità di partecipare alle gare). [omissis].

38. I rappresentanti di AIMAG, in sede di audizione, hanno poi aggiunto che era difficile immaginare un *partner* industriale diverso dal gruppo Hera, dato che esso rappresenta l'operatore territorialmente contiguo e con il quale sono pertanto conseguibili sinergie industriali e che esso era già presente nel capitale della società con una partecipazione del 25%, ottenuta tramite l'aggiudicazione di una gara nel 2009, in cui Hera aveva presentato un'offerta che prevedeva un suo ruolo di *partner* industriale, anche nel settore della distribuzione di gas naturale. Quanto al *partner* finanziario, i rappresentanti di AIMAG hanno affermato che la società non aveva un profilo finanziario che [omissis]. Una partecipazione alla gara con altri operatori nella forma di RTI o comunque di *partnership* non concentrativa allo stesso tempo risulta implausibile in quanto AIMAG non ha altri operatori vicini di piccole dimensioni che avrebbero potuto avere interesse al progetto²⁶.

39. Pur ritenendo quindi, per l'insieme dei motivi esposti, l'Operazione non problematica, Hera ha presentato nell'ambito del procedimento misure di natura comportamentale finalizzate a venire incontro alle preoccupazioni concorrenziali oggetto del provvedimento di avvio dell'Autorità, in particolare atte a rispondere alle problematiche concorrenziali di cui alla restrizione c.d. indiretta, sussistente anche qualora si escluda quella diretta alla luce della rilevata impossibilità per AIMAG di partecipare alla futura gara d'ATEM per Modena 1.

V.5. Le misure proposte da Hera

40. All'eventuale gestore aggiudicatario della gara ATEM Modena 1 sarà consentito di beneficiare cumulativamente di quanto segue:

- i c.d. **misura della dilazione del pagamento del VIR** - Hera consentirà al gestore aggiudicatario di beneficiare per un periodo massimo di diciotto mesi, della dilazione del pagamento del VIR con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovverosia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN *Curncy*), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto;
- ii c.d. **misura del TSA** - Hera consentirà al gestore aggiudicatario di fruire, alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi, di un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito "TSA") della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Hera pubblicherà il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona vale a dire concernenti l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell'organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di

²⁶ Le Parti hanno sottolineato la vocazione strettamente territoriale della società Tea, unico operatore limitrofo di piccole dimensioni che avrebbe potuto avere in ipotesi un interesse a una *partnership* del genere.

attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura (c.d. “misura TSA”); tali servizi saranno forniti da Hera a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall’ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell’ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili; nell’ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di Hera S.p.A. avverrà a titolo gratuito;

iii c.d. **misura occupazionale** - Hera consentirà al gestore aggiudicatario di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente che, ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas”, sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (*i.e.* personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all’attività di distribuzione e misura degli impianti), in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. Hera dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all’anzianità di servizio;

iv c.d. **misura informativa** - Hera renderà disponibile, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni e, in particolare: i) le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); ii) l’integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; iii) l’elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, “IRPM”); iv) l’andamento storico del numero dei PDR attivi nell’ultimo quinquennio e del rapporto clienti finali/PDR per quanto disponibile; v) l’elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; vi) i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore, ecc.) e all’anno in cui sono state rilevate nell’ultimo triennio; vii) l’andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell’ultimo anno solare precedente alla richiesta; viii) le schede di calcolo relative all’ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; ix) le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M; x) profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; xi) indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; xii) penali relative al bilanciamento e *performance* delta *in-out* per tutti i trienni disponibili e xiii) casi in default e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni.

41. L’applicabilità delle suddette misure (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA) sarà comunicata da Hera entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l’aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale nell’ATEM Modena 1, con le seguenti forme: sul sito *web* della società, sui principali quotidiani specializzati di settore,

nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale.

VI. VALUTAZIONI

VI.1. Considerazioni sulle osservazioni generali delle Parti

42. Come anticipato, Hera ha affermato di ritenere, in via generale, l'Operazione non restrittiva in quanto la normativa che prevede l'assegnazione del servizio di distribuzione tramite procedure di gara risulta già in grado di garantire la corretta esplicazione della concorrenza per il mercato nel settore. Inoltre, la società afferma di non condividere la perimetrazione del mercato rilevante alla singola gara d'ambito futura in quanto, specie a seguito dell'acquisizione di 2i Rete Gas S.p.A. da parte di Italgas S.p.A., la partecipazione degli operatori in gara riflette prioritariamente considerazioni sulla dimensione e la capacità dell'impresa o comunque la presenza della stessa in zone più ampie dei singoli ATEM.

43. Tali considerazioni non possono essere condivise. Per quanto riguarda la normativa a tutela delle procedure di gara, come già ampiamente espresso nella recente prassi dell'Autorità, la mera circostanza che la gara sia aperta a un numero indeterminato di soggetti non rende di per sé la gara effettivamente competitiva, né assicura l'effettiva partecipazione di numerosi soggetti. Al contrario, sia le evidenze delle gare allo stato effettuate sia quelle relative alle strategie delle imprese emerse nell'ambito delle istruttorie svolte dall'Autorità (ivi incluse quelle contenute nei documenti interni delle Parti della presente istruttoria) confermano il conferimento di un ruolo di primo piano alla presenza pregressa nell'ATEM come *driver* della partecipazione in gara.

44. Del resto, la circostanza per cui, nel caso di specie, le attuali gestioni dell'ATEM di Modena 1 risultino suddivise in misura quasi paritetica tra le Parti della presente Operazione, con l'assenza di altri soggetti attivi in misura apprezzabile nell'ambito, suggerisce inequivocabilmente che Hera e AIMAG costituiscano, in astratto, i concorrenti più probabili per contendersi la futura gara d'ambito.

VI.2. Gli effetti dell'Operazione per il mercato della futura gara relativa all'ATEM di Modena 1

45. In base alla prassi dell'Autorità, dal momento che, in base alle quote di PDR attualmente gestiti nell'ATEM, sia Hera che AIMAG rappresentano dei "concorrenti probabili" per la futura gara d'ambito - e che peraltro risultano assenti dall'ambito altri operatori con posizioni di rilievo - il ricongiungimento a un unico centro decisionale di tali soggetti dovuto alla presente Operazione costituisce almeno *prima facie* una restrizione concorrenziale di tipo diretto, consistente nell'eliminazione di uno dei pochi concorrenti probabili dalla gara.

46. La documentazione interna di AIMAG, nel caso di specie, appare tuttavia indicare in modo abbastanza chiaro che, a causa dei vincoli finanziari della società, malgrado la quota rilevante di PDR attualmente gestiti dalla stessa nell'ATEM, essa non avrebbe partecipato da sola alla gara d'ambito ma, piuttosto, avrebbe trovato preferibile cedere le proprie reti al gestore aggiudicatario e incassarne il relativo valore di rimborso. Inoltre, non vi è evidenza di credibili e concreti scenari alternativi che vedano l'acquisizione di AIMAG da parte di altri acquirenti o di *partnership* con altri

soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla gara in tale territorio, diversi dalla stessa Hera²⁷.

47. Pertanto, coerentemente con la prassi dell'Autorità in materia, evidenze documentali specifiche relative alla situazione economico-finanziaria e alle strategie industriali della società permettono di escludere che AIMAG possa effettivamente considerarsi, nel caso di specie, un "partecipante probabile" alla gara dell'ambito di Modena 1 in assenza della presente concentrazione. Ciò permette di ritenere non sufficientemente fondata l'ipotesi che quest'ultima determini una restrizione concorrenziale di tipo diretto nel mercato della futura gara d'ATEM di Modena 1²⁸.

48. Cionondimeno, l'acquisizione delle attività di AIMAG da parte di Hera in tale ATEM comporta senz'altro un notevole rafforzamento di quest'ultima società in qualità di gestore uscente, circostanza questa che potrebbe risultare cruciale nel disincentivare l'eventuale partecipazione alla gara di terzi soggetti. Tale possibilità, alla luce dei criteri valutativi dell'Autorità, costituisce una restrizione concorrenziale indiretta nella relativa gara d'ambito imputabile all'Operazione.

VI.3. Gli effetti dell'Operazione nel caso di applicazione delle misure proposte

49. Le misure comportamentali proposte da Hera, riproducono i rimedi che, nella precedente prassi dell'Autorità - e in particolare in quella più recente - sono stati ritenuti idonei a risolvere le criticità concorrenziali determinate dalla restrizione c.d. indiretta²⁹. Tali misure, infatti, hanno l'effetto di rendere meno onerosa e maggiormente appetibile, anche in termini finanziari, la prospettiva di aggiudicazione della gara dell'ambito interessato a un potenziale terzo partecipante. Ciò permette di compensare l'effetto disincentivante per gli eventuali terzi interessati rappresentato dalla necessità di fronteggiare in gara un operatore *incumbent* con una posizione maggiormente consolidata in qualità di gestore uscente.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione è suscettibile di ostacolare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato della futura gara d'ambito per l'affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Modena 1;

²⁷ Come illustrato, infatti, anche nelle sollecitazioni effettuate in passato dagli azionisti di AIMAG per la ricerca di *partner*, soltanto due tra le manifestazioni di interesse pervenute (oltre al gruppo Hera) annoveravano soggetti attivi anche nel settore della distribuzione di gas. Per tali soggetti, consistenti in *multiutility* di dimensioni medio-piccole che effettuano servizi di distribuzione di gas naturale in ATEM diversi da quello di Modena 1, non vi è evidenza di progetti di espansione delle proprie attività di distribuzione in tale ATEM tramite partecipazione e aggiudicazione della relativa gara.

²⁸ In modo analogo, nel caso di concentrazione C12125 già menzionato (cfr. precedente nota 10) l'Autorità aveva escluso la restrizione diretta in relazione alla futura gara per l'ATEM di Agrigento a seguito dell'analisi della documentazione interna dell'acquirente 2i Rete Gas S.p.A., da cui emergeva un relativo disinteresse di tale società a partecipare alle gare in territorio siciliano, malgrado la posizione di rilievo detenuta da tale società nell'ambito in termini di gestioni esistenti, che lasciava presumere, in linea generale, un interesse di tale società a partecipare alla gara. In modo simile - seppur con conseguenze opposte - nel caso C11878 le Parti della concentrazione sono state ritenute entrambe "partecipanti probabili" alla gara alla luce della documentazione interna delle stesse, malgrado la quota di PDR da esse gestiti negli ATEM interessati lasciava presumere il contrario.

²⁹ Cfr. ad esempio le misure comportamentali prescritte nell'ambito del caso C12688 - *Italgas/2i Rete Gas*. Tali tipologie di misure erano state già proposte, sottoposte a *market test* e rese obbligatorie in diversi altri precedenti dell'Autorità, tra cui C12125 - *2i Rete Gas/Nedgia*, C12158 - *Ascopiave/Rami di Azienda di Acegasapsamga* e C12294 - *A2A/AEB*. A riguardo si osserva che la misura di anticipazione delle scadenze delle concessioni oggetto del piano di metanizzazione del Mezzogiorno, prescritta in alcuni di tali casi, non risulta applicabile al caso di specie, in cui non vi sono concessioni di tale tipologia.

RITENUTO necessario prescrivere alla società Hera S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990, misure necessarie a impedire il realizzarsi degli effetti distorsivi della concorrenza causati dalla realizzazione della concentrazione in esame;

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione è autorizzata subordinatamente alla piena, effettiva e tempestiva esecuzione di tutte le misure prescritte nel presente provvedimento;

RITENUTO che l'eventuale mancata attuazione delle suddette misure comporta la realizzazione di un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990;

DELIBERA

di autorizzare l'Operazione, a condizione che Hera S.p.A. dia piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure, prescritte ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 287/1990:

I. Misure incentivanti relative all'ATEM di Modena 1

- 1) Hera S.p.A. dovrà consentire al gestore aggiudicatario di beneficiare per un periodo massimo di diciotto mesi, della dilazione del pagamento del VIR relativo alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell'ATEM di Modena 1, con l'applicazione di un tasso di interesse pari alla somma di Margine e Tasso *Midswap* di Riferimento, ovvero sia 0,60% (60 punti base) + Tasso *Midswap* a dieci anni (EUSA10 CMPN *Curncy*), pubblicato sulla pagina Bloomberg alla data di sottoscrizione del contratto;
- 2) Hera S.p.A., con riferimento alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell'ATEM di Modena 1, dovrà consentire al gestore aggiudicatario di fruire, alle condizioni previste dall'ARERA per servizi analoghi, di un contratto di servizi (*Transitional Service Agreement*, di seguito "TSA") della durata di un anno, finalizzato ad agevolare il subentro nella gestione della rete. A questo fine, Hera pubblicherà il *term-sheet* contenente i corrispettivi e le principali condizioni contrattuali del TSA tra le quali sono incluse le attività collegate al *know-how* riferito alle concessioni messe a gara e relative, in particolare, alle conoscenze e alle abilità necessarie per gestire il servizio in una determinata zona vale a dire concernenti l'insieme delle attività di supporto tecnico e di sistemi informativi inerenti il servizio di distribuzione del gas attraverso la rete, necessarie per consentire la più efficace migrazione del nuovo perimetro di PDR gestiti, nell'organizzazione del nuovo gestore, ad esempio: le attività funzionali a garantire la migrazione dei dati e dei processi per la presa in carico del servizio e della gestione degli impianti; le attività di supporto alla gestione, esercizio, manutenzione degli impianti e le operazioni fisiche di attivazione, disattivazione, sospensione e riattivazione; le attività di supporto alla gestione dei misuratori del gas naturale e dei dati di misura (c.d. "misura TSA"); tali servizi saranno forniti da Hera a prezzi inferiori a quelli di mercato per servizi analoghi, e comunque non superiori alla quota parte dei corrispettivi tariffari riconosciuti dall'ARERA riconducibile in proporzione ai servizi effettivamente svolti nell'ambito delle attività di distribuzione, misura e di commercializzazione, laddove applicabili; nell'ambito del TSA, la fornitura dei servizi di migrazione da parte di Hera S.p.A. avverrà a titolo gratuito;

3) Hera S.p.A., con riferimento alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell'ATEM di Modena 1, dovrà consentire al gestore aggiudicatario di assumere un numero di dipendenti del gestore uscente che, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 21 aprile 2011 recante "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas", sono obbligatoriamente soggetti al passaggio diretto al nuovo gestore (i.e. personale addetto alla gestione degli impianti oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti), in misura inferiore alla soglia di un dipendente ogni 1.500 PDR prevista dal richiamato D.M. e pari, invece, a un dipendente ogni 2.000 PDR, con facoltà, inoltre, di rinunciare al trasferimento di quei dipendenti indicati dal gestore uscente come correlati a funzioni centrali. Hera dovrà garantire che i dipendenti identificati come soggetti al passaggio diretto, ma non richiesti dal gestore subentrante, resteranno alle sue dipendenze alle medesime condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;

4) Hera S.p.A. renderà disponibile, con riferimento alla totalità delle concessioni facenti capo alla società e alle proprie controllate incluse nell'ATEM di Modena 1, fatti salvi gli obblighi informativi di legge, al soggetto che ne faccia richiesta dati e informazioni e, in particolare: i) le cartografie delle reti in formato elettronico secondo i tracciati e i formati previsti dal SINFI (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, Decreto MISE 11 maggio 2016); ii) l'integrazione delle informazioni cartografiche con anno di posa delle singole tubazioni e delle interconnessioni; iii) l'elenco delle apparecchiature dei singoli impianti di Prelievo, Riduzione e Misura (di seguito, "IRPM"); iv) l'andamento storico del numero dei PDR attivi nell'ultimo quinquennio e del rapporto clienti finali/PDR per quanto disponibile; v) l'elenco delle richieste di allacciamento alla rete gas non evase o non evadibili alla data di emissione del bando o alla data più prossima alla stessa; vi) i dettagli relativi alle dispersioni con indicazione della parte di impianto su cui la dispersione è stata individuata (rete interrata, allaccio interrato, allaccio aereo, contatore, ecc.) e all'anno in cui sono state rilevate nell'ultimo triennio; vii) l'andamento giornaliero delle portate orarie degli IPRM dell'ultimo anno solare precedente alla richiesta; viii) le schede di calcolo relative all'ultimo triennio disponibile dei valori del parametro Kt per lo stato di protezione catodica delle reti in acciaio; ix) le informazioni sulla consistenza del parco contatori elettronici, con indicazione della tecnologia, P-P/P-M; x) profilo e curriculum dettagliato del personale impiegato e oggetto di passaggio; xi) indennizzi erogati negli ultimi tre anni e CIND recuperato; xii) penali relative al bilanciamento e performance delta in-out per tutti i trienni disponibili e xiii) casi in default e DEF a essi associato negli ultimi cinque anni.

L'applicabilità delle suddette misure (ivi incluso il *term-sheet* relativo alla misura del TSA) sarà comunicata da Hera entro sette giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Modena 1, con le seguenti forme: sul sito *web* della società, sui principali quotidiani specializzati di settore, nonché su almeno un primario quotidiano nazionale e su un primario quotidiano economico-finanziario internazionale.

Hera S.p.A. dovrà presentare una relazione dettagliata sull'ottemperanza alle misure di natura comportamentale di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre di ogni anno fino all'aggiudicazione della gara nell'ATEM interessato dalle misure.

Le misure correttive prescritte entreranno in vigore dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della concentrazione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12728 - INTERPARKING/SABA INFRAESTRUCTURAS*Provvedimento n. 31589*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione del 7 febbraio 2025 con la quale Interparking S.A. ha chiesto alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004, un rinvio all'Autorità di esame parziale della concentrazione di dimensione comunitaria M11818 - Interparking/Saba;

VISTA la comunicazione con la quale l'11 marzo 2025, in assenza di una decisione dell'Autorità di senso contrario nei termini previsti, la Commissione europea ha adottato una decisione di rinvio all'Autorità della valutazione degli effetti dell'operazione in Italia, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, comma 3, del Regolamento (CE), n. 139/2004;

VISTA la notifica della società Interparking S.A., ai sensi dell'articolo 16, comma. 1, della legge 287/1990, pervenuta il 29 maggio 2025, in attuazione della decisione della Commissione europea dell'11 marzo precedente;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Interparking S.A. (di seguito, "Interparking") - codice fiscale belga (BCE): 0403459919 - è la società a capo del gruppo omonimo operante nella progettazione, costruzione, gestione e *management* di parcheggi pubblici a pagamento in nove Paesi europei: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna.

Interparking è indirettamente soggetta al controllo esclusivo dal gruppo Ageas (di seguito, "Ageas"), un gruppo assicurativo internazionale presente in quattordici Paesi in Europa e in Asia. Ageas è attivo nella fornitura di servizi assicurativi vita e danni a clienti privati, aziendali e istituzionali e nel settore immobiliare e opera nel settore dei parcheggi solo attraverso il gruppo Interparking¹.

¹ Gli azionisti di Interparking sono APG Asset Management N.V. (di seguito, "APG") e AG Real Estate Car Park S.A. (di seguito, "AG Real Estate Car Park"), AG Real Estate S.A. (di seguito, "AG Real Estate") e AG Insurance S.A. (di seguito, "AG Insurance"). AG Real Estate è una controllata di AG Insurance, che a sua volta è una controllata di Ageas. AG Real Estate è attiva nella gestione immobiliare. - AG Insurance è una controllata di Ageas. Fornisce servizi assicurativi vita e non-vita a clienti privati, aziendali e istituzionali. APG fornisce servizi quali consulenza esecutiva, gestione patrimoniale, amministrazione pensionistica, comunicazione pensionistica e servizi per i datori di lavoro. APG detiene la propria partecipazione in Interparking attraverso Ensifera Investments Holding B.V., un veicolo di acquisizione interamente posseduto da Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017 II, un fondo di diritto olandese gestito da APG. AG Real Estate Car Park è una società interamente controllata da AG Insurance, a sua volta controllata da Ageas.

In Italia Interparking è attiva attraverso una serie di società controllate di diritto italiano, tra cui Interparking Italia S.r.l. e Interparking Servizi S.r.l. (di seguito insieme, “Interparking Italia”) e le loro società controllate (complessivamente, il “gruppo Interparking Italia”).

In Italia, Interparking gestisce complessivamente 27 parcheggi pubblici a pagamento in tredici città (cfr. *infra*). Inoltre, il gruppo Interparking Italia fornisce servizi di *management* di parcheggi in circa novanta città italiane sulla base di gare d'appalto indette dalla pubblica amministrazione.

Interparking ha realizzato nel 2023 in Italia un fatturato consolidato pari a circa [35-100] * milioni di euro, inclusivo dei ricavi realizzati in Italia dalle altre società del gruppo Ageas. Il gruppo Ageas nel medesimo anno ha realizzato un fatturato a livello mondiale pari a oltre [10-20] miliardi di euro, poco meno della metà del quale conseguito all'interno dell'UE.

2. Saba Infraestructuras S.A. (di seguito anche “Saba”) - codice fiscale spagnolo (CIF): A65550311 - è la *holding* del gruppo operante, nella gestione di parcheggi pubblici a pagamento in vari Paesi europei (Andorra, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Regno Unito) e in Cile.

In Italia, Saba è attiva nella gestione di parcheggi pubblici a pagamento attraverso la società interamente controllata Saba Italia S.p.A. (di seguito, “Saba Italia”) e la sua controllata Società Immobiliare Parcheggi Auto - S.I.P.A. S.p.A. (di seguito, complessivamente il “gruppo Saba Italia”). Il gruppo Saba Italia gestisce quarantotto parcheggi pubblici a pagamento su strada e fuori strada in diciannove città (cfr. *infra*).

Saba è attualmente soggetta al controllo esclusivo di Criteria Caixa, S.A.U. (di seguito anche “Criteria”), società per azioni di diritto spagnolo².

Il gruppo Saba Italia ha realizzato nel 2023 un fatturato consolidato pari a circa [35-100] milioni di euro in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) consiste nell'acquisizione del controllo esclusivo di Saba da parte di Interparking. L'Operazione sarà realizzata mediante l'acquisto, da parte di Interparking, delle azioni di Saba detenute da Criteria, pari al 99,5% circa del capitale sociale di Saba.

Agli azionisti di minoranza di Saba, non sarà concesso alcun diritto di veto. A esito della fusione, Interparking sarà, dunque, in grado di esercitare un'influenza determinante su Saba.

Inoltre, nell'ambito dell'Operazione, Criteria acquisirà una partecipazione del 18% delle azioni di Interparking, alle quali non è associato alcun potere di controllo.

4. A seguito del completamento dell'Operazione, Interparking continuerà a essere indirettamente controllata esclusivamente da Ageas, attraverso AG Real Estate Car Park S.A., che deterrà una quota di maggioranza pari al 50,1% del capitale sociale di Interparking. Gli altri azionisti saranno APG Asset Management N.V. (31,9%) e Criteria (18%).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

² Criteria è la *holding* che gestisce il patrimonio della Fondazione “la Caixa”, per consentire l'azione sociale della Fondazione e per preservare e incrementare il patrimonio della stessa generando valore. Criteria gestisce un portafoglio di investimenti con diverse tipologie di attività, in cui prevalgono le azioni di società quotate.

5. Ai sensi del §. 15.1 del *Sale-Purchase and Investment Agreement* (di seguito, “SPIA”), a partire dal completamento dell’Operazione si applicherà l’obbligo di non concorrenza concordato dalle parti (§.17 *Non compete* dell’allegato allo SPIA, “*Schedule 2D shareholders agreement in the agreed form*”), che prevede, in particolare, che ogni azionista di Interparking:

- (i) non dovrà detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di controllo in investimenti (società) la cui attività principale sia la gestione di parcheggi in concorrenza con Interparking nei paesi in cui quest’ultima opera (compresa l’Italia) o intende operare (a condizione che tali paesi siano già inclusi nel piano strategico di Interparking alla data dell’accordo);
- (ii) dovrà fare il possibile per utilizzare Interparking come piattaforma preferita per detenere partecipazioni di controllo in qualsiasi investimento (società) la cui attività principale sia la gestione di parcheggi³.

Ciascun azionista è vincolato agli obblighi di cui al §. 17 cit. solo fintanto che rimane azionista di Interparking (§.17.6). Tale previsione non impedisce agli azionisti di Interparking di acquisire una partecipazione di controllo in un’attività concorrente in modo assoluto, ma fornisce un meccanismo in base al quale l’azionista interessato dovrà avviare discussioni in buona fede per determinare se l’opportunità commerciale può essere utilizzata da Interparking.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’Operazione, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa è soggetta all’obbligo di comunicazione disposto dall’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990 sulla base dell’applicazione della disciplina europea delle concentrazioni (Regolamento (CE) n. 139/2004). L’iter ha visto, a febbraio 2025, la richiesta motivata di Interparking alla Commissione europea di rinvio parziale all’Autorità della valutazione dell’operazione di dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004, la non opposizione dell’Autorità a tale richiesta e la conseguente decisione della Commissione europea (adottata l’11 marzo 2025), ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, comma 3, del Regolamento (CE) n. 139/2004.

7. I descritti patti di non concorrenza in capo agli azionisti di Interparking, previsti nello SPIA e nel relativo allegato, nella misura in cui si applicano indistintamente a soggetti privi di collegamento con l’attività svolta dalla società acquisita (Saba), non risultano volti a tutelare le attività dell’impresa risultante dall’Operazione. Si ritiene, pertanto, che rivestano carattere accessorio esclusivamente le pattuizioni riferite al venditore Criteria (nuovo azionista di Interparking al completamento dell’Operazione) per una durata limitata a due anni (non essendovi trasferimento di *know-how*) e con esclusivo riferimento alle aree geografiche del territorio italiano in cui Saba era operativa.

³ “(i) not to hold (directly or indirectly) controlling shareholdings in investments whose primary business (taking into account the business of the investment as a whole) is car-parking operation in a Restricted Country or in a Target Country, and (ii) to use the Company as their respective preferred platform, where appropriate, to hold controlling shareholdings in such companies”.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. Interparking opera, attraverso le proprie controllate: (i) nella gestione di 27 parcheggi pubblici a pagamento in tredici città italiane, ovvero Bari, Bergamo, Caltanissetta, Firenze, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Recanati, Roma, San Donato, Trieste e Venezia e (ii) nella fornitura di servizi di *management* di parcheggi⁴.

Saba opera, attraverso le proprie controllate, nella gestione di 62 parcheggi pubblici a pagamento in diciannove città italiane, ovvero Agrigento, Ascoli Piceno, Assisi, Bari, Bologna, Brindisi, Cosenza, Cremona, Genova, Milano, Perugia, Pisa, Rieti, Roma, Sassari, Trieste, Venezia, Verona e Vignola. Saba non fornisce servizi di *management* di parcheggi in Italia.

9. L'Operazione produrrà, dunque, effetti orizzontali nel settore della gestione di parcheggi pubblici a pagamento in Italia. In particolare, le attività delle Parti in tale settore si sovrappongono in cinque città italiane: Bari, Milano, Roma, Trieste e Venezia. L'Operazione non appare suscettibile di produrre effetti verticali.

IV.1 I mercati rilevanti

10. All'interno del settore della gestione dei servizi di parcheggio è possibile distinguere, secondo la consolidata prassi comunitaria e nazionale, la gestione dei servizi di parcheggio pubblici e privati. La gestione dei servizi di parcheggio pubblici consiste nell'offerta di un parcheggio al pubblico, gratuitamente o dietro pagamento di una tariffa. La gestione dei servizi di parcheggio privati consiste nell'offerta di servizi di parcheggio a un gruppo specifico di utenti.

11. Il mercato interessato dall'Operazione è quello della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento.

La gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento avviene sulla base di una varietà di contratti. I parcheggi pubblici a pagamento su strada sono di proprietà degli Enti locali, che li gestiscono direttamente oppure li affidano a terzi mediante contratti di concessione di medio-lungo periodo. Gli Enti locali sono soliti prevedere quantomeno i prezzi massimi della sosta oraria. I parcheggi pubblici a pagamento fuori strada possono essere di proprietà pubblica o privata; quelli di proprietà pubblica sono gestiti direttamente dagli Enti locali o affidati in concessione, mediante contratti che, parimenti, fissano quantomeno i prezzi massimi della sosta oraria; quelli privati sono, invece, gestiti o dai proprietari stessi oppure da terzi sulla base di contratti di *leasing* a lungo termine o di affitto, in cui il locatario può determinare il prezzo della sosta oraria.

12. Sulla base della localizzazione delle aree destinate a parcheggio, è possibile distinguere i parcheggi su strada e quelli fuori strada. I servizi di parcheggio su strada sono forniti mediante spazi disposti sulla pubblica via, lungo i marciapiedi o sopra di essi. I servizi di parcheggio fuori strada sono forniti su spazi ubicati in qualsiasi luogo diverso dalla strada, quali *garage* mono o multipiano e aree coperte o scoperte localizzate in una varietà di contesti diversi (centro città, aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali, uffici, aree commerciali). I due tipi di parcheggio potrebbero essere differenziati in base alla maggiore sicurezza che offrono agli utenti i parcheggi fuori strada rispetto a quelli sulla pubblica via e ad alcune caratteristiche operative; tali differenze non sono state ritenute,

⁴ Cioè dei servizi di manutenzione e supervisione dei parcheggi su strada e fuori strada, sia pubblici che privati (per esempio, riservati ai clienti di un albergo).

tuttavia, sufficienti nei precedenti comunitari⁵ per identificare mercati rilevanti distinti per i parcheggi su strada e fuori strada.

13. Considerato che (i) gli operatori del settore spesso gestiscono parcheggi sia su strada che fuori strada, anche sfruttando il fatto che le attività operative *core* sono le stesse nei due tipi di parcheggio, (ii) che tali parcheggi possono essere di proprietà pubblica o privata ed essere gestiti sulla base di una varietà di contratti e (iii) dal lato della domanda, i parcheggi su strada e fuori strada forniscono servizi di parcheggio in larga misura sostituibili in una pluralità di occasioni di consumo di tali servizi⁶, ai fini della presente valutazione si considererà come mercato rilevante quello della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento, senza distinguere tra parcheggi su strada e fuori strada né sulla base del contratto di gestione. Peraltro, identificando mercati rilevanti distinti per i parcheggi su strada e fuori strada non modificherebbe la valutazione dell'Operazione, come si vedrà nel seguito.

14. Dal punto di vista geografico, in considerazione delle caratteristiche della domanda, prevalentemente formata da consumatori alla ricerca di un parcheggio situato nelle vicinanze dell'area di destinazione, il mercato della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento ha una dimensione locale, che può essere in prima approssimazione circoscritta alla singola città⁷, pur non potendosi escludere la possibilità di individuare, in particolare nelle città più grandi, mercati di dimensione *sub-cittadina*, sulla base dei bacini di attrazione dei singoli parcheggi pubblici a pagamento.

15. Sulla base di quanto precede, i mercati rilevanti per la valutazione dell'Operazione sono i mercati della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento delle città di Bari, Milano, Roma, Venezia e Trieste e delle eventuali aree di dimensione *sub-cittadina* individuate dai bacini di attrazione dei parcheggi coinvolti dall'Operazione e di quelli immediatamente limitrofi.

IV.2 Effetti dell'Operazione a Trieste

16. Secondo i dati comunicati dalle Parti, a differenza delle altre quattro città interessate da sovrapposizioni, a Trieste Saba detiene quote di mercato ben superiori a quelle di Interparking, che quindi potrà aumentare considerevolmente la propria quota di mercato *post-merger* grazie all'Operazione, come emerge dalla tabella n. 1.

⁵ Cfr. decisione della Commissione europea M.9367 - *Mirova/Predica/Indigo* del 26 agosto 2019.

⁶ Un certo grado di sostituibilità tra parcheggi pubblici su strada e fuori strada appare inoltre indotto dalla circostanza che nelle principali città italiane in cui le Parti operano il parco circolante di autovetture supera di gran lunga gli spazi a disposizione per la sosta delle autovetture nei parcheggi pubblici a pagamento.

⁷ Cfr. decisione della Commissione europea M.9367 - *Mirova/Predica/Indigo*, cit..

Tabella n. 1: quote di mercato dei principali operatori del mercato della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Trieste (2024)

	Mercato rilevante	Segmento 1	Segmento 2
	Gestione parcheggi pubblici a pagamento	Parcheggi pubblici a pagamento su strada	Parcheggi pubblici a pagamento fuori strada
Interparking	[1-5]%	[5-10]%	[1-5]%
Saba	[30-35]%	[10-15]%	[35-40]%
Post-merger	[35-40]%	[20-25]%	[40-45]%
Esatto	[20-25]%	[35-40]%	[15-20]%
Trieste Terminal Passeggeri	[5-10]%	[40-45]%	
HTM Parking	[5-10]%		[10-15]%
Altri	[20-25]%		[25-30]%

17. L'Operazione permetterà a Interparking di rafforzare la posizione di primo operatore già detenuta da Saba nel mercato rilevante della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Trieste, con una quota prossima al 40% e circa doppia di quella del primo concorrente, Esatto S.p.A., società controllata dal Comune di Trieste.

La posizione di Interparking/Saba appare più forte nel segmento dei parcheggi "fuori strada", dove deterrà *post-merger* una quota superiore al 40%, più che doppia di quella del primo concorrente (Esatto S.p.A.).

Nel segmento "su strada", invece, l'Operazione comporterà la concentrazione tra il terzo e il quarto operatore, la cui quota congiunta rimarrà comunque sensibilmente inferiore a quella degli altri due concorrenti (Esatto S.p.A. e Trieste Terminal Passeggeri).

18. Si rileva, tuttavia, che i parcheggi Saba non sono i *closest competitor* dei due parcheggi gestiti da Interparking a Trieste in località San Giusto (uno su strada, uno fuori strada) e che anzi alcuni parcheggi gestiti da Saba appaiono piuttosto distanti da Interparking - San Giusto, mentre diversi parcheggi concorrenti si trovano più vicini o a uguale distanza dal parcheggio di San Giusto rispetto a quelli di Saba. La pressione concorrenziale esercitata dai parcheggi più lontani di Saba su Interparking appare chiaramente minore di quella esercitata da parte dei concorrenti limitrofi.

Per tenere conto di tale circostanza, appare opportuno prendere in considerazione ambiti territoriali più ristretti dell'intera area municipale e, in particolare, una *catchment area* di 10-20 minuti a piedi o tramite mezzo pubblico, centrata sul parcheggio Interparking San Giusto. In tale area, il grado di pressione competitiva esercitato da Saba su Interparking, come rappresentato dal *diversion ratio* di Interparking verso Saba, appare piuttosto contenuto e inferiore alle soglie critiche comunemente utilizzate nei precedenti dell'Autorità⁸. Ciò comporta che l'entità *post-merger* avrebbe deboli

⁸ Una stima del *diversion ratio* da Interparking a Saba, che differenzia la pressione competitiva esercitata dai parcheggi concorrenti sul centroide in funzione della distanza dallo stesso, fornisce infatti valori estremamente contenuti in una *catchment area* di 10 minuti a piedi o tramite mezzi pubblici e si attesta su valori inferiori al 20% in un bacino di attrazione di 20 minuti (sempre a piedi o tramite mezzi pubblici).

incentivi ad aumentare i prezzi perché riuscirebbe a internalizzare soltanto una frazione piuttosto contenuta delle vendite perse per effetto dell'aumento dei prezzi.

Per tale motivo, l'Operazione non appare in grado di suscitare preoccupazioni di natura concorrenziale data l'esistenza di concorrenti più prossimi delle Parti che continueranno a esercitare una significativa pressione concorrenziale sull'entità *post-merger*.

19. Va, altresì, osservato che tutti i parcheggi pubblici a pagamento gestiti da Saba e Interparking a Trieste sono stati affidati alle due società da pubbliche amministrazioni mediante contratti di concessione, i quali stabiliscono le tariffe *[omissis]* e i meccanismi di aggiornamento e di revisione delle stesse. *[omissis]*. Le concessioni non permettono, quindi, aumenti unilaterali e discrezionali delle tariffe praticate da parte del concessionario.

Il livello del potere di mercato esercitabile da Interparking e da Saba è stato, quindi, già determinato nella fase di concorrenza "per il mercato" e non potrà essere significativamente aumentato a seguito dell'Operazione.

IV.3 Effetti dell'operazione a Bari, Milano, Roma e Venezia

20. Nelle città di Bari, Milano, Roma e Venezia, Saba e Interparking operano nella gestione di servizi di parcheggio pubblico a pagamento soltanto nel segmento dei parcheggi fuori strada.

I servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Bari

21. Saba detiene quote di mercato⁹ inferiori al 5% a Bari, sia nel segmento "fuori strada" sia nel mercato rilevante comprendente entrambi i segmenti "su strada" e "fuori strada". *Post* concentrazione, la quota detenuta da Interparking sarà inferiore al 10% nel mercato rilevante comprendente entrambi i segmenti e di poco superiore al 10% nel solo segmento "fuori strada". A livello cittadino il maggior operatore è AMTAB, controllata del Comune di Bari che detiene una quota stimabile in oltre il 45% nel mercato complessivo e di poco inferiore al 20% nel solo segmento "fuori strada". Sono, inoltre, presenti qualificati concorrenti come APCOA e Quick e un gran numero di operatori minori.

22. Va, peraltro, osservato che in nessun caso i parcheggi di Saba e Interparking risultano essere i *closest competitor* l'uno dell'altro e che anzi, fatta eccezione per i parcheggi Saba - Guadagni e Interparking Battisti, essi sono piuttosto lontani tra loro (ad esempio, i parcheggi Saba - Porto e Interparking - Giulio Cesare distano oltre 20' a piedi o con i mezzi pubblici). Nelle *catchment area* che ricomprendono parcheggi di Saba e di Interparking sono in ogni caso presenti numerosi parcheggi "fuori strada" concorrenti e i parcheggi su strada di AMTAB, che appaiono in grado di esercitare una rilevante pressione concorrenziale sui parcheggi delle Parti.

23. L'Operazione non appare, dunque, suscettibile di ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Bari, né a livello cittadino né a livello *sub-cittadino*. Tale conclusione non muterebbe se fosse individuato un mercato distinto per i servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada.

⁹ Le quote di mercato cui si fa riferimento sono calcolate "in volume", inteso come il numero di spazi auto disponibili nel parcheggio.

I servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Milano

24. Saba detiene a Milano quote di mercato in volume inferiori al 2%, sia nel segmento “fuori strada” sia nel mercato rilevante comprendente entrambi i segmenti “su strada” e “fuori strada”. *Post-concentrazione*, la quota detenuta da Interparking sarà inferiore al 10% nel mercato rilevante comprendente entrambi i segmenti e inferiore al 15% nel solo segmento fuori strada. Nella città di Milano operano qualificati concorrenti con quote ben superiori a quelle di Interparking, quali ATM Milano e APCOA.

25. Va, peraltro, osservato che i parcheggi “fuori strada” delle Parti appaiono molto distanti tra loro, essendo a oltre 20’ di tragitto con i mezzi pubblici. Di conseguenza, i parcheggi delle Parti non sono in realtà *close competitors* e, quindi, non esercitavano una pressione concorrenziale reciproca prima della concentrazione, mentre subivano la significativa pressione concorrenziale dei più vicini parcheggi gestiti da società concorrenti¹⁰.

L’Operazione non appare, dunque, in grado di ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Milano, qualsiasi sia la definizione del mercato adottata dal punto di vista merceologico o geografico.

I servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Roma

26. Nella città di Roma, le Parti gestiscono alcuni importanti parcheggi “fuori strada”. Ciò nonostante, la quota *post merger* detenuta da Interparking in questo segmento sarà inferiore al 20%, circa un terzo della quale attribuibile ai parcheggi di Saba acquisiti con l’operazione. Il maggior operatore in questo segmento è ATAC, controllata dal Comune di Roma, con una quota più che doppia di quella che sarà detenuta *postmerger* da Interparking.

Nel mercato rilevante costituito da tutti i parcheggi pubblici a pagamento, su strada e fuori strada, la quota congiunta delle Parti è di poco superiore al 5%, a causa dell’importanza dei parcheggi su strada nella Capitale, gestiti in massima parte da società controllate dal Comune di Roma.

27. Nel caso di Roma, i parcheggi “fuori strada” di Saba e Interparking risultano relativamente distanti tra loro¹¹ e non sono mai i *closest competitor*. Anche restringendo l’analisi ai soli parcheggi delle Parti situati in zone centrali della città¹², risulta che essi non sono neppure *close competitor*, in quanto non ricadrebbero nelle rispettive *catchment area* definite sulla base di tragitti di 10-20 minuti a piedi o con i mezzi pubblici¹³. Essi, quindi, non esercitavano una significativa pressione concorrenziale reciproca prima della concentrazione, mentre subivano quella dei concorrenti limitrofi.

¹⁰ Le Parti hanno presentato evidenza del fatto che solo scegliendo una *catchment area* pari ad almeno 30 minuti di viaggio con i mezzi pubblici i parcheggi di Saba e Interparking nella zona centrale di Milano risulterebbero in competizione tra loro. Nell’area così delimitata la quota delle Parti sarebbe tuttavia inferiore al 5%. Per *catchment area* più piccole i parcheggi non sarebbero neppure in competizione.

¹¹ I parcheggi di Interparking sono localizzati nei pressi di piazza Vittorio Emanuele, del Policlinico Gemelli e dell’Ospedale Bambino Gesù. Quelli di Saba sono localizzati a Villa Borghese e nei pressi di via Cola di Rienzo.

¹² Piazza Vittorio Emanuele, Villa Borghese e Cola di Rienzo.

¹³ I parcheggi ricadrebbero nelle rispettive *catchment area* solo definendo queste ultime in maniera estremamente ampia (almeno 25 minuti di tragitto con il trasporto pubblico, oltre trenta minuti di tragitto a piedi). Anche in questo caso, tuttavia, le Parti dovrebbero fronteggiare la concorrenza di altri parcheggi “fuori strada” più vicini e dei parcheggi su strada; come emerge dalle elaborazioni effettuate dalle Parti, la quota congiunta *post merger* risulterebbe comunque inferiore al 25% nel solo segmento dei parcheggi “fuori strada” e significativamente inferiore considerando anche i parcheggi “su strada”.

L'Operazione non appare, dunque, in grado di ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Roma, qualsiasi sia la definizione del mercato adottata dal punto di vista merceologico o geografico.

I servizi di parcheggio pubblico a pagamento a Venezia

28. A Venezia¹⁴, gran parte dei parcheggi sono “fuori strada”. Saba detiene una quota di mercato inferiore al 10% e la quota congiunta delle Parti risulta inferiore al 25% anche escludendo i parcheggi dell'Aeroporto di Venezia¹⁵. Il principale operatore è AVM S.p.A., che detiene una quota superiore al 25% degli spazi di sosta disponibili su strada e fuori strada e una quota analoga a quella congiunta di Interparking/Saba nel segmento “fuori strada”. Sono, inoltre, presenti qualificati concorrenti, con quote inferiori a quelle di Interparking/Saba, quali APCOA e Venezia Terminal Passeggeri.

29. I parcheggi delle Parti sono localizzati a Mestre (uno di Interparking e uno di Saba nei pressi della stazione di Venezia Mestre, cui si aggiunge Interparking-Lazzari) e a Venezia “Isola” (Interparking-Tronchetto).

30. Il parcheggio Saba localizzato presso la stazione di Venezia-Mestre rappresenta uno dei *closest competitor* del parcheggio Interparking situato nel medesimo luogo. Nei pressi della stazione di Venezia-Mestre sono presenti diversi altri parcheggi concorrenti, distanti pochi minuti a piedi, di dimensioni analoghe o superiori al parcheggio Interparking, in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale sulla nuova entità. A tale pressione occorre, inoltre, aggiungere quella esercitata da numerosi altri parcheggi localizzati a Mestre e Marghera, raggiungibili con brevi tragitti con i mezzi pubblici più brevi o analoghi a quelli necessari per raggiungere l'altro parcheggio di Interparking sulla terraferma (Interparking - Lazzari). Il grado di pressione competitiva esercitato da Interparking su Saba, come rappresentato dal *diversion ratio* dal parcheggio di Saba verso i parcheggi di Interparking, appare piuttosto contenuto e inferiore alle soglie critiche comunemente utilizzate nei precedenti dell'Autorità¹⁶.

31. Il parcheggio Interparking di Venezia-Tronchetto appare raggiungibile dalla Stazione di Venezia-Mestre in tempi ragionevoli solo mediante mezzi pubblici ed è in diretta concorrenza con altri parcheggi limitrofi, posti nell'area tra Piazzale Roma e il Tronchetto. Il parcheggio di Venezia-Tronchetto appare distante oltre 20 minuti¹⁷ dal parcheggio Saba della stazione di Venezia-Mestre e quindi non sembra in grado di esercitare una significativa pressione concorrenziale su tale

¹⁴ Il Comune di Venezia comprende, oltre al centro storico di Venezia, i municipi di Marghera, Mestre-Carpenedo (dove si trovano la stazione di Venezia-Mestre e il centro storico di Mestre), Mestre-Chirignago, Chirignago-Zelarino e Favaro Veneto.

¹⁵ I parcheggi dell'Aeroporto di Venezia non appaiono pienamente sostituibili con quelli localizzati nei centri abitati appartenenti al Comune di Venezia per utenti diversi dai viaggiatori che in partenza dall'aeroporto.

¹⁶ Una stima del *diversion ratio* da Saba a Interparking, che differenzia la pressione competitiva esercitata dai parcheggi concorrenti sul centroide (il parcheggio di Saba nei pressi della stazione di Venezia-Mestre) in funzione della distanza dallo stesso, fornisce infatti valori inferiori al 15% in *catchment area* di 10-20 minuti a piedi e si attesta su valori intorno al 10% per bacini di attrazione di 10-20 minuti di spostamento tramite mezzi pubblici. Risultati analoghi si otterrebbero considerando la pressione competitiva esercitata da Saba su Interparking.

¹⁷ È stato considerato il tragitto con i mezzi pubblici che collegano con maggiore frequenza la zona della stazione di Venezia-Mestre all'area di Piazzale Roma - Tronchetto.

parcheggio. I parcheggi concorrenti posti nell'area tra Piazzale Roma e il Tronchetto appaiono invece in grado di esercitare una pressione concorrenziale su Saba.

Tale conclusione appare confermata dalla stima dei *diversion ratio* calcolati su *catchment area* basate su tragitti più ampi di 20 minuti e in grado di includere anche il parcheggio di Venezia-Tronchetto¹⁸.

Per tale motivo, l'Operazione non appare in grado di suscitare preoccupazioni di natura concorrenziale, data l'esistenza di concorrenti limitrofi alle Parti che continueranno a esercitare una significativa pressione concorrenziale sull'entità *post-merger*.

32. In queste quattro città l'Operazione non appare, dunque, suscettibile di ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato della gestione dei servizi di parcheggio pubblico a pagamento. Tale conclusione non muterebbe se fosse individuato un mercato distinto per i servizi di parcheggio pubblico a pagamento fuori strada.

33. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO che i patti di non concorrenza possono essere considerati accessori all'Operazione solo nei limiti indicati e che l'Autorità si riserva di valutare l'impatto concorrenziale degli stessi oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

¹⁸ I *diversion ratio* da Saba a Interparking risultano intorno al 10%.

C12729 - LA DORIA/FEGÉ-FEGÉ LOGISTICA*Provvedimento n. 31590*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITA il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da La Doria S.p.A. pervenuta in data 30 maggio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La Doria S.p.A. (di seguito, "La Doria", Partita IVA 00180700650) è una società attiva nella produzione e commercializzazione di derivati del pomodoro e della frutta e di legumi in scatola. Il capitale sociale di La Doria è detenuto quasi interamente da Amalfi Invest S.p.A., società indirettamente controllata dal fondo di investimento inglese Investindustrial VII LP, a sua volta gestito da Investindustrial Advisors Limited, società di diritto inglese operante quale gestore di fondi di investimento alternativi. Investindustrial Advisors Limited è, in ultima istanza, controllata da Investindustrial S.A., posta al vertice del gruppo Investindustrial (di seguito, "Gruppo Investindustrial").

Il Gruppo Investindustrial è un gruppo d'investimento, specializzato nell'acquisizione di medie imprese attive nei settori dei beni di consumo (compresi i settori degli alimenti e delle bevande), del tempo libero, della salute, dei servizi, della tecnologia e della produzione industriale.

Il Gruppo Investindustrial ha realizzato nel 2024 un fatturato consolidato a livello mondiale di [10-20]* miliardi di euro, di cui [5-6] miliardi di euro realizzati nell'Unione europea e [2-3] miliardi di euro realizzati in Italia.

2. Fegér di Gerardo Ferraioli S.p.A. (di seguito, "Feger", Partita IVA 00083420653) è una società attiva nel settore della produzione e commercializzazione di conserve, prodotti a base di pomodoro e suoi derivati, sughi pronti, legumi conservati, frutta in scatola sia a marchio proprio che a marchio di terzi.

Feger è partecipata da soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Ferraioli (di seguito, anche i "Venditori").

Il fatturato realizzato, nel 2024, da Feger è stato pari a circa [35-100] milioni di euro, di cui circa [35-100] milioni di euro in Italia.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

3. Saponi del Sole S.r.l. (di seguito, “Saponi del Sole”, Partita IVA 02890590652) è una società attiva nel settore dell’etichettaggio e stoccaggio di conserve, prodotti a base di pomodoro e suoi derivati, sughi pronti, legumi conservati, frutta in scatola, legumi lessati, legumi con salse e aromi, spaghetti in scatola, destinate alla vendita sia all’ingrosso che al dettaglio. Saponi del Sole è partecipata da soci persone fisiche appartenenti alla famiglia Ferraioli. Il fatturato realizzato, interamente in Italia, nel 2024 da Saponi del Sole, è stato pari a circa [1-10] milioni di euro¹.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

4. L’operazione comunicata consiste nell’acquisizione, da parte di La Doria, dell’intero capitale sociale di Fegé S.r.l. (di seguito, “Fegé”) e Fegé Logistica S.r.l. (di seguito, “Logistica”), due società di nuova costituzione in cui - a seguito di una scissione parziale e proporzionale - verranno rispettivamente conferite le attività di Feger e Saponi del Sole (di seguito, “Attività Conferite”), al netto degli immobili posseduti (di seguito, “Operazione”).

5. È previsto un patto di non concorrenza e di non sollecitazione, della durata di [omissis] anni dal completamento dell’Operazione, in base al quale i Venditori, Feger e Saponi del Sole si impegnano ad astenersi: [omissis].

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’Operazione, in quanto finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

7. Il patto di non concorrenza e di non sollecitazione, descritto nel paragrafo precedente, può essere ritenuto direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’Operazione, in quanto funzionale alla salvaguardia del valore delle imprese acquisite, a condizione che esso sia limitato merceologicamente e geograficamente all’area delle Attività Conferite e temporalmente a un periodo di due anni e che non impedisca ai Venditori, a Feger e a Saponi del Sole di acquistare o detenere azioni a soli fini di investimento finanziario, senza che ciò comporti, direttamente o indirettamente, il conferimento di incarichi gestionali o di un’influenza sostanziale nella società concorrente, anche in imprese diverse dalle società quotate in mercati regolamentati e/o per partecipazioni finanziarie anche superiori al 2% del capitale sociale².

¹ Il fatturato di Saponi del Sole è stato realizzato per il [omissis] dall’attività svolta nei confronti di Feger.

² Cfr. “Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03)”, in GUCE del 5 marzo 2005.

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati interessati

8. Considerate le Attività Conferite, l'Operazione interessa i settori: (i) della lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro; (ii) dei prodotti alimentari, in particolare sughi a base di pomodori e pesto; (iii) delle conserve alimentari e (iv) dell'etichettaggio e stoccaggio di prodotti alimentari.

9. Per quanto riguarda il mercato *sub i)* della lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro, sotto il profilo merceologico, per consolidata prassi dell'Autorità³, esso ricomprende i segmenti dei pelati, della polpa, della passata, delle arricchite e del concentrato e rappresenta un unico mercato del prodotto, in considerazione delle abitudini d'uso dei consumatori e, in particolare, della circostanza che tutti i prodotti appartenenti ai diversi segmenti sono utilizzati come elemento base per la preparazione di condimenti, più o meno elaborati, per la pasta e altri piatti alimentari, e in tale uso non conoscono diretti sostituti industriali. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare ciascun segmento come un mercato rilevante distinto, la valutazione dell'Operazione non si modificherebbe. Sotto il profilo geografico, il mercato del prodotto individuato ha dimensione nazionale.

10. Per quanto riguarda il mercato *sub ii)* dei prodotti alimentari, al suo interno possono definirsi numerosi mercati rilevanti sotto il profilo merceologico. In particolare, in considerazione delle Attività Conferite, il mercato interessato dall'Operazione risulta essere quello relativo alla vendita di sughi a base di pomodoro e pesto. Dal punto di vista geografico, tale mercato ha dimensione nazionale in considerazione, tra l'altro, della specificità dei gusti e delle abitudini di consumo di ciascuno Stato, nonché del fatto che i consumi nazionali sono in larga misura soddisfatti dalla produzione nazionale⁴.

11. Con riguardo al mercato *sub iii)* delle conserve alimentari, sotto il profilo merceologico, esso ricomprende anche i segmenti delle conserve di pomodoro, conserve a base di frutta, vegetali in scatola e frutta in scatola. In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui si volesse considerare ciascun segmento come un mercato rilevante distinto, la valutazione dell'Operazione non si modificherebbe. Sotto il profilo geografico, il mercato del prodotto individuato ha dimensione nazionale, in considerazione dell'uniformità delle condizioni concorrenziali esistenti sul territorio nazionale⁵.

12. Infine, con riguardo al settore dell'etichettaggio e stoccaggio di prodotti alimentari, dove opera Saponi del Sole, che in particolare è attiva nell'etichettaggio e stoccaggio di conserve, prodotti a base di pomodoro e suoi derivati, sughi pronti, legumi conservati, frutta in scatola, legumi lessati, legumi con salse e aromi, spaghetti in scatola, destinate alla vendita sia all'ingrosso che al dettaglio, e svolge la sua attività *[omissis]* nei confronti di Feger.

³ Cfr., tra gli altri, C12716 - *FSI SGR/Casalasco Società Agricola*, provvedimento n. 31533 del 24 aprile 2025, in Bollettino n. 18/2025 e C12435 - *Casalasco Società Agricola/Emiliana Conserve Società Agricola*, provvedimento n. 30102 del 5 aprile 2022, in Bollettino n. 15/2022 e i precedenti ivi richiamati.

⁴ Cfr. C8213-C8214 - *Corporación Agrolimen-Findim Investments/ Star Stabilimento Alimentare*, provvedimento n. 16361 dell'11 gennaio 2007, in Bollettino n. 2/2007.

⁵ Cfr. C7003 - *F.D.C. /Nuova Conserve-Conserve della Nonna*, provvedimento n. 14295 del 12 maggio 2005, in Bollettino n. 19/2005.

Gli effetti dell'Operazione

13. L'Operazione non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza.

14. Infatti, per quanto riguarda il mercato relativo alla lavorazione, produzione e commercializzazione delle conserve di pomodoro, considerato di dimensione nazionale, secondo i dati forniti dalle parti, a seguito della concentrazione La Doria deterrà una quota, calcolata in valore, del [10-15%].

15. Per quanto riguarda il mercato relativo alla vendita di sughi a base di pomodoro e pesto, considerato di dimensione nazionale, secondo i dati forniti dalle parti, a seguito della concentrazione La Doria deterrà una quota, calcolata in valore, del [5-10%].

16. Con riguardo al mercato relativo alle conserve alimentari, e considerato il più ristretto segmento dei vegetali in scatola, di dimensione nazionale, secondo i dati forniti dalle Parti, a seguito della concentrazione La Doria deterrà una quota, calcolata in valore, del [10-15%].

17. Inoltre, in tutti i predetti mercati sono in ogni caso attivi numerosi e qualificati concorrenti. Pertanto, l'Operazione non è suscettibile di modificare in maniera significativa la struttura concorrenziale nei mercati in parola.

18. Infine, per quanto riguarda l'attività di etichettaggio e stoccaggio di prodotti alimentari, non sussistono sovrapposizioni tra le Parti e la relazione verticale tra Sapori del Sole e Feger resterà immutata. Pertanto, si escludono effetti concorrenziali.

19. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Operazione non appare idonea a ostacolare la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e di non sollecitazione descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio all'Operazione nei soli limiti sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, le suddette clausole che si dovessero realizzare oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

C12731 - UNICOOP FIRENZE/RAMI DI AZIENDA DI UNICOOP TIRRENO*Provvedimento n. 31591*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Unicoop Firenze Soc. Coop., pervenuta in data 22 maggio 2025;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI**I.1. UFI**

1. Unicoop Firenze Soc. Coop. (P.IVA 00407780485, di seguito "UFI"), è una società cooperativa il cui capitale sociale è detenuto dai suoi oltre un milione di soci¹, nessuno dei quali esercita un'influenza determinante². UFI opera, in via principale, nel commercio al dettaglio nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, con 140 punti vendita situati in Toscana, di cui 110 direttamente (situati nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena) e 30 tramite la sua controllata Terre di Mezzo S.r.l. (situati nelle province di Arezzo e Siena)³. In via secondaria, UFI è attiva, direttamente e/o tramite società controllate: (i) nella produzione e commercializzazione di pane, prodotti da forno e affini, (ii) nel settore creditizio, gestendo prevalentemente le carte di pagamento dei suoi soci e (iii) nell'amministrazione e gestione di beni immobili a uso commerciale, in particolare, quest'ultima attività viene svolta tramite la controllata Levante S.r.l. UFI aderisce: (i) al "Sistema Coop", quale una delle grandi cooperative aderenti al consorzio Coop Italia S.c.a.r.l., società consortile che svolge alcuni servizi (acquisti, attività di *marketing*, produzione di beni a marchio "Coop", servizi di controllo qualità, ecc.) in favore delle cooperative associate; (ii) all'ANCC - Associazione nazionale delle cooperative di consumatori, che rappresenta in Italia le cooperative di consumo; (iii) alla Lega Coop, associazione nazionale di tutela e rappresentanza delle cooperative italiane e (iv) all'associazione Distretto Coop Tirrenico, l'articolazione territoriale e settoriale della Legacoop che

¹ Al 15 aprile 2025, UFI contava 1.119.407 soci.

² In particolare, nessuno dei soci di UFI detiene una partecipazione pari o superiore al 10% del capitale sociale. Infatti, ogni socio di UFI detiene una sola quota, di valore nominale pari a 25,00 euro, che dà diritto a un solo voto in seno alla relativa assemblea.

³ Marginalmente, UFI vende anche all'ingrosso determinati prodotti esclusivamente ad alcune cooperative facenti parte del Sistema Coop.

rappresenta le cooperative di consumo aderenti con sede legale in Toscana, Umbria e Lazio, ossia, oltre a UFI, anche, tra le altre, Unicoop Tirreno Soc. Coop.

2. Nel 2024, UFI ha realizzato *[omissis]** in Italia un fatturato consolidato, al netto delle vendite infragruppo, pari a circa *[3-4]* miliardi di euro.

1.2. I rami di azienda di UTI

3. Unicoop Tirreno Soc. Coop. (P.IVA 00103530499, di seguito “UTI”), è una società cooperativa il cui capitale sociale è detenuto dai suoi oltre 510 mila soci⁴, nessuno dei quali esercita un’influenza determinante⁵. UTI opera in Italia nel commercio, all’ingrosso e al dettaglio, nel settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, nonché, in via marginale e tramite una propria controllata, nell’offerta, presso i propri punti vendita, di servizi assicurativi ai suoi soci. Tra gli altri, UTI aderisce, al pari di UFI, al consorzio nazionale Coop Italia e all’associazione Distretto Tirrenico.

4. L’operazione comunicata prevede la cessione a UFI da parte di UTI di diciassette rami di azienda (di seguito indicati come “Target”). Di tali rami di azienda, sedici consistono in altrettanti punti vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo a insegna “Coop” e “InCoop” (di cui cinque superette, otto supermercati e tre ipermercati), situati nelle province di Lucca (sette), Massa-Carrara (uno) e Livorno (otto). Un ramo di azienda, invece, è attivo nella gestione dei locali della galleria commerciale situata a Livorno, in Via Settembrini nn. 18-27-33-35-39 e 41 e nota come “La Rosa”.

5. Il fatturato complessivo realizzato a livello nazionale da tali rami di azienda nel 2024 è pari a circa *[100-582]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

6. L’operazione comunicata (di seguito, “Operazione”) ha a oggetto la vendita di diciassette rami d’azienda detenuti da UTI.

7. L’Operazione non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva o risolutiva, salvo l’esito positivo della valutazione dell’Autorità.

8. L’Operazione non prevede patti di non concorrenza e, in generale, restrizioni accessorie.

III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE

9. L’Operazione costituisce una concentrazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa.

10. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

⁴ Al 31 dicembre 2023, UTI contava 524.780 soci.

⁵ In particolare, nessuno dei soci di UTI detiene una partecipazione pari ad almeno il 10% della stessa. Infatti, ogni socio di UTI detiene una sola quota, di valore nominale pari a 25,00 euro, che dà diritto a un solo voto in seno alla relativa assemblea.

superiore a 582 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da ciascuna delle due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

III.1. I mercati rilevanti

11. L'Operazione interessa il settore della distribuzione moderna di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo (di seguito, "GDO"). La concorrenza in questo settore è estremamente articolata, giocandosi su diverse variabili strategiche e su diversi ambiti territoriali.

12. In particolare, in tale settore operano soggetti con dimensioni, caratteristiche e formule organizzative estremamente variegata. Una prima distinzione viene effettuata tra Grande Distribuzione (di seguito, "GD"), costituita da catene di punti vendita facenti capo a un'unica impresa o gruppo societario di imprese (le c.d. imprese a succursali), e Distribuzione Organizzata (di seguito, "DO"), che comprende catene di punti vendita facenti capo a soggetti imprenditoriali giuridicamente distinti (generalmente società di piccola o media dimensione), ma legati da un rapporto di collaborazione volontaria, formalizzato mediante vincoli contrattuali e/o formule associative quali consorzi, unioni volontarie, cooperative di consumo, ecc..

13. Quanto alla politica di approvvigionamenti, in prima battuta i singoli punti vendita sono raggruppati da un centro distribuzione (o "CE.DI"), che rappresenta l'impianto centrale di una catena di supermercati o ipermercati che riceve la merce e la stocca e rifornisce i punti di vendita. Un secondo grado di aggregazione è rappresentato dalle centrali di acquisto, che svolgono il compito di contrattazione centralizzata delle forniture (centrali di acquisto). A sua volta, le centrali di acquisto possono ulteriormente aggregarsi in supercentrali.

14. Pertanto, a livello nazionale, la competizione all'interno del settore della GDO si sviluppa essenzialmente tra catene distributive, intese come insiemi di punti vendita che operano con una sostanziale uniformità di insegna e di immagine. Il confronto competitivo avviene sulla dimensione complessiva della catena stessa, l'immagine e la capacità di penetrazione dell'insegna, la localizzazione dei punti vendita, la copertura dei diversi mercati locali, le politiche di approvvigionamento, ecc.

15. Sul punto, occorre osservare che talune catene della GDO - quali, ad esempio, Conad, Coop, Pam, Carrefour, Lidl, Eurospin - presentano un'uniformità significativa tra punti vendita e, in generale, nelle politiche commerciali della catena stessa, conseguentemente emerge un ruolo della catena in termini di strategie con impatto strategico oltre il perimetro locale. Al contrario, alcune "alleanze" della GDO - quali, ad esempio, quelle afferenti a Selex Commerciale⁶ o al Gruppo Végé⁷ - presentano una maggiore differenziazione tra consorziati che, quindi, definiscono, spesso in modo autonomo il *format* di vendita, i marchi del punto vendita (che, in molti casi, differiscono

⁶ All'interno di Selex, i singoli CE.DI. presentano *format* e marchi differenti, ad esempio: Supermercati Cadoro (Cadoro Supermercati S.p.A.), Supermercati Gulliver (Alfi S.r.l.), Oasi-Tigre (Gabrielli Magazzini S.p.A.), Famila-Max-IlCentesimo (CDS S.p.A.), Il Castoro-Ipertriscout-DEM-Pewex-Sacof-Ipercarini-Iperfamili (DE.DI Gros S.c.a.r.l.), Italmark (Italbrix S.p.A.), Elite (Superelite S.p.A.) Ali-Aliper (Ali S.p.A.) SiConTé (CE.DI. Marche S.c.a.r.l.), Mercatò-MercatòExtra-MercatòBig-MercatòLocal (Dimar S.p.A.), EMISupermercati (GMF S.p.A.), ecc.

⁷ All'interno di Végé, i singoli CE.Di presentano *format* e marchi differenti, ad esempio: Bennet (Bennet S.p.A.), Decò-IperConveniente (F.II Arena S.r.l.), IperTosano (Supermercati Tosano Cerea S.r.l.), DiMeglio (GFE S.r.l.), e la stessa Multicedi.

significativamente a hanno una connotazione più locale) e altri elementi caratteristici del profilo commerciale del punto vendita.

16. A livello locale, invece, il confronto competitivo si svolge più propriamente sulle politiche dirette al consumatore, improntate sui prezzi di vendita, l'assortimento, le promozioni, le politiche di fidelizzazione al punto vendita, e più in generale le strategie commerciali a livello *retail*.

17. È, quindi, possibile individuare un primo versante, rappresentato dai mercati locali della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo, e un altro versante, rappresentato dal mercato nazionale degli approvvigionamenti di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo.

III.1.a. I mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo

18. L'Operazione interessa i mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo attraverso punti vendita della GDO. In tale settore operano, a livello nazionale, vari operatori, con dimensioni e formule organizzative differenziate. In particolare, vengono distinte, nell'ambito della GDO, le seguenti tipologie di punto vendita: ipermercati, supermercati, superette e discount.

19. Nell'ambito dei più recenti provvedimenti relativi a operazioni di concentrazione nel settore della GDO⁸, l'Autorità ha, in primo luogo, incluso i punti vendita gestiti con formula *discount* nei mercati rilevanti relativi alle tipologie di punti vendita della GDO di dimensione corrispondente e cioè superette (100-399 mq), supermercati (400-2.499 mq) e ipermercati (dai 2.500 mq in su), in quanto considerati dai consumatori un'opzione di acquisto sostituibile con tali altre tipologie di punto vendita della GDO.

20. Inoltre, con riferimento a ipermercati, supermercati e superette, l'Autorità ha definito i seguenti mercati merceologici distinti (indicati di seguito come M01, M02 e M03):

- i. [M01] *il mercato delle superette*, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione compresa tra 100 e 2499 mq (e cioè le stesse superette, i supermercati e i discount di dimensione inferiore ai 2500 mq);
- ii. [M02] *il mercato dei supermercati*, comprensivo di tutti i punti vendita di dimensione dai 100 mq in su (e cioè supermercati, superette, ipermercati e discount);
- iii. [M03] *il mercato degli ipermercati*, comprensivo di tutti i punti vendita da 400 mq in su (e cioè ipermercati, supermercati e discount di dimensione pari o superiore ai 400 mq).

21. Sotto il profilo geografico, sono stati definiti mercati locali costituiti da curve isocrone centrate sui punti vendita *target* dell'ampiezza di 10 minuti di guida per il mercato delle superette e di 15 minuti di guida per i mercati dei supermercati e degli ipermercati.

22. Sul punto, si rileva che la Target è attiva attraverso:

⁸ Cfr., *ex multis*: C12719 - *Unicoop Tirreno/Coop Centro Italia*, provvedimento n. 31540 del 6 maggio 2025, in Bollettino n. 20/2025; C12667 - *PAC2000/ Rami di azienda di DOC Roma - UNICOOP Firenze*, provvedimento n. 31424 del 17 dicembre 2024, in Bollettino n. 1/2025; C12580 - *Conad Nord Ovest/Ramo di azienda di Bennet*, provvedimento n. 30885 del 21 novembre 2023, in Bollettino n. 47/2023; C12509 - *PAC 2000A/Vari Rami di azienda*, provvedimento n. 30500 del 28 febbraio 2023, in Bollettino n. 11/2023; C12487 - *IN'S Mercato/Ramo di azienda DICO*, provvedimento n. 30414 del 13 dicembre 2022, in Bollettino n. 1/2023; C12490 - *Fratelli Arena/Due Rami di azienda di Superisola*, provvedimento n. 30337 dell'11 ottobre 2022, in bollettino n. 39/2022 e C12247B - *BDC Italia-Conad/Auchan*, provvedimento n. 28163 del 25 febbraio 2020, in bollettino n. 10/2020.

- i. cinque *superette* a insegna “Incoop”, con superficie inferiore a 400 mq., situate nelle province di Livorno e Lucca;
- ii. otto supermercati a insegna “Coop” e “Incoop”, con superficie compresa tra 400 e 2.499 mq., situati nelle province di Livorno e Lucca;
- iii. tre ipermercati a insegna “Coop”, con superficie superiore a 2.499 mq., situati nelle province di Livorno e Massa Carrara.

23. Pertanto, nel caso di specie, i mercati interessati sono quelli delle *superette*, dei supermercati e degli ipermercati, come descritti *supra*.

III.1.b. I mercati dell’approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo

24. I mercati dell’approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo afferiscono agli acquisti effettuati dalle catene della GDO, che rappresentano il lato della domanda, direttamente presso produttori di beni di largo consumo alimentari e non, che costituiscono il versante dell’offerta, ai fini della rivendita nel canale della distribuzione moderna.

25. Come noto, al fine di ottenere condizioni di maggior favore in relazione alle quantità domandate per i prodotti a marchio dell’industria, è frequente l’aggregazione tra catene della GDO (in forma di associazione di imprese e medi-grandi consorzi) in c.d. “centrali (o alleanze) di acquisto”.

26. L’Autorità ha lasciato aperta l’esatta definizione merceologica del mercato⁹ e anche nel caso di specie si ritiene non necessario pervenire a una esatta delimitazione merceologica dei mercati dell’approvvigionamento, in quanto la stessa non risulta suscettibile di creare significativi effetti per la concorrenza nei mercati dell’approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo.

27. Inoltre, tali mercati hanno generalmente dimensione nazionale, effettuandosi a livello nazionale sia gli acquisti che le relative negoziazioni. Possono far eccezione alcune categorie di prodotti freschi o di tipicità locale, caratterizzati da mercati di dimensione più circoscritta, che tuttavia sono generalmente esclusi dall’ambito di contrattazione delle centrali d’acquisto.

III.2. Gli effetti dell’Operazione

III.2.a. I mercati della vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo

28. Nei mercati locali, costituiti, rispettivamente, (i) dai punti vendita tra i 100 mq a 2499 mq per le *superette* collocati a una distanza inferiore ai 10 minuti di guida e (ii) da tutti i punti vendita della GDO di dimensione superiore a 100 mq collocati in un’isocrona di massimo 15 minuti di guida da ciascun punto vendita oggetto di cessione, l’Operazione comporterà l’acquisizione dei punti di vendita a insegna “Coop” e “Incoop”.

29. Ai fini della valutazione degli effetti dell’Operazione, si osserva che la stessa genera sovrapposizioni orizzontali in una sola isocrona, come indicato nella tabella che segue:

⁹ Cfr., *ex multis*: C12580 - Conad Nord Ovest/Ramo di azienda di Bennet, cit.; C12509 - PAC 2000A/Vari Rami di azienda, cit.; C12487 - IN’S Mercato/Ramo di azienda DICO, cit.; C12490 - Fratelli Arena/Due Rami di azienda di Superisola, cit. e C12247B - BDC Italia-Conad/Auchan, cit..

Tabella 1 Isocrona con sovrapposizioni

N.	Insegna del centroide (Target)	Tipologia	Indirizzo	Quota UTI	Quota UFI	Quota congiunta
1	Coop	Supermercato (M02)	[omissis]	[5-10%]	[5-10%]	[10-15%]

30. Dall'analisi delle quote di mercato della parte *post* Operazione è, quindi, possibile osservare che in tutte le isocrone non vi sono sovrapposizioni orizzontali, tranne in una isocrona, in relazione alla quale tuttavia l'Operazione determinerà una quota *post merger* inferiore al 10-15% e, quindi, inferiore alla soglia di attenzione del 25%, dovendosi, dunque, escludere qualunque rischio di preoccupazioni concorrenziali.

31. Si rileva, inoltre, che in tale mercato locale operano numerosi punti vendita appartenenti a importanti gruppi di insegne concorrenti - quali, *ex multis*, [omissis] - con quote di mercato congiunte per gruppo superiori al [20-25%] e con il primo concorrente con quote molto al di sopra delle parti (ossia [omissis] con una quota di mercato del [35-40%])

32. In ragione di quanto precede, l'Operazione non sembra dare luogo a preoccupazioni concorrenziali.

33. Peraltro, rileva osservare che si tratta di imprese appartenenti al sistema Coop Italia, come tali già caratterizzate da una pressione competitiva più attenuata dato il marchio comune e il sistema di affiliazione.

III.2.b. I mercati dell'approvvigionamento di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo

34. Nel settore della GDO risultano operare attualmente oltre venti catene distributive, di cui dieci con una quota nazionale complessiva superiore al 3%.

35. In ragione del fatto che UFI e UTI aderiscono entrambe alla medesima centrale d'acquisto, Coop Italia, l'Operazione non modifica il posizionamento dei UFI sul mercato nazionale dell'approvvigionamento.

III.3. Conclusioni

36. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, pertanto, l'Operazione non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE

PS10987B - PUBLIACQUA-PROBLEMI DI FATTURAZIONE

Provvedimento n. 31594

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 giugno 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa"*, adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS10987 del 6 dicembre 2018, con la quale è stata contestata a Publiacqua S.p.A. la violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, il provvedimento del 12 giugno 2019, n. 27812, con il quale è stato deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II del citato provvedimento, posta in essere da Publiacqua S.p.A., costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo, ne è stata vietata la diffusione o reiterazione ed è stata, altresì, disposta l'irrogazione nei confronti di Publiacqua S.p.A. di una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 € (due milioni di euro);

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato del 28 giugno 2024, n. 5716, che, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7720/2021, ha annullato il suddetto provvedimento del 12 giugno 2019, n. 27812, stante l'illegittimità *"del Regolamento sulle procedure istruttorie dell'AGCM di cui alla delibera n. 25411 del 1° aprile 2015, nella parte in cui non prevede la "sostanziale" doverosità dell'audizione innanzi al Collegio decidente nei procedimenti aventi ad oggetto sanzioni alle quali si debba riconoscere natura "afflittiva", quantomeno laddove il soggetto interessato - esposto a sanzione obiettivamente onerosa - ne faccia esplicita richiesta (ciò soprattutto tenuto conto della mancanza di una formale contestazione c.d. CRI presente invece nelle procedure sanzionatorie antitrust)"*;

VISTO il provvedimento dell'Autorità dell'11 dicembre 2024, notificato a Publiacqua S.p.A. in data 13 dicembre 2024, con il quale è stata disposta la riapertura del procedimento PS10987, al fine di rinnovare l'istruttoria attraverso la regressione della stessa alla fase immediatamente precedente la relativa chiusura, fatti salvi gli atti endoprocedimentali precedenti;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 27 gennaio 2025, con la quale la società Publiacqua S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, e dell'articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata in data 25 marzo 2025;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Publiacqua S.p.A. (nel prosieguo anche “Publiacqua”, “Società” o “Professionista”), p. iva 05040110487, gestore del servizio idrico integrato (di seguito, “SII”) nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del consumo. Nell’esercizio 2023, la Società ha realizzato un fatturato pari a circa 300 milioni di euro.

II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento concerne la pratica commerciale, posta in essere da Publiacqua, consistente nella minaccia di distacco della fornitura idrica all’intero condominio nei casi di morosità di uno o più dei condòmini, in violazione degli articoli 20, 24 e 25 del Codice del consumo.

Sulla base di quanto lamentato dai consumatori, nonostante le utenze servite dal Professionista fossero dotate di contatori singoli in grado di determinare le responsabilità del mancato pagamento delle fatture in capo all’effettivo utente moroso, Publiacqua minacciava l’interruzione della fornitura idrica all’intero condominio (inclusendo, quindi, anche agli utenti regolarmente solventi), in ragione dell’omesso pagamento di importi riferibili ad uno o più condòmini. In tali casi, Publiacqua depositava nella cassetta delle lettere di tutti i singoli condòmini delle comunicazioni recanti la suddetta minaccia di interruzione (c.d. cassettinaggio).

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

a. *L’iter del procedimento*

3. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 28 giugno 2024, n. 5716, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7720/2021, ha annullato il provvedimento sanzionatorio del 12 giugno 2019, n. 27812, e ha imposto all’Autorità di rinnovare l’istruttoria.

4. Con provvedimento dell’11 dicembre 2024, comunicato a Publiacqua in data 13 dicembre 2024, l’Autorità ha, quindi, disposto la riapertura del procedimento PS10987, al fine di rinnovare l’istruttoria attraverso la regressione della stessa alla fase immediatamente precedente la relativa chiusura, fatti salvi gli atti endoprocedimentali precedenti.

5. Il 27 gennaio 2025 Publiacqua ha presentato, ai sensi dell’articolo 27, comma 7, e dell’articolo 10 del Regolamento, una proposta di impegni¹, successivamente integrata nella versione definitiva e consolidata il 25 marzo 2025².

6. Publiacqua ha avuto accesso agli atti in data 11 febbraio 2025³.

7. In data 2 aprile 2025, è stata comunicata al Professionista la conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Regolamento⁴.

¹ Cfr. comunicazione del 27 gennaio 2025, prot. n. 5706.

² Cfr. comunicazione del 25 marzo 2025, prot. n. 21793.

³ Cfr. comunicazione dell’11 febbraio 2025, prot. n. 9850.

⁴ Cfr. comunicazione del 2 aprile 2025, prot. n. 24444.

8. In data 28 aprile 2025 è stato richiesto il parere all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "ARERA"), ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo⁵ che è pervenuto il successivo 11 giugno 2025⁶.

b. Gli elementi acquisiti e gli impegni del Professionista

9. In attuazione della decisione del Consiglio di Stato, l'Autorità ha rinnovato l'istruttoria, disponendo la riapertura del procedimento PS/10987 e la regressione alla fase immediatamente precedente la relativa chiusura, fatti salvi gli atti endoprocedimentali precedenti.

10. Dalla documentazione già acquisita emergeva, infatti, l'aggressività delle modalità adottate dal Professionista per recuperare i crediti delle utenze condominiali, idonee a condizionare indebitamente i condòmini solventi al pagamento di somme in realtà dovute dai condòmini morosi: tale indebito condizionamento si manifestava sia nella comunicazione effettuata dal Professionista (c.d. cassetinaggio), relativamente all'interruzione della fornitura idrica a tutti i condòmini, in caso di insolvenza parziale di una fattura di un'utenza condominiale, sia nelle successive fasi di recupero del credito, quali la riduzione del flusso e fino alla sospensione della fornitura idrica al condominio.

11. Con riferimento alle modalità informative, rilevava che la comunicazione effettuata da Publiacqua rappresentasse una minaccia specificamente rivolta e incidente anche nei confronti dei condòmini solventi, che trovavano nella propria cassetta delle lettere un avviso principalmente incentrato sull'imminente interruzione della fornitura qualora non si fosse provveduto a sanare l'importo residuo della fattura insoluta entro un termine relativamente breve.

12. Inoltre, risultava evidente l'omessa diligenza del Professionista, che non aveva adottato alcuna misura volta a conoscere i nominativi dei morosi e a verificare la possibilità di disalimentazione selettiva.

13. A seguito della riapertura, Publiacqua ha presentato una proposta di impegni contenente alcuni elementi integrativi e migliorativi delle disposizioni a tutela dei consumatori introdotte dalla regolazione *medio tempore* sopravvenuta, come rappresentata:

- i) dalla delibera del 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR, in tema di regolazione della morosità nel SII (c.d. REMSI);
- ii) dal Regolamento del SII approvato dall'Autorità Idrica Toscana⁷, vigente dal 1° luglio 2022 e conforme alla predetta delibera ARERA.

14. Giova illustrare succintamente che, con particolare riferimento alle utenze idriche condominiali, le due fonti regolamentari, pur legittimando il gestore idrico a ridurre o sospendere la fornitura in presenza di morosità, stabiliscano precisi vincoli procedurali.

15. La delibera ARERA n. 311/19, agli articoli 3 e 4, consente al gestore di attivare la procedura di costituzione in mora solo dopo l'invio di un sollecito bonario di pagamento (rispettivamente decorsi almeno venticinque e dieci giorni dalla scadenza della fattura non saldata) e solo dopo la risposta a eventuali reclami pendenti; nel successivo articolo 5 sono disciplinate le modalità di rateazione degli importi oggetto di costituzione in mora.

⁵ Cfr. comunicazione del 28 aprile 2025, prot. n. 31682.

⁶ Cfr. comunicazione dell'11 giugno 2025, prot. n. 46656.

⁷ Approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 29 dicembre 2021 e modificato con deliberazione del n. 6 del 30 maggio 2022.

16. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della medesima delibera, per quanto attiene alle morosità delle utenze condominiali, il gestore: i) non può attivare la procedura di limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica a fronte di pagamenti parziali effettuati - entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un'unica soluzione e pari almeno alla metà (50%) dell'importo complessivamente dovuto; ii) ha la facoltà di procedere alla limitazione/sospensione ovvero disattivazione della fornitura idrica qualora il saldo dell'importo dovuto non sia effettuato entro sei mesi dall'avvenuto pagamento parziale.

17. Il Regolamento del SII dell'Autorità Idrica Toscana, inoltre, reca puntuali disposizioni in tema di gestione delle morosità condominiali, prevedendo la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto soltanto in relazione alle utenze morose e consentendo, in caso di costituzione in mora del condominio (qualora all'utenza condominiale non siano sottese utenze con contratti riferiti alle singole unità immobiliari), l'avvio delle procedure di limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura condominiale solo in difetto di pagamenti parziali, in un'unica soluzione e pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto⁸.

18. Nell'ambito degli impegni sottoposti all'Autorità, Publiacqua ha individuato le seguenti misure:

Impegno 1. Attività di c.d. “phone collection” nei confronti del solo amministratore del condominio.

19. Publiacqua, successivamente ai solleciti di pagamento già inoltrati e prima di procedere agli interventi sul contatore previsti dalla regolazione, si impegna a informare attraverso un contatto telefonico gli amministratori di condominio o i delegati condominiali (qualora si siano precedentemente censiti): i) della morosità presente sull'utenza e ii) del conseguente rischio di subire un intervento dapprima di riduzione del flusso idrico (salvo condomini con tariffe diverse dal domestico) e successivamente di sospensione della fornitura idrica condominiale. Il Professionista si impegna a effettuare almeno tre tentativi di contatto in giorni e orari diversi.

Impegno 2. Attività di invio PEC o raccomandata con avviso di ricevimento di sollecito urgente a seguito di phone collection con esito negativo.

20. Publiacqua, nel caso in cui i tentativi di contatto telefonico abbiano dato esito negativo (per mancata risposta o numero non attivo), prima di procedere agli interventi sul contatore, si impegna

⁸ Nel dettaglio, l'articolo 34 impone che il contratto di fornitura idrica condominiale sia intestato al condominio e sottoscritto dall'amministratore o, qualora il condominio ne sia privo, da un "delegato del condominio", che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore. In tema di gestione delle morosità condominiali, l'articolo 37 prevede che: i) il gestore che rilevi situazioni di morosità deve attivare le procedure di gestione previste in via generale dal Regolamento; ii) l'amministratore è tenuto a comunicare al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i dati dei condomini morosi (eventualmente richiedendoli agli operatori incaricati della contabilizzazione); iii) il gestore non può agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione di quelli morosi; iv) ogni condomino risponde per la propria quota (determinata dai consumi rilevati dai contatori, se presenti, o, in assenza di contatori, in proporzione ai millesimi di proprietà).

Il successivo articolo 38 chiarisce che: i) la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto intestato al condominio possono avvenire solo nei casi previsti dal codice civile e con le modalità stabilite dalle disposizioni regolatorie vigenti; ii) qualora all'utenza condominiale siano sottese utenze con contratti riferiti alle singole unità immobiliari, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto possono avvenire soltanto in relazione alle utenze morose; iii) in caso contrario, successivamente alla costituzione in mora del condominio, il gestore è tenuto ad accettare pagamenti parziali, effettuati in un'unica soluzione e pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto (mentre l'importo residuo dovrà essere versato nei sei mesi successivi); in mancanza del versamento, il gestore potrà avviare le procedure di limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura condominiale; iv) il gestore e l'amministratore del condominio devono concordare le modalità di attuazione degli eventuali pagamenti parziali.

a inviare via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento una comunicazione di sollecito urgente all'amministratore di condominio o al delegato condominiale.

21. In tale comunicazione (della quale il Professionista ha inserito un *format*) sono indicati i canali da contattare urgentemente, per comunicazioni relative allo stato dei pagamenti dell'utenza, con un termine di sospensione di cinque giorni dal ricevimento della stessa: decorso quest'ultimo, le azioni di recupero del credito riprenderanno nelle forme e nei tempi previsti dalla regolazione.

Impegno 3. Attività di invio PEC o raccomandata con avviso di ricevimento di sollecito urgente a seguito dell'intervento di riduzione del flusso idrico.

22. Publiacqua si impegna, prima di procedere all'intervento di sospensione della fornitura, e successivamente all'intervento di riduzione del flusso idrico, a inviare una comunicazione di sollecito urgente tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento all'amministratore di condominio o al delegato condominiale. Nella missiva (della quale il Professionista ha allegato un *format*) sono indicati i canali da contattare urgentemente per comunicazioni relative allo stato della morosità presente sull'utenza, con un termine di sospensione di tre giorni dal ricevimento della stessa: decorso quest'ultimo, le azioni di recupero del credito riprenderanno nelle forme e nei tempi previsti dalla regolazione.

Impegno 4. Diminuzione della soglia per accogliere pagamenti parziali utili alla sospensione delle azioni di contenimento della morosità.

23. In un'ottica migliorativa delle tutele dei consumatori e al fine di agevolare l'accesso alla rateazione dei debiti, ferma restando la disciplina applicabile limitatamente alle utenze condominiali, Publiacqua si impegna ad accettare pagamenti parziali, utili a sospendere le azioni di limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, pari ad almeno il 30% dell'importo complessivamente dovuto entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, in luogo del 50% previsto dalla regolazione vigente.

Impegno 5. Aumento della durata minima dei piani rate concessi ai sensi dell'articolo 5 dell'all. A) alla delibera ARERA 311/2019.

24. Sempre in ottica migliorativa per il consumatore, ferma restando la disciplina applicabile limitatamente alle utenze condominiali, Publiacqua si impegna ad accordare agli utenti morosi la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora avente durata minima di diciotto mesi - anziché di dodici mesi come previsto dall'articolo 5 dell'allegato A) alla delibera ARERA 311/2019 - con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.

Impegno 6. Scadenza dei pagamenti all'interno dei piani rate di cui all'articolo 5 della delibera ARERA n. 311/2019.

25. Sempre in relazione alla disciplina del piano di rateizzazione di cui all'impegno precedente, Publiacqua puntualizza che l'utente finale è tenuto a inoltrare la propria adesione contestualmente al pagamento della prima rata del piano, a pena di decadenza.

26. In proposito, fermo restando che il pagamento della prima rata deve avvenire entro la scadenza, come previsto dalla norma, Publiacqua propone un'ulteriore agevolazione a favore degli utenti morosi, impegnandosi a introdurre una parametrizzazione di sistema che renda effettuabili le azioni

di recupero solo dopo cinque giorni dalla scadenza dei singoli pagamenti, al fine di evitare la disattivazione del piano rate nel caso di eventuali ritardi minimi o disservizi relativi all'invio della dimostrazione del pagamento, specie nei casi di pagamento non *real time* (quali, ad esempio, bonifico bancario o postale).

27. Publiacqua si impegna a dare compiuta esecuzione alle misure proposte entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento di accettazione degli impegni. Infatti, il sistema informatico di gestione degli insoluti è stato adeguato alla predetta delibera ARERA n. 311/2019 attraverso la realizzazione di un apposito progetto e l'effettuazione delle modifiche tecniche indispensabili per l'implementazione degli impegni necessita dell'esecuzione di una serie di verifiche, preventive e successive, atte a evitare anomalie di funzionamento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

28. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore della fornitura di servizi energetici, in data 28 aprile 2025 è stato richiesto il parere all'ARERA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo.

29. Con parere pervenuto in data 11 giugno 2025, la suddetta Autorità ha richiamato la regolazione di settore in materia di morosità nel SII, evidenziando che la stessa mira a contemperare l'esigenza di garantire il quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti finali, ancorché morosi, con quella di assicurare - tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori - la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento.

30. L'Autorità di settore, in particolare, ha ripercorso le procedure di messa in mora e disalimentazione della fornitura idrica, con particolare riferimento alle utenze domestiche residenti, e le regole uniformi per la rateizzazione dei pagamenti nonché per la gestione della morosità nel caso di utenze condominiali di cui alla deliberazione n. 311/2019/R/IDR (REMSI) sopra richiamata.

31. L'ARERA ha, altresì, rappresentato di aver adottato, in attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160⁹, la deliberazione 221/2020/R/IDR, che ha inciso sul REMSI modificando le modalità di invio del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di messa in mora. Infatti, è stato previsto che il sollecito bonario di pagamento sia inviato all'utente finale esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, trascorsi almeno dieci giorni solari dalla scadenza della fattura, e che tramite la comunicazione di sollecito si provveda a informare l'utente finale circa le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, tenuto conto anche del periodo minimo di preavviso, non inferiore a quaranta giorni solari, fissato dalla normativa vigente¹⁰.

⁹ Il cui articolo 1, comma 291, ha previsto che *"i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento"*.

¹⁰ La deliberazione n. 221/2020/R/IDR è poi intervenuta modificando le modalità di invio della comunicazione di costituzione in mora: anch'essa deve essere inviata esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata e deve indicare la data a partire dalla quale è calcolato il termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, non inferiore a quaranta giorni solari (come previsto dalla normativa vigente), calcolati a partire dal ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento.

32. Con riferimento agli impegni proposti da Publiacqua, e segnatamente alle prime tre misure, l'ARERA non ha ravvisato elementi di criticità, ritenendo che l'attività di *phone collection* e di invio PEC/raccomandata A/R di sollecito urgente nei confronti del solo amministratore di condominio costituiscano attività ulteriori rispetto a quelle previste dal REMSI e, in ogni caso, da realizzarsi *“prima di procedere agli interventi sul contatore previsti dalla regolazione”*, integrando una forma di tutela rafforzata a favore dell'utenza finale, nei casi di gestione della morosità delle utenze condominiali.

33. Quanto alla quarta misura (*“Diminuzione della soglia per accogliere pagamenti parziali utili alla sospensione delle azioni di contenimento della morosità”*), l'ARERA, richiamando l'obbligo per il gestore di accettare pagamenti parziali entro la data di scadenza indicata nella comunicazione di costituzione in mora (in un'unica soluzione e di importo pari almeno alla metà dell'importo complessivo dovuto), ha considerato l'impegno proposto (declinato in termini di una diminuzione della soglia per accogliere pagamenti parziali utili alla sospensione delle azioni di contenimento della morosità) una misura di maggior tutela a favore dell'utente finale moroso.

34. In relazione alla quinta misura (*“Aumento della durata minima dei piani rate concessi ai sensi dell'art. 5 all. a) delibera ARERA 311/2019”*), l'ARERA ha richiamato l'obbligo per il gestore di offrire un piano di rateizzazione avente durata minima di dodici mesi, salvo diversi accordi tra le parti: pertanto, è fatta salva la possibilità, a maggior tutela dell'utente finale moroso, di concordare un piano di rateizzazione personalizzato o avente durata minima inferiore ai dodici mesi previsti dal REMSI. Quindi, nel prospettare all'utente finale la possibilità di beneficiare di una dilazione dei pagamenti su un periodo minimo di diciotto mesi, rimane, in ogni caso, salva la possibilità di concordare un piano di rateizzazione personalizzato o di durata inferiore (nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 5, comma 5.1, del REMSI).

35. In riferimento alla sesta misura (*“Scadenza dei pagamenti all'interno dei piani rate di cui all'art. 5 della delibera ARERA n. 311/2019”*), infine, l'ARERA non ha ravvisato elementi di criticità nell'introduzione di un periodo di tolleranza successivo alla scadenza dei pagamenti, ossia delle singole rate, rispetto a quanto previsto dal piano di rateizzazione.

V. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

36. L'Autorità ritiene meritevoli di accoglimento gli impegni proposti dal Professionista, in quanto migliorativi rispetto alla regolazione sopravvenuta (delibera ARERA 311/19 e Regolamento SII dell'Autorità Idrica Toscana).

37. Tali misure, infatti, possono rappresentare un valido strumento di integrazione della nuova disciplina, in un'ottica di rafforzamento delle tutele previste per gli utenti condominiali: essi determinano un più celere coinvolgimento dell'amministratore o del delegato condominiale e ampliano le possibilità di ripianare le morosità, grazie alla riduzione dell'esborso iniziale e all'allungamento dei termini per il pagamento delle somme residue.

38. Sotto tale profilo, i primi tre impegni, di carattere informativo, possono contribuire ad allertare tempestivamente gli amministratori di condominio o i delegati condominiali in merito alle morosità dei singoli condòmini e alla relativa gestione, consentendo all'intero condominio di evitare eventuali limitazioni, sospensioni o disattivazioni delle forniture idriche. In questo senso vanno intesi i contatti - non previsti dalla regolazione - con i soli amministratori e delegati condominiali, che mirano a

instaurare un celere contraddittorio tra Publiacqua e il soggetto incaricato professionalmente della gestione degli affari condominiali e, quindi, consentono a quest'ultimo di intervenire consapevolmente nei confronti della compagine condominiale, assumendo le scelte che ritiene più opportune e disponendo, inoltre, di alcuni giorni di dilazione rispetto all'avvio delle procedure di recupero del credito.

39. Inoltre, gli impegni nn. 4, 5 e 6 risultano idonei ad agevolare, per gli utenti morosi, la possibilità di rientrare delle proprie insolvenze, attraverso la riduzione della spesa iniziale e una dilazione di pagamento estesa di sei mesi e meno rigida rispetto ai requisiti minimi della regolazione. Al riguardo, l'aumentata tolleranza accordata a utenti in difficoltà economica per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali costituisce un'ulteriore opportunità per scongiurare l'eventualità della riduzione e sospensione idrica e rappresenta un apprezzabile *quid pluris*, economicamente rilevante, rispetto alle previsioni regolamentari.

40. Alla luce delle predette considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Publiacqua S.p.A., nei termini esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Publiacqua S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento, nei confronti della società Publiacqua S.p.A. gli impegni dalla stessa presentati nella loro versione definitiva in data 25 marzo 2025, che costituiscono parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

c) che la società Publiacqua S.p.A. informi l'Autorità, entro centoventi giorni dalla data di notifica della presente delibera, dell'integrale attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il Professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12847 - CREDIT AGRICOLE-MUTUO GREENBACK

Provvedimento n. 31615

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 1° luglio 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo*” e successive modificazioni (di seguito, “*Codice del consumo*”);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, “*Regolamento*”), adottato dall'Autorità con delibera n. 25411 del 1° aprile 2015 e successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*” (di seguito, “*Nuovo Regolamento*”), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356;

VISTA la comunicazione del 22 ottobre 2024, con la quale è stato comunicato alle società Crédit Agricole Italia S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio PS12847 per possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del consumo;

VISTO il proprio provvedimento del 22 ottobre 2024, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso la sede, i locali e gli uffici della società Crédit Agricole Italia S.p.A.;

VISTE le proprie decisioni del 18 marzo 2025 e del 13 maggio 2025 con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Nuovo Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dalla Parte, nonché di particolari esigenze istruttorie;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 13 dicembre 2024, con la quale la società Crédit Agricole Italia S.p.A. ha presentato, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento, una proposta di impegni;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche “Crédit Agricole”, “CAI” o “Professionista”, Partita IVA 02886650346), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il procedimento riguarda i comportamenti posti in essere da CAI con riferimento al prodotto rivolto ai consumatori, denominato “Mutuo Crédit Agricole Greenback” (di seguito anche “Mutuo Greenback”).

3. In particolare, la versione del prodotto Mutuo Greenback offerta *online* al momento dell'avvio istruttorio prevedeva la possibilità di accendere un mutuo beneficiando di:

- (i) un tasso di interesse agevolato, con una riduzione fino allo 0,5% sul tasso fisso o variabile, nell'ipotesi in cui vi sia l'abbinamento di una polizza *Credit Protection Insurance* (di seguito "CPI"), offerta da Crédit Agricole Creditor Insurance (di seguito anche "CACI") o da altre compagnie terze proposte dal consumatore. In particolare, tale riduzione è pari a: 0,5%, se il mutuo è stato richiesto tramite il portale *web* di CAI o tramite intermediario del credito *online*; 0,2%, se il mutuo è stato richiesto in filiale; 0,1%, se, invece, è stato chiesto tramite altro intermediario del credito; sul sito *web* del Professionista si dava conto solo dello sconto più alto;
- (ii) un azzeramento delle commissioni di istruttoria, delle spese di incasso rata e delle spese di gestione della pratica in caso di acquisto o ristrutturazione di un immobile con classe energetica A o B;
- (iii) uno sconto dello 0,1% sul tasso di interesse nell'ipotesi in cui *"nel corso della durata del contratto vengono eseguiti sull'immobile oggetto del mutuo lavori di riqualificazione che comportino l'up-grade di almeno due classi energetiche o il miglioramento dell'Indice di Prestazione Energetica (IPE) pari almeno al 30%"*¹.

4. Con riferimento a tale prodotto, in sede di avvio del procedimento è stato ipotizzato che il Professionista:

- a) nel pubblicizzare il prodotto tramite i siti *web* di comparazione, non lascerebbe intendere ai consumatori, fin dal primo contatto commerciale, che l'offerta pubblicizzata è subordinata alla sussistenza di determinate condizioni stringenti, come la stipula di una polizza aggiuntiva o il possesso di una determinata classe energetica dell'immobile da acquistare, e che l'entità dello sconto sul tasso varia a seconda del canale distributivo utilizzato. Nello specifico, tali informazioni e condizioni non verrebbero adeguatamente evidenziate, fin dal primo contatto commerciale, da alcuni siti *web* di comparazione, che propongono l'offerta "Mutuo Greenback" di CAI a un tasso di interesse scontato e/o senza spese di istruttoria, così come previsto dalla promozione²;
- b) CAI indicherebbe nelle simulazioni di mutuo *online* di tale offerta, reperibili sia mediante il proprio sito *web*, sia tramite siti *web* di comparazione mutui, un TAEG che include il costo della polizza CPI limitatamente al premio ricorrente dei primi dodici mesi dalla stipula del mutuo, sebbene nei fogli informativi messi a disposizione dal Professionista ai consumatori si faccia riferimento al seguente requisito minimo per accedere allo sconto sul tasso di interesse: *"DURATA DELLA POLIZZA: uguale o superiore alla durata del finanziamento"*³. Parimenti, la campagna pubblicitaria attuata da CAI e i fogli informativi pubblicati sul proprio sito *internet* non appaiono dare alcuna indicazione circa la possibilità di mantenere lo sconto sul tasso di interesse del mutuo contratto nell'ipotesi in cui la polizza CPI abbia una durata inferiore alla durata del mutuo.

¹ Cfr. doc. 10 (verbale di acquisizione degli atti del 17 ottobre 2024).

² Cfr. *ibidem*.

³ Cfr. *ibidem*. Si precisa che in tali fogli informativi vi è una descrizione delle polizze CPI Vita e CPI Multirischi offerte da CACI - sia a premio ricorrente sia a premio unico anticipato - idonee a permettere l'accesso al tasso di interesse promozionale, nonché, l'elenco dei *"contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca"*, nell'ipotesi in cui il cliente presenti una polizza reperita sul mercato, nei quali è presente il sopra menzionato requisito minimo di durata della polizza da presentare in abbinamento al mutuo.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. *L'iter del procedimento*

5. Sulla base di alcune segnalazioni pervenute da parte di consumatori e da un'associazione di consumatori, nonché in considerazione delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, in data 29 ottobre 2024 è stato comunicato a Crédit Agricole Italia S.p.A. l'avvio del procedimento istruttorio PS/12847 per verificare la sussistenza delle condotte sopra descritte in possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del consumo.

6. In data 29 ottobre 2024, sono stati condotti accertamenti ispettivi presso la sede legale di Crédit Agricole Italia S.p.A.

7. Il Professionista ha avuto accesso agli atti in data 5 novembre 2024⁴.

8. In data 3 dicembre 2024, CAI è stata sentita in audizione⁵.

9. In data 13 dicembre 2024, CAI ha presentato una proposta di impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10 del Nuovo Regolamento⁶.

10. In data 15 maggio 2025, è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Nuovo Regolamento⁷.

11. In data 16 maggio 2025, è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia⁸, ai sensi dell'articolo 27, comma 1bis, del Codice del consumo, nonché all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni⁹, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

12. In data 13 giugno 2025, è pervenuto il parere della Banca d'Italia¹⁰.

13. In data 18 giugno 2025, è pervenuto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni¹¹.

III.2. *Gli elementi acquisiti*

14. Nel corso del procedimento istruttorio sono state acquisite evidenze documentali riguardanti le condotte poste in essere dal Professionista in relazione all'oggetto del procedimento istruttorio. Oltre alle acquisizioni d'ufficio di documenti agli atti del procedimento¹², ulteriori elementi fattuali a supporto della valutazione finale sono emersi in sede di ispezione presso CAI, nonché dai documenti forniti dal professionista all'Autorità in sede di risposta alla richiesta di informazioni e in sede di audizione.

15. In base a quanto rappresentato dal Professionista¹³, il prodotto "Mutuo Greenback" è stato offerto da Crédit Agricole ai consumatori a partire dal 17 aprile 2023. In particolare, con riferimento

⁴ Cfr. doc. 18 (esito istanza accesso agli atti del 5 novembre 2024).

⁵ Cfr. doc. 30 (trasmissione del 23 dicembre 2024 del verbale dell'audizione tenuta il 3 dicembre 2024).

⁶ Cfr. doc. 28 (presentazione impegni del 13 dicembre 2024).

⁷ Cfr. doc. 39 (comunicazione termine chiusura della fase istruttoria del 15 maggio 2025).

⁸ Cfr. docc. 42 e 43 (richiesta di parere alla Banca d'Italia del 15 maggio 2025).

⁹ Cfr. docc. 40 e 41 (richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 15 maggio 2025).

¹⁰ Cfr. doc. 44 (arrivo parere di Banca d'Italia del 13 giugno 2025).

¹¹ Cfr. doc. 45 (arrivo parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 18 giugno 2025).

¹² Cfr. doc. 10, cit.,

¹³ Cfr. doc. 25 (arrivo informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento del 28 novembre 2024).

dal periodo di vigenza di tale prodotto fino al 31 ottobre 2024, risulta agli atti che la grande maggioranza dei contratti di mutuo stipulati da consumatori per finalità di acquisto o surroga (*i.e.* circa il [81-100%] *) è stata abbinata a una polizza CPI al fine di beneficiare di uno sconto sul tasso di interesse, previsto proprio nell'ambito dell'offerta "Mutuo Greenback"¹⁴.

16. Con riguardo alle modalità di offerta del Mutuo Greenback sul sito *internet* di Crédit Agricole, la Parte rappresenta che "a fronte dell'inserimento da parte dell'utente dei dati richiesti nel simulatore online (ad esempio, valore dell'immobile, importo del mutuo e durata dello stesso), nella prima pagina vengono immediatamente esposti il TAN e TAEG, distinguendo tra mutuo con polizza (riquadro a sinistra) e mutuo senza polizza (riquadro a destra)"¹⁵. Inoltre, CAI sottolinea che gli importi indicati di *default* sul proprio sito non considerano lo sconto legato alla classe energetica dell'immobile e che, "in corrispondenza del valore del TAEG, è riportata un'icona tooltip, ben visibile, che, se cliccata, fornisce tutte le specifiche in merito al calcolo del TAEG, compresa l'indicazione (i) che per la polizza CPI è ricompreso in detto calcolo la somma dei premi mensili relativi al primo anno e (ii) che il costo della polizza non è incluso nella rata del mutuo esposta nel simulatore"¹⁶.

17. Relativamente, invece, all'inclusione nel TAEG del costo della polizza CPI riferito limitatamente alla prima annualità, la Parte dichiara che "nel caso delle polizze CPI a premio ricorrente sottoscritte contestualmente al Mutuo Greenback, il cliente può recedere dalla polizza dopo i primi 12 mesi (e, successivamente, in occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza), **mantenendo per tutta la residua durata del mutuo lo sconto sul tasso di interesse originariamente pattuito**"¹⁷. A tale proposito, il Professionista rappresenta che - come indicato nelle Informazioni Generali - il consumatore non mantiene lo sconto sul tasso di interesse pattuito solo nell'ipotesi in cui "**nei primi 60 giorni dalla sottoscrizione della polizza** (e non dopo che sia decorso il primo anno), il consumatore-cliente decida di esercitare il diritto al ripensamento e di **recedere** dalla polizza CPI"¹⁸.

Sebbene CAI appaia garantire il mantenimento dei benefici previsti dalla promozione Mutuo Greenback anche nel caso di recesso da una polizza a premio ricorrente, le risultanze istruttorie evidenziano che tali polizze rappresentano una quota limitata, pari a circa il [21-40%] del totale delle polizze abbinata ai mutui casa¹⁹. Inoltre, relativamente ai Mutui Greenback erogati da oltre

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁴ Cfr. doc. 25, dove emerge che, [35.001-40.000] su [40.001-45.000] dei mutui erogati dal 17 aprile 2023 al 31 ottobre 2024 sono stati stipulati con uno sconto sul tasso di interesse in ragione dell'abbinamento mutuo - polizza CPI.

¹⁵ Cfr. doc. 28, cit...

¹⁶ Cfr. *ibidem*.

¹⁷ Cfr. *ibidem*.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹⁹ Cfr. doc. 15_1 (PS12847 - Fascicolo ispettivo\AG\2024-09_Penetrazione_CPI_2.pptx), dal quale emerge che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2024, solo il [21-40%] delle polizze CPI abbinata ai mutui casa sono a premio ricorrente.

dodici mesi in abbinamento a polizze CPI a premio ricorrente, solo il [1-20%] dei clienti ha effettivamente disdetto la polizza dopo il primo anno²⁰.

18. Inoltre, rispetto alle motivazioni di rigetto delle polizze idonee all'abbinamento per accedere agli sconti previsti dal prodotto Mutui Greenback, l'attività istruttoria ha posto in rilievo che nel periodo aprile 2023 - novembre 2024, il [1-20%] delle polizze CPI di terzi sono state rigettate, in quanto la loro durata risultava inferiore a quella del mutuo²¹. Ne è pertanto emerso che, sebbene il TAEG esposto da CAI includa solo il costo relativo ai primi dodici mesi della polizza CPI, il consumatore è, comunque, tenuto a presentare una copertura assicurativa di durata almeno pari a quella del finanziamento per poter accedere ai vantaggi previsti dal prodotto Mutuo Greenback, così come previsto dai Fogli Informativi adottati dal Professionista prima dell'avvio del procedimento oggetto del presente provvedimento.

III.3. Gli impegni del professionista

19. Con comunicazione pervenuta in data 13 dicembre 2024, il Professionista ha presentato una serie di misure di impegni di seguito riassunte:

Impegno 1) Modifica della schermata del simulatore online del “Mutuo Greenback”, presente sul proprio sito *internet*.

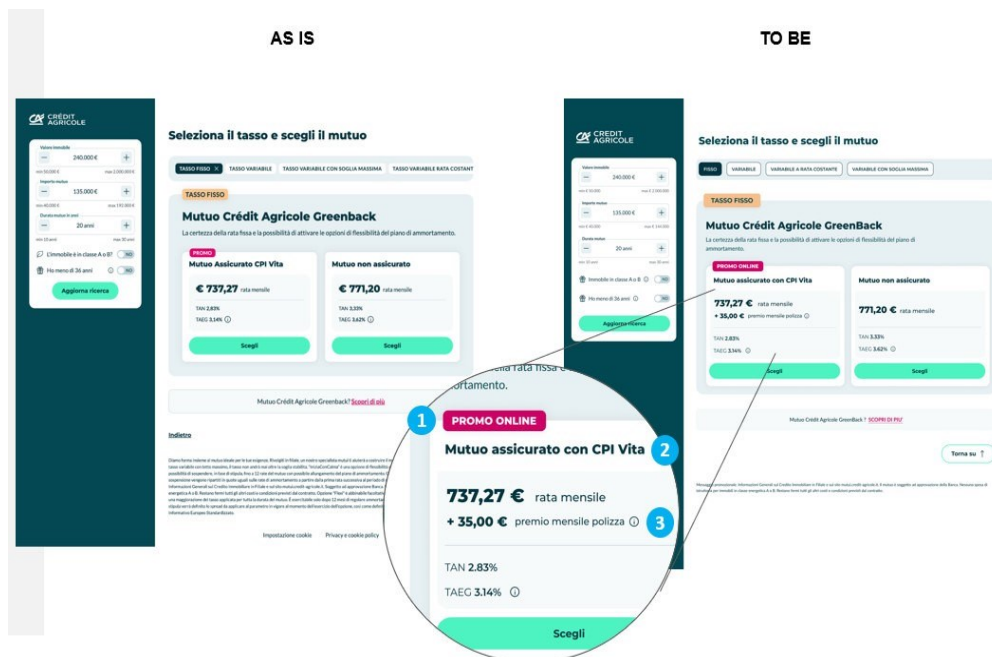
In particolare, tale misura prevede che, una volta inserito nel simulatore il valore dell'immobile, l'importo del mutuo e la durata dello stesso, e cliccato il tasto “*calcola rata*”, l'utente visualizzerà una prima schermata (cfr. figura n. 1) dalla quale si possa apprendere che:

- (i) le condizioni del mutuo che compaiono si riferiscono al solo canale *online*. Inoltre, verrà integrato un riquadro di colore rosso con l'indicazione “*Promo online*”;
- (ii) l'offerta scontata nel *box* di sinistra si riferisce a un mutuo abbinato a una polizza CPI (attraverso la dicitura “*Mutuo assicurato con CPI Vita*”), mentre nel *box* di destra continuerà a essere visualizzata anche l'offerta senza polizza abbinata.

²⁰ Cfr. doc. 25, cit., dove emerge che, nel periodo di riferimento, [101-500] su [1.001-5.000] clienti hanno disdetto la polizza CPI rinnovabile dopo i primi dodici mesi dalla stipula del contratto di mutuo.

²¹ Cfr. doc. 29 (arrivo informazioni richieste in sede di audizione del 3 dicembre 2024, ricevute in data 20 dicembre 2024), dove emerge che, con riferimento al periodo aprile 2023 - novembre 2024, [11-100] su [501-1.000] polizze di terzi sono state rigettate perché la loro durata risultava inferiore a quella del mutuo.

Figura n. 1. Nuova schermata del simulatore *online* presente sul sito di CAI messa a confronto con l'attuale



Nell'offerta di mutuo abbinato alla polizza CPI verrà, inoltre, riportato anche l'importo del premio mensile della polizza, accanto al quale verrà inserito un nuovo *tooltip*. Tale *tooltip* riporterà delle informazioni dettagliate in merito alla polizza CPI Vita di CACI (cfr. figura n. 2), chiarendo, *inter alia*, che: (i) la sottoscrizione di tale polizza non è obbligatoria per la concessione del mutuo ma è necessaria per beneficiare dello sconto sul tasso; (ii) il cliente può recedere dalla polizza nei primi sessanta giorni (diritto al ripensamento), in tal caso non beneficiando più dello sconto sul tasso d'interesse e (iii) il cliente avrà la facoltà di disdire la polizza a ogni scadenza annuale, “**senza che questo comporti la modifica del tasso di interesse del mutuo, che resta quindi scontato**” (tale indicazione verrà riportata in grassetto, per darne maggiore enfasi all'utente).

Figura n. 2. Nuovo contenuto del *tooltip* di informazioni relative alla Polizza CPI Vita di CACI

Polizza CPI Vita di Crédit Agricole Creditor Insurance ("CPI Vita"): copertura di durata annuale, tacitamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta che corrisponde al beneficiario un indennizzo pari al debito residuo del mutuo al momento del sinistro (decesso dell'assicurato). Il premio è annuo a frazionamento mensile e varia in relazione all'importo totale del credito assicurato (premio mensile pari a 0,025% dell'importo del mutuo richiesto).

La sottoscrizione della polizza non è obbligatoria per la concessione del mutuo ma è necessaria per l'applicazione delle condizioni offerte (sconto sul tasso). Le stesse condizioni saranno applicate nel caso in cui, in alternativa, il cliente presenti una polizza reperita sul mercato avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca e come indicati nelle Informazioni Generali sul Credito Immobiliare offerto ai consumatori.

Il cliente può recedere dalla polizza acquistata insieme al finanziamento senza dover recedere dal finanziamento stesso. La facoltà di esercitare il recesso dalla polizza è garantita fino al 60° giorno successivo alla sottoscrizione della stessa e comporta l'applicazione al mutuo del tasso previsto in assenza della polizza CPI Vita.

Sarà invece possibile disdetta la polizza ad ogni scadenza annuale, nei termini previsti, senza che questo comporti la modifica del tasso di interesse del mutuo, che resta quindi scontato.

Le informazioni di dettaglio sulla facoltà di recesso e disdetta sono riportate nel Set Informativo della polizza.

Per le informazioni riguardanti tutti gli sconti disponibili, ti invitiamo a consultare le Informazioni Generali pubblicate sul sito.

Altresì, CAI si impegna a modificare il contenuto del *tooltip* presente in corrispondenza del TAEG, chiarendo con un maggior grado di dettaglio quali sono le voci di costo incluse nel calcolo del TAEG. Con riguardo alla polizza CPI Vita a premio ricorrente, sarà precisato che il relativo costo riportato nel TAEG *"include la somma dei premi mensili relativi al solo primo anno"* (cfr. figura n. 3).

Figura n. 3. Nuovo contenuto del *tooltip* di informazioni relative al TAEG

Il TAEG indicato è calcolato considerando:

- l'importo e la durata scelti dal cliente e gli interessi complessivamente pagati sino alla scadenza, l'imposta sostitutiva nella misura dovuta per legge in relazione alla finalità del mutuo;
- le spese di istruttoria (pari a X €);
- le spese di incasso rata (X € al mese);
- le spese di gestione pratica (importo annuo X €, frazionato sulle singole rate in scadenza);
- il costo di perizia pari a 0€ in caso di mutuo stipulato; le spese di perizia non saranno applicate perché ricomprese tra le commissioni di istruttoria, addebitate alla stipula del mutuo. Il costo della perizia, pari a 300€, verrà addebitato solo in caso di rinuncia al mutuo o mutuo non perfezionato per volontà del cliente;
- il costo annuale di invio del rendiconto periodico cartaceo (pari a 0,85€) e della certificazione degli interessi passivi (pari a 3€);
- la stima del premio annuale della polizza "Protezione Vivi Casa" per la sola quota incendio e scoppio (pari a 38,38€ per un appartamento di 100 mq in un piano superiore al primo con valore di ricostruzione di 135.000€, salvo applicazione di agevolazioni). "Protezione Vivi Casa" include altri tipi di copertura, non conteggiati all'interno del TAEG, in quanto diversi e ulteriori rispetto alle garanzie incendio e scoppio necessarie per ottenere il finanziamento. Pertanto, qualora non siano presenti bisogni assicurativi ulteriori rispetto a quelli soddisfatti dalle coperture incendio e scoppio, sarà necessario reperire autonomamente sul mercato una polizza che contempli esclusivamente le predette coperture.
- il costo della Polizza CPI Vita a premio ricorrente che include la somma dei premi mensili relativi al solo primo anno; il premio mensile di polizza, riferito all'importo simulato, è riportato accanto alla rata mensile del mutuo

Importo totale del credito _____ €
 Costo totale del credito _____ €. Importo totale dovuto _____ €

Inoltre, il Professionista si impegna a modificare la nota legale presente nel fondo della prima schermata del simulatore, inserendo il *link* diretto alle Informazioni Generali.

Con riferimento alle tempistiche di implementazione, CAI prefigura il perfezionamento di tutte le modifiche/integrazioni della presente misura entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione della chiusura del procedimento.

Impegno 2) Modifica del contenuto delle Informazioni Generali

Nella sezione "*Tassi disponibili*", in calce alla descrizione del recesso (diritto al ripensamento), CAI si impegna: (i) a chiarire che, in caso di disdetta delle polizze a premio ricorrente al termine della scadenza annuale, il tasso di interesse applicato al mutuo non subisce un incremento e (ii) a fornire, nella sezione "*Servizi accessori*", ulteriori dettagli in merito alle polizze CPI (cfr. figura n. 4).

Figura n. 4. Nuova versione delle sezioni “Tassi disponibili” e “Servizi accessori” delle Informazioni Generali

SEZIONE «TASSI DISPONIBILI»

Le condizioni di tasso sopra esposte sono valide se presenti una o più polizze indicate nella sezione “Servizi accessori”.

In caso di recesso dalle polizze CPI, **entro il termine di 60 giorni dalla sottoscrizione** e con le modalità stabilite nel contratto di mutuo e di polizza:

- se la Parte Mutuataria non sottoscrive una nuova ed idonea polizza, al mutuo sarà applicato un tasso di interesse rideterminato secondo l'offerta prevista senza la presenza della polizza sopra citata.
- se la Parte Mutuataria sottoscrive e consegna alla Banca entro lo stesso termine una nuova ed idonea polizza assicurativa (Polizza CPI di Crédit Agricole Creditor Insurance o polizza autonomamente reperita sul mercato), al mutuo sarà applicato un tasso di interesse rideterminato tenendo conto del canale di provenienza del mutuo (filiale, intermediario fisico, intermediario online e portale mutui Crédit Agricole Italia) e del tipo di polizza (Polizza Vita a premio unico, Polizza Vita a premio ricorrente, Polizza Multirischi a premio unico, Polizza Multirischi a premio ricorrente), secondo lo schema sopra riportato

In caso di **disdetta** delle polizze a premio ricorrente alla scadenza annuale, il tasso di interesse applicato al mutuo non verrà incrementato

SEZIONE «SERVIZI ACCESSORI»

Polizza CPI Vita di Crédit Agricole Creditor Insurance di durata annuale **con tacito rinnovo salvo disdetta entro 60 giorni dalla scadenza**, dedicata a tutti clienti indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di polizza, corrisponde ai beneficiari designati un indennizzo pari al debito residuo del mutuo al momento del Decesso dell'assicurato. Il premio è annuale con frazionamento mensile e varia in relazione all'importo totale del credito assicurato.

...

Per ottenere lo sconto sulle condizioni evidenziate nella tabella riportata alla voce TASSI è obbligatoria la presenza della Polizza **di Crédit Agricole Creditor Insurance** CPI Vita o CPI Multirischi a Premio Unico Anticipato o CPI Multirischi a premio ricorrente. Il medesimo sconto sarà previsto nel caso in cui, in alternativa, il cliente presenti una polizza reperita sul mercato avente i contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca:

-CAPITALE ASSICURATO: uguale o maggiore all'importo di erogazione del mutuo; **in caso di mutuo cointestato, la somma dei capitali assicurati riferiti ai singoli intestatari del mutuo, dovrà essere uguale o maggiore all'importo del mutuo**

-DURATA DELLA POLIZZA:

- per polizza a premio unico; durata uguale o superiore alla durata del finanziamento;
- per polizze a premio ricorrente; durata annuale con tacito rinnovo

-VERIFICA DELLO STATO DI SALUTE: la polizza deve prevedere una verifica dello stato di salute preventiva alla sottoscrizione;

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA REDATTE IN LINGUA ITALIANA.

Per quanto attiene all'implementazione di tale misura, CAI prefigura la pubblicazione della nuova versione delle Informazioni Generali entro due giorni lavorativi dalla comunicazione della chiusura del procedimento.

Impegno 3) Modifiche alle schede prodotto trasmesse da CAI ai portali di comparazione *online* di mutui

Nel nuovo testo delle schede prodotto, CAI si impegna a dare maggiore enfasi, *inter alia*, ai seguenti aspetti:

- i) le condizioni del Mutuo Greenback riportate nel comparatore, evidenziando che le stesse si applicano esclusivamente a mutui *online* e relativi a immobili in classe energetica A o B;

- ii) la previsione di un ulteriore sconto (dello 0,10%) se, in costanza di mutuo, viene effettuata una riqualificazione energetica dell'immobile, ovvero si proceda a un miglioramento di almeno due classi energetiche o una riduzione del 30% dell'IPE (Indice di Prestazione Energetica);
- iii) la non obbligatorietà della polizza CPI Vita di CACI (o la polizza equivalente di compagnia assicurativa terza) per l'ottenimento di un mutuo CAI, ma esclusivamente per beneficiare delle condizioni promozionali pubblicizzate;
- iv) la perdita dello sconto sul tasso di interesse nell'ipotesi di recesso dalla polizza CPI nei sessanta giorni dalla sottoscrizione, salvo che il cliente non sottoscriva una nuova e idonea polizza; e
- v) il mantenimento del tasso di interesse scontato originariamente pattuito anche nell'ipotesi di disdetta della polizza CPI, decorsi i primi dodici mesi (e in occasione di ciascun rinnovo annuale). CAI prefigura di fornire ai portali di comparazione *online* dei mutui la nuova versione della scheda entro due giorni lavorativi dalla comunicazione della chiusura del procedimento. Inoltre, il Professionista si impegna a chiedere a ciascun portale che la nuova versione della scheda venga pubblicata *online* entro i successivi cinque giorni lavorativi.

Impegno 4) Modifiche alle schermate dei principali portali di comparazione online di mutui

CAI si impegna affinché i principali portali di comparazione di mutui *online* (Mutui OnLine; Facile.it; Mutui Supermarket; Telemutuo; Idealista; Immobiliare.it - Mutui e VivoQui.it) implementino le modifiche concordate con CAI in riferimento alle modalità di offerta del Mutuo Greenback²².

In particolare, il Professionista si adopererà in modo tale che tutti i portali di comparazione mutui *online*, sopra menzionati, effettuino una modifica delle loro schermate promozionali riferite al Mutuo Greenback, anche attraverso l'inserimento di specifici *tooltip*, in grado di evidenziare, sin dal primo contatto con il consumatore, che:

- (i) l'offerta è valida per mutui "online" in abbinamento con polizza CPI "Vita" CACI, con informazioni sulla stessa;
- (ii) in caso di polizza equivalente, il TAEG potrebbe subire variazioni, non essendo il Professionista a conoscenza dell'importo dei premi delle polizze equivalenti emesse da compagnie assicurative terze (che il cliente potrebbe liberamente decidere di acquistare e "abbinare" al Mutuo Greenback, al fine di usufruire dello sconto sul tasso d'interesse). Tuttavia, a riguardo, CAI ha precisato che, a causa di "limitazioni tecniche e di layout de[i] comparator[i]"²³ su Mutui Supermarket e Telemutuo, le proposte di revisione delle schermate non ricomprenderanno la previsione dello specifico *tooltip* esplicativo della polizza CPI abbinata;
- (iii) il cliente ha la possibilità di non rinnovare la polizza CPI decorsi i primi dodici mesi, mantenendo il tasso d'interesse sul mutuo originariamente pattuito. In particolare, su Mutui Supermarket verrà apportata una modifica al testo del *tooltip* da "Assicurazione gratuita" a "Assicurazione incendio e scoppio gratuita"²⁴.

²² Per l'analisi dettagliata delle modifiche concordate dal Professionista con i principali portali di comparazione mutui *online*, si rimanda all'Impegno 4 degli impegni in allegato.

²³ Cfr. impegni in allegato.

²⁴ Cfr. *ibidem*.

Il Professionista si impegna, altresì, affinché i comparatori Facile.it, Idealista e VivoQui.it indichino nelle loro schermate promozionali riferite al Mutuo Greenback che le condizioni offerte si riferiscono a un mutuo per immobili in classe energetica A o B²⁵.

CAI si impegna ad attuare la presente misura in base a delle tempistiche differenti a seconda del sito comparatore con cui è necessario concordare le modifiche. Di seguito le tempistiche prospettate, decorrenti dalla comunicazione della chiusura del procedimento:

- Mutui OnLine: due giorni lavorativi;
- Facile.it: due settimane;
- Mutui Supermarket: un giorno lavorativo;
- Telemutuo: quattro giorni lavorativi;
- Idealista: dieci giorni lavorativi;
- Immobiliare.it - Mutui: venti giorni lavorativi;
- VivoQui.it: tre giorni lavorativi.

Impegno 5) Rimborso delle spese di istruttoria sostenute dai clienti che abbiano acquistato un Mutuo Greenback attraverso i comparatori Facile.it, Idealista e VivoQui.it, per un immobile in classe energetica diversa dalle classi A e B, in quanto, come rappresentato dalla stessa CAI, tali clienti *“potrebbero non aver correttamente inteso che l’azzeramento delle spese di istruttoria era concesso dalla Banca solo in relazione a Mutui Greenback per immobili «green»”*²⁶.

CAI si impegna a effettuare tale rimborso entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione della chiusura del procedimento.

Impegno 6) Comunicazione ai clienti che abbiano acquistato un Mutuo Greenback con abbinata polizza CPI a premio ricorrente

CAI si impegna a inviare una comunicazione *una tantum* a tutti i clienti che abbiano acquistato un Mutuo Greenback abbinato a una polizza CPI a premio ricorrente (e che non abbiano già disdetto tale polizza), con la quale il Professionista ricorderà a detti clienti che la polizza CPI a premio ricorrente può essere disdetta in occasione di ciascun rinnovo annuale, senza che vi sia alcun incremento del tasso di interesse del mutuo (*i.e.*, mantenendo il tasso di interesse scontato originariamente pattuito).

CAI si impegna a trasmettere a mezzo posta ai titolari di polizza CPI a premio ricorrente sottoscritta in abbinamento a un Mutuo Greenback; nella comunicazione, oltre a ricordare la facoltà di disdetta della polizza senza alcun incremento del tasso di interesse del mutuo, si prefigura di riportare anche le caratteristiche della polizza sottoscritta.

CAI si impegna a inviare tale comunicazione entro sessanta giorni lavorativi dalla comunicazione della chiusura del procedimento.

²⁵ Nello specifico, su Idealista, verrà utilizzata l’indicazione *“mutuo green”*; invece, su VivoQui.it, tale indicazione non è stata esplicitata nel testo degli impegni presentati da CAI, ma solamente riportata tramite schermata esplicativa.

²⁶ Cfr. impegni in allegato.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

25. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 15 maggio 2025²⁷, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo.

26. Con comunicazione pervenuta in data 18 giugno 2025²⁸, la suddetta Autorità ha espresso il proprio parere ritenendo che, nel caso di specie, *“Crédit Agricole è uno dei principali gruppi bancari in Italia per numero di clienti”* e che, inoltre, *“il mezzo di comunicazione e acquisto utilizzato, in relazione al servizio offerto dal Professionista, risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che, sulla base delle informazioni lette nei siti/app/social utilizzati dal Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità delle modalità di promozione e vendita utilizzate”*. Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità ha, pertanto, rilevato che *“la pratica in esame, sulla base della documentazione istruttoria, si riferisce alle comunicazioni e alle attività attuate dal Professionista tramite Internet”* e ritenuto che *“Internet sia uno strumento di comunicazione idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto il parere a questa Autorità”*.

V. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

27. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento ha a oggetto il settore bancario, in data 15 maggio 2025²⁹ è stato richiesto il parere alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del Codice del consumo.

28. Con comunicazione pervenuta in data 13 giugno 2025, la Banca d'Italia ha espresso il proprio parere ritenendo che gli impegni assunti da Crédit Agricole *“si presentano diretti a integrare le informazioni a favore dei clienti, rafforzando i presidi a tutela degli stessi”*³⁰. Ciò premesso, la Banca d'Italia non rileva motivi ostativi alle determinazioni di competenza dell'Autorità.

VI. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

29. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Crédit Agricole siano idonei a sanare i profili di possibile scorrettezza individuati con la comunicazione di avvio del procedimento, prevedendo altresì una forma di ristoro per alcuni dei consumatori interessati dalle condotte contestate.

30. In merito ai singoli impegni proposti da CAI, si evidenzia che:

l'Impegno 1), volto a modificare sul proprio sito la prima schermata del simulatore *online* del Mutuo Greenback a seguito di una ricerca e dei relativi *tooltip*, consente all'utente di avere immediata contezza delle caratteristiche essenziali del mutuo in oggetto; in particolare: (i) l'importo della rata (con e senza polizza CPI abbinata); (ii) l'importo mensile del premio della polizza CPI; (iii) l'indicazione del fatto che si tratta di offerta disponibile solo *“online”*; (iv) la precisazione che il TAEG relativo all'offerta con polizza CPI abbinata a premio ricorrente include il costo di tale polizza

²⁷ Cfr. docc. 40 e 41, cit...

²⁸ Cfr. doc. 45, cit..

²⁹ Cfr. docc. 42 e 43, cit..

³⁰ Cfr. doc. 44, cit..

solo per i primi dodici mesi; (v) i dettagli in merito alla polizza CPI (tra cui la precisazione che essa è necessaria solo per beneficiare dello sconto sul tasso d'interesse, non invece per ottenere il credito) e le informazioni sul diritto di recesso nei primi sessanta giorni dalla sottoscrizione e sulla possibilità di disdire la polizza CPI a premio ricorrente decorsi i primi dodici mesi, senza alcuna variazione sul tasso di interesse (scontato) del mutuo. Inoltre, l'Impegno 1) prevede anche l'inserimento di un *link* diretto alle Informazioni Generali in cui tali caratteristiche e condizioni sono riportate con maggiori dettagli;

l'Impegno 2), finalizzato a modificare le Informazioni Generali, appare in grado di fornire al cliente un'informativa più chiara in merito, *inter alia*, alle caratteristiche dell'abbinamento di una polizza CPI a un mutuo immobiliare, dando, in particolare, maggior rilievo alla circostanza che la polizza CPI a premio ricorrente può essere disdetta decorsi i primi dodici mesi (e, successivamente, in occasione di ciascun rinnovo annuale), senza che vi sia alcuna modifica delle condizioni economiche del finanziamento;

l'Impegno 3), volto a modificare il contenuto della scheda prodotto del Mutuo Greenback, appare idoneo a fornire un'informativa più chiara delle caratteristiche del prodotto, completando le informazioni veicolate in prima battuta attraverso la schermata di visualizzazione dei risultati di ciascuno dei principali comparatori di mutui *online*. Nello specifico, la scheda prodotto chiarisce con un maggior grado di dettaglio che: (i) le condizioni del Mutuo Greenback riportate nel comparatore sono riferite solo a un'offerta *online* per immobili in classe energetica A o B; (ii) è previsto un ulteriore sconto (pari allo 0,10%) in caso di riqualificazione energetica dell'immobile o di miglioramento di almeno due classi energetiche o di riduzione del 30% dell'IPE; (iii) la polizza CPI non è obbligatoria per ottenere un mutuo da CAI, ma solo per beneficiare dello sconto sul tasso d'interesse; (iv) è possibile esercitare il diritto di recesso nei sessanta giorni dalla sottoscrizione, con rideterminazione del tasso d'interesse (salvo il cliente non produca una polizza sostitutiva) e (v) la disdetta della polizza CPI a premio ricorrente decorso un anno dalla sottoscrizione non comporta alcuna variazione del tasso d'interesse pattuito;

l'Impegno 4), finalizzato a modificare le pagine di visualizzazione dei risultati dei principali comparatori di mutui *online* in merito all'offerta del Mutuo Greenback, è apprezzabile nella misura in cui prevede che ciascuno di essi implementi le modifiche concordate con Crédit Agricole, individuate specificatamente tramite l'analisi di ciascun sito, al fine di identificare i profili di miglioramento che meglio si adattano alle diverse configurazioni di ciascuno di tali portali, rispetto alle attuali modalità di pubblicizzazione dell'offerta del Mutuo Greenback. Si ritiene che tali modifiche siano idonee a fornire agli utenti informazioni più esaustive e coerenti rispetto all'offerta commerciale proposta da CAI relativamente al Mutuo Greenback;

l'Impegno 5), di natura restitutoria, può essere considerato sufficiente e idoneo a rimborsare i clienti che hanno acquistato il Mutuo Greenback attraverso i portali di comparazione *online* Facile.it, Idealista e VivoQui.it per immobili in classe energetica diversa dalle classi A e B, in ragione del fatto che le informazioni rese disponibili da tali portali non fornivano idonea informativa sulla circostanza che l'azzeramento delle spese di istruttoria poteva essere concesso dalla Banca solo in relazione a Mutui Greenback per immobili "green". A tale riguardo, dagli atti al fascicolo risulta che il ristoro

previsto riguarderebbe [1.001-5.000] consumatori, per un complessivo pari a [1.000.000-1.200.000] euro³¹;

l'Impegno 6), rivolto a tutti i clienti che abbiano sottoscritto un Mutuo Greenback con abbinata una polizza CPI a premio ricorrente, sia idoneo a informare, attraverso un'apposita comunicazione, i sottoscrittori che è possibile disdettare la polizza CPI decorsi i primi dodici mesi e in occasione di ciascun rinnovo annuale, senza alcun impatto sulle condizioni economiche del mutuo.

20. Gli impegni sopra descritti, complessivamente considerati, per le motivazioni sopra esposte sono pertanto tali da sanare i profili di possibile scorrettezza di cui alla comunicazione di avvio del procedimento.

21. Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati delle società Crédit Agricole Italia S.p.A., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti delle società Crédit Agricole Italia S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

DELIBERA

a) di rendere obbligatori ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento, nei confronti di Crédit Agricole Italia S.p.A. gli impegni dallo stesso presentati nella loro versione definitiva in data 20 gennaio 2025 come descritti nella dichiarazione allegata, che costituisce parte integrante del provvedimento;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Nuovo Regolamento;

c) che Crédit Agricole Italia S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Nuovo Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni assunti;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto a uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalla Parte che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

³¹ Cfr. doc. 46 (comunicazione del 25 giugno 2025).

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Serena Stella

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli

PS12962 – RECENSIONI SU TRUSTPILOT*Avviso di avvio di procedimento istruttorio***AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Informativa di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356, in relazione al procedimento PS12962.

La pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino settimanale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento, atteso l'esito infruttuoso del tentativo di trasmissione alla società Trustpilot A/S del provvedimento di avvio del procedimento, effettuato in data 13 maggio 2025 mediante richiesta di collaborazione al Consolato d'Italia a Copenhagen (Danimarca).

Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport del Dipartimento tutela del consumatore - 2 ed il riferimento PS12962.

Oggetto: Comunicazione di **avvio del procedimento** ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del consumo), nonché ai sensi dell'art. 6 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 e contestuale **richiesta di informazioni** ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento.

I. Le Parti

1. Trustpilot Group plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l.¹ (di seguito, le Parti o le Società o anche Trustpilot), in qualità di professionisti, ai sensi dell'art. 18, lett. b), del Codice del consumo. Trustpilot Group plc, con sede nel Regno Unito, è la società capogruppo; Trustpilot A/S, con sede in Danimarca, è la principale società operativa del gruppo; Trustpilot S.r.l., con sede in Italia, è una società operativa controllata da Trustpilot A/S.
2. Trustpilot, proprietaria dell'omonima piattaforma online che consente ai propri utenti di lasciare recensioni su prodotti e servizi offerti dalle imprese, è attiva a livello internazionale.

¹ Codice Fiscale/P.IVA: 11788970967.

II. La pratica commerciale

3. Sulla base di alcune segnalazioni pervenute da parte di consumatori e imprese, nonché in considerazione delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione del Codice del consumo, anche attraverso le risposte trasmesse dalla stessa Trustpilot in riscontro alle richieste di informazioni formulate dall'Autorità², sembrerebbe che, almeno a partire da gennaio 2024, le Società, mettendo a disposizione dei consumatori la propria piattaforma online per la pubblicazione di opinioni e valutazioni sulle esperienze avute con le aziende recensite, nonché per la consultazione della stessa da parte dei consumatori che orientano le proprie scelte di acquisto in funzione delle recensioni ivi raccolte, pongano in atto le condotte di seguito descritte nei confronti degli utenti consumatori della piattaforma di Trustpilot.

4. Trustpilot offre ai consumatori la possibilità di consultare i profili di oltre 1,27 milioni di aziende a livello internazionale³, raggruppate per categorie merceologiche. Le imprese possono fruire della piattaforma di Trustpilot sia a titolo gratuito, sia acquistando pacchetti di servizi (con costi che vanno da 169 euro al mese con il piano "Plus" ad un prezzo mensile di 539 con il piano "Advanced", fino ad un "[p]rezzo in base alla richiesta" con il più ricco piano "Enterprise"⁴). In ciascuna categoria, le imprese sono ordinate di *default* in funzione del criterio della maggiore rilevanza⁵, del c.d. TrustScore (ossia la media ponderata del punteggio numerico – che va da 1 a 5 – assegnato dai consumatori che recensiscono una determinata azienda) e del numero di recensioni ricevute. Tuttavia, sebbene Trustpilot nel proprio sito rappresenti che i requisiti di ordinamento adottati servirebbero a garantire che *"le migliori aziende in una categoria siano quelle che promuovono attivamente la fiducia e la trasparenza"*⁶, al consumatore non risulterebbero fornite con adeguata evidenza le informazioni essenziali sulle caratteristiche del servizio, sulle modalità di organizzazione della piattaforma e sulle regole che determinano il posizionamento delle imprese nelle classifiche di ciascuna classe merceologica.

5. In effetti, benché Trustpilot promuova, nei confronti dei professionisti che utilizzano la piattaforma, strumenti di raccolta automatica delle recensioni, enfatizzandone la capacità di ridurre il numero di recensioni false o fuorvianti e di garantire una maggiore integrità nel processo di raccolta delle recensioni, tali strumenti consentono in realtà ai professionisti di filtrare i consumatori a cui inviare l'invito a recensire, influenzando così il risultato complessivo delle valutazioni ricevute. Peraltro, Trustpilot prevede l'apposizione automatica dell'etichetta "Verificata" in corrispondenza delle recensioni raccolte tramite tali sistemi, senza però che a tale dicitura corrisponda necessariamente la presenza di una evidenza oggettiva dell'esperienza recensita. Inoltre, secondo alcune delle segnalazioni pervenute, le verifiche che Trustpilot compie sulla genuinità delle

² Cfr. prot. n. 112092 del 20 dicembre 2024.

³ Cfr. Allegato 10 dell'Acquisizione agli atti del 29 aprile 2025.

⁴ Cfr. Allegato 9 dell'Acquisizione agli atti del 29 aprile 2025.

⁵ In particolare, un'azienda viene etichettata come "Più rilevante" da Trustpilot, se soddisfa contemporaneamente i seguenti due requisiti:

- i) avere ricevuto almeno 25 recensioni nei 12 mesi passati;
- ii) disporre dell'etichetta "Invita a scrivere recensioni", ottenibile in due modi:
 - inviando almeno 50 inviti a recensire negli ultimi 365 giorni attraverso i metodi di invito di Trustpilot;
 - ricevendo almeno una recensione negli ultimi 30 giorni tramite i propri sistemi di inviti a recensire.

⁶ Cfr. Allegato 11 dell'Acquisizione agli atti del 29 aprile 2025.

recensioni non sarebbero adeguate, nella misura in cui nel sito comparirebbero recensioni di consumatori che non rientrerebbero tra i clienti delle imprese segnalanti.

6. Queste possibili criticità ravvisabili nei servizi offerti da Trustpilot alle imprese si riflettono anche nelle pagine della piattaforma che descrivono le modalità di funzionamento della stessa ai consumatori. In particolare, Trustpilot:

- ☐ non renderebbe idoneamente edotti i consumatori della presenza di servizi a pagamento messi a disposizione dei professionisti – i quali possono incidere sul punteggio, sul *ranking* delle imprese sulla piattaforma e sull'attribuzione dell'etichetta “Verificata” alle recensioni ottenute – né darebbe adeguata evidenza all'effettivo utilizzo di tali servizi da parte delle imprese che se ne avvalgono;
- ☐ fornirebbe ai consumatori in maniera frammentaria e non immediatamente accessibile le informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, nonché sugli elementi utili per la scelta dei consumatori – quali il metodo di calcolo del TrustScore, il significato dell'etichetta “Verificata” ed i servizi di cui le aziende possono usufruire per influenzare il proprio TrustScore e *ranking* sulla piattaforma;
- ☐ non fornirebbe idonea visualizzazione all'informativa sull'utilizzo di intelligenza artificiale da parte delle aziende per rispondere alle recensioni degli utenti.

III. Possibili profili di illiceità della pratica commerciale

7. Le condotte descritte al **punto II** della presente comunicazione sarebbero suscettibili di integrare da parte di Trustpilot una pratica commerciale scorretta, in possibile violazione degli **articoli 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. bb-ter) del Codice del consumo** in quanto idonea ad indurre in errore i consumatori circa l'affidabilità delle imprese recensite e l'effettivo livello di gradimento dei servizi dalle stesse offerte.

8. La presentazione complessiva dei servizi offerti da Trustpilot lascia intendere agli utenti di poter accedere a recensioni genuine e imparziali, formulate dai consumatori in relazione ai prodotti e servizi di cui abbiano effettivamente fruito. In realtà, dalle informazioni raccolte emergerebbe che la valutazione delle imprese recensite – risultante dall'indice sintetico c.d. TrustScore – possa essere significativamente influenzata dalla eventuale adesione dei professionisti ai servizi a pagamento offerti dalla piattaforma. Tali servizi consentono infatti ai professionisti di aumentare il numero di inviti a recensire attraverso meccanismi automatici di raccolta, i quali permettono anche di selezionare i destinatari degli inviti, con l'effetto di limitare l'esposizione a recensioni potenzialmente negative. Di conseguenza, il ricorso ai meccanismi di invio automatico di sollecitazione alle recensioni finirebbe inevitabilmente per incidere sull'ordine di presentazione delle imprese basato su un criterio di “rilevanza”, sensibile rispetto al TrustScore e al numero di recensioni pervenute.

Si aggiunga che alle recensioni raccolte tramite i descritti meccanismi di sollecito automatico verrebbe ipso facto ascripto lo status di “recensione verificata”, pur in assenza di qualsivoglia strumento che consenta di accertare che la recensione provenga effettivamente da un utilizzatore del prodotto in questione. Orbene, si ritiene che l'espressione “recensione verificata” venga ragionevolmente decodificata dal consumatore medio nel senso che il professionista ne abbia indiscutibilmente acclarato la provenienza, la genuinità e la pertinenza. Sotto tale profilo, tale vanto risulterebbe dunque confusorio e ingannevole, nonché in contrasto con l'articolo 23, comma 1,

lettera bb-ter, del Codice del Consumo, in forza del quale al professionista che indichi che le recensioni di un prodotto sono state inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto incombe l'onere di adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano appunto da tali consumatori.

La natura ingannevole e omissiva delle informazioni veicolate da Trustpilot in ordine alle caratteristiche dei servizi offerti risulta suscettibile di alterare il comportamento economico del consumatore medio, distorcendone il processo decisionale in relazione alla percepita affidabilità dei prodotti e delle imprese oggetto delle recensioni pubblicate.

IV. Modalità e termini istruttori

9. Sulla base di quanto precede, con la presente si comunica:

- a) l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, al fine di verificare le ipotesi di violazione menzionate al punto **III**;
- b) che il responsabile del procedimento è il dott. Bright Isaac Ikkenaode;
- c) che il procedimento si concluderà **entro 240 giorni** dalla data di protocollo della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento;
- d) che il responsabile del procedimento provvederà a comunicare, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento, la data di conclusione della fase istruttoria;
- e) che il responsabile del procedimento richiederà il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento;
- f) che l'ufficio presso cui la Parte può accedere agli atti del procedimento, previa richiesta scritta e contatto telefonico per stabilire le modalità dell'accesso, è la Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport del Dipartimento per la tutela del consumatore 2 (tel. [OMISSIS]). L'accesso potrà essere effettuato direttamente dalla Parte o da persona delegata per iscritto;
- g) che la Parte può presentare memorie scritte e documenti **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente.

V. Richiesta di informazioni

10. Al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione delle pratiche commerciali sopra illustrate, si chiede a Trustpilot di voler fornire **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente le seguenti informazioni (corredate dalla relativa documentazione, anche a rilevanza interna):

- a) indicazione di quali attività di verifica e controllo Trustpilot svolge al fine di accertare la genuinità delle recensioni pubblicate dagli utenti consumatori all'interno della propria piattaforma. Specificare, inoltre, le variabili e i criteri presi in considerazione nell'ambito di tali verifiche, distinguendo tra le modalità automatizzate e quelle eventualmente effettuate tramite intervento manuale;
- b) indicazione circa le tipologie di evidenze, fornite dall'autore della recensione o da un professionista, in base alle quali Trustpilot appone l'etichetta "Verificata" sulle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma;
- c) indicazione della procedura seguita in presenza di reclami da parte di imprese che lamentano la mancata genuinità delle recensioni che le riguardano;

- d) indicazione della data a partire dalla quale Trustpilot ha messo a disposizione dei professionisti registrati sulla piattaforma i propri sistemi di invito a recensire, specificando quali variazioni tali sistemi hanno subito nel tempo;
- e) indicazione della data a partire dalla quale Trustpilot ha messo a disposizione l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dei professionisti per rispondere alle recensioni degli utenti registrati sulla piattaforma, specificando in che modo, ed in base a quale criterio, viene data contezza dell'utilizzo di tale strumento;
- f) indicazione, allo stato attuale, del numero di professionisti che appaiono nelle ricerche effettuate sul sito in lingua italiana (it.trustpilot.com):
 - i. presente sulla piattaforma Trustpilot;
 - ii. presente sulla piattaforma Trustpilot e che si avvale dei metodi di invito supportati da Trustpilot;
 - iii. presente sulla piattaforma Trustpilot e che risulta pagare per dei servizi offerti da Trustpilot, precisando il pacchetto cui ha aderito;
 - iv. etichettato come "più rilevante" all'interno della piattaforma Trustpilot;
 - v. etichettato come "più rilevante" all'interno della piattaforma Trustpilot e che risulta pagare per dei servizi offerti da Trustpilot;
- g) descrizione del funzionamento dei sistemi di invito a recensire offerti dalla piattaforma. Con particolare riferimento al Servizio di Feedback Automatico (SFA) proposto da Trustpilot, specificare altresì:
 - i. se, e in che maniera, l'automaticità dell'invito è garantita per ogni transazione che avviene tra il consumatore ed il professionista che si avvale di tale servizio;
 - ii. quali sono i possibili modi attraverso i quali i professionisti che si avvalgono di tale servizio possono attivare un invio automatico a recensire;
 - iii. nell'ipotesi in cui il professionista richieda l'attivazione dell'invito automatico a recensire, in quali casi Trustpilot non invia tale invito;
 - iv. in quali casi Trustpilot non appone l'etichetta "Verificata" ad una recensione lasciata su invito automatico a recensire;
- h) descrivere in dettaglio i servizi a pagamento offerti, precisando, tra l'altro, il tipo di assistenza fornita dal personale di Trustpilot alle imprese che acquistano tali servizi;
- i) indicare quali fattori incidono sulla determinazione del prezzo del piano "Enterprise" offerto ai professionisti registrati sulla piattaforma di Trustpilot;
- j) fornire evidenze a sostegno della genuinità del *claim* "Il 94% dei nuovi utenti che ha automatizzato la raccolta di recensioni ha visto il proprio TrustScore* aumentare", presente nella pagina di registrazione dei professionisti sulla piattaforma di Trustpilot⁷;
- k) ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione del caso in esame.

11. Le informazioni e i documenti richiesti, nonché le eventuali memorie, possono essere trasmessi, anche su adeguato supporto informatico, all'indirizzo dell'Autorità o, in formato elettronico, alla casella PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it.

12. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del Regolamento, è possibile indicare le specifiche informazioni e le parti dei documenti forniti di cui si chiede di salvaguardare la riservatezza o la segretezza,

⁷ Cfr. Allegato 2 dell'Acquisizione agli atti del 29 aprile 2025.

indicando le motivazioni che giustificano tale richiesta. A tal fine, si chiede cortesemente di trasmettere anche una versione non confidenziale dei documenti contenenti informazioni riservate.

13. Nell'attesa degli elementi informativi richiesti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, del Codice del consumo, i soggetti interpellati sono sottoposti, con provvedimento dell'Autorità, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro se rifiutano o omettono senza giustificato motivo di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti, ovvero ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.

14. Ai fini della quantificazione della eventuale sanzione pecuniaria di cui all'art. 27, comma 9, del Codice del consumo, si chiede a Trustpilot Group plc, Trustpilot S.r.l. e Trustpilot A/S di voler fornire copia dell'ultimo bilancio approvato ovvero idonea documentazione fiscale da cui emergano i risultati economici relativi all'esercizio considerato, specificando altresì, relativamente allo stesso periodo di riferimento, i ricavi, il margine operativo lordo economico prima delle imposte.

15. Per qualsiasi comunicazione indirizzata all'Autorità, relativa al caso in questione, si prega di citare la Direzione credito, assicurazioni, poste, servizi, turismo e sport del Dipartimento per la tutela del consumatore 2 ed il riferimento PS/12962. Per eventuali chiarimenti ed informazioni è possibile rivolgersi al dott. Bright Isaac Ikhenade, al numero [OMISSIS], email [OMISSIS].

16. Si allega informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile del Procedimento
Bright Isaac Ikhenade

*Autorità garante
della concorrenza e del mercato*

Bollettino Settimanale
Anno XXXV- N. 27 - 2025

Coordinamento redazionale

Giulia Antenucci

Redazione

Angela D'Auria, Valerio Ruocco, Manuela Villani
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Direzione gestione documentale, protocollo e servizi
statistici
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a - 00198 Roma
Tel.: 06-858211 Fax: 06-85821256

Web: <https://www.agcm.it>

Realizzazione grafica

Area Strategic Design
